

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 7 giugno 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/548 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1163)</u> .....	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/549 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (18CE1164)</u> .....	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/550 della Commissione, del 6 aprile 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (18CE1165)</u> .....	Pag. 12
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/551 del Consiglio, del 6 aprile 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (18CE1166)</u> .....	Pag. 15
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti (18CE1167)</u> ....	Pag. 26
<i>Pubblicati nel n. L 91 del 9 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/553 della Commissione, del 3 aprile 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (18CE1168)</u> .....	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/554 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (18CE1169)</u> .....	Pag. 32



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/555 della Commissione, del 9 aprile 2018, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (18CE1170).....</u>	Pag. 34
<u>Decisione (UE) 2018/556 della Commissione, del 25 agosto 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA [notificata con il numero C (2017) 5818] (18CE1171).....</u>	Pag. 47
<i>Publicato nel n. L 92 del 10 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/557 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 641/2014 per quanto riguarda la comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1172).....</u>	Pag. 73
<u>Decisione (PESC) 2018/558 del comitato politico e di sicurezza, del 20 marzo 2018, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2018) (18CE1173).....</u>	Pag. 75
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/559 della Commissione, del 6 aprile 2018, che stabilisce le norme di attuazione dell'articolo 6 della decisione (EU, Euratom) 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (18CE1174).....</u>	Pag. 76
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/560 della Commissione, del 10 aprile 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 2191] (18CE1175).....</u>	Pag. 83
<i>Publicati nel n. L 93 del 11 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/561 della Commissione, del 29 gennaio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento (18CE1176).....</u>	Pag. 87
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/562 della Commissione, del 9 aprile 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (18CE1177).....</u>	Pag. 90
<u>Decisione (UE) 2018/563 della Commissione, del 20 novembre 2017, relativa all'aiuto di Stato SA.34308 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica ellenica ha dato esecuzione a favore di Hellenic Defence System SA (EAS - Ellinika Amyntika Systemata) [notificata con il numero C(2017) 7361] (18CE1178).....</u>	Pag. 95
<u>Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 226/17/COL, del 19 dicembre 2017, che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564] (18CE1179).....</u>	Pag. 116
<i>Publicati nel n. L 94 del 12 aprile 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/565 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran (18CE1180).....</u>	Pag. 118
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/566 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (18CE1181).....</u>	Pag. 126




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/567 della Commissione, del 12 aprile 2018, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda (18CE1182).....</u>	<i>Pag.</i> 128
<u>Decisione (PESC) 2018/568 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che modifica la decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (18CE1183).....</u>	<i>Pag.</i> 131
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/569 del Consiglio, del 12 aprile 2018, che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (18CE1184).....</u>	<i>Pag.</i> 138
<u>Indirizzo (UE) 2018/570 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3) (18CE1185).....</u>	<i>Pag.</i> 140
<u>Indirizzo (UE) 2018/571 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4) (18CE1186).....</u>	<i>Pag.</i> 162
<u>Indirizzo (UE) 2018/572 della Banca centrale europea, del 7 febbraio 2018, che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5) (18CE1187).....</u>	<i>Pag.</i> 166

*Pubblicati nel n. L 95 del 13 aprile 2018*

#### RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (Gazzetta Ufficiale L 88 del 31 marzo 2017) (18CE1188).....</u>	<i>Pag.</i> 167
---	-----------------

*Pubblicato nel n. L 91 del 9 aprile 2018*



AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/548 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 2018

che modifica il regolamento (UE) 2017/1509, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 47, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/1509.
- (2) Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Gli allegati XIII e XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sono modificati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018

Per il Consiglio

La presidente

E. ZAHARIEVA

<sup>(1)</sup> G.U.L. 224 del 31.8.2017, pag. 1.



## ALLEGATO


1) La persona e le entità seguenti sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità di cui all'articolo 34, paragrafi 1 e 3, che figura nell'allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509:

## «a) Persone fisiche


	Nome	Pseudonimi	Informazioni sull'identità	Data di designazione da parte dell'ONU	Motivi
80.	TSANG YUNG YUAN	Neil Tsang, Yun Yuan Tsang	Data di nascita: 20.10.1957 Passaporto n.: 302001581	30.3.2018	Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni.

## b) Persone giuridiche, entità e organismi


	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
55.	CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY	長安海運技術有限公司; CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY	Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina	30.3.2018	Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC).
56.	CHONMYONG SHIPPING CO	CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED	Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.
57.	FIRST OIL JV CO LTD		Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.
58.	HAPJANGGANG SHIPPING CORP		Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana NAM SAN 8, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
59.	HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD	華信船務(香港)有限公司	Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la "ASIA Bridge 1", di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La "ASIA Bridge 1" ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo.
60.	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall	30.3.2018	Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto.
61.	KOREA ACHIM SHIPPING CO		Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.
62.	KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY	KOREA ANSAN SHPG COMPANY	Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
63.	KOREA MYONGDOK SHIPPING CO		Chilgol 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.
64.	KOREA SAMJONG SHIPPING		Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.
65.	KOREA SAMMA SHIPPING CO		Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica transazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirle con la scritta "Hai Xin You 606" per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.
66.	KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD		Puksong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC; Numero IMO della società 5434358	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.
67.	KOTI CORP		Panama City, Panama	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcoreana.
68.	MYOHYANG SHIPPING CO		Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.
69.	PAEKMA SHIPPING CO	Care of First Oil JV Co Ltd	Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.
70.	PHYONGCHON SHIPPING & MARINE	PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE	Oran-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione da parte dell'ONU	Altre informazioni
71.	PRO-GAIN GROUP CORPORATION		Le Sanalele Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa	30.3.2018	Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.
72.	SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD	沈忠國際海運有限公司	Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, China	30.3.2018	Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.
73.	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING		Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, China	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017.
74.	WEIHAI WORLD-SHIPPING FREIGHT		419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, China	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017. Era previsto che arrivasse a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, ma non vi è giunta ed è arrivata invece a Port Klang (Malaysia) il 18 dicembre 2017.
75.	YUK TUNG ENERGY PTE LTD		17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.»



- 2) Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «A. Navi oggetto di sequestro»:

«1. **Nome: CHON MYONG 1**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8712362

2. **Nome: AN SAN 1**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7303803

3. **Nome: YU PHYONG 5**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8605026

4. **Nome: SAM JONG 1**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8405311

5. **Nome: SAM JONG 2**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7408873

6. **Nome: SAM MA 2**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8106496

7. **Nome: YU JONG 2**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8604917

8. **Nome: PAEK MA**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066978

9. **Nome: JI SONG 6**


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8898740

10. **Nome: CHON MA SAN**

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8660313



**11. Nome: NAM SAN 8***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8122347

**12. Nome: YU SON***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8691702

**13. Nome: WOORY STAR***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8408595

**14. Nome: JI SONG 8***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8503228

**15. Nome: HAP JANG GANG 6***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066540»

- 3) Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) 2017/1509 sotto la rubrica «B. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»:

**«9. Nome: CHON MYONG 1***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8712362

**10. Nome: AN SAN 1***Informazioni aggiuntive*

IMO: 7303803

**11. Nome: YU PHYONG 5***Informazioni aggiuntive*


IMO: 8605026

**12. Nome: SAM JONG 1***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8405311

**13. Nome: SAM JONG 2***Informazioni aggiuntive*

IMO: 7408873



**14. Nome: SAM MA 2***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8106496

**15. Nome: YU JONG 2***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8604917

**16. Nome: PAEK MA***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066978

**17. Nome: JI SONG 6***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8898740

**18. Nome: CHON MA SAN***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8660313

**19. Nome: NAM SAN 8***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8122347

**20. Nome: YU SON***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8691702

**21. Nome: WOORY STAR***Informazioni aggiuntive***22. Nome: ASIA Bridge 1***Informazioni aggiuntive*


IMO: 8916580

**23. Nome: XIN GUANG HAI***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9004700

**24. Nome: HUA FU***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9020003



**25. Nome: YUK TUNG***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9030591

**26. Nome: KOTI***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9417115

**27. Nome: DONG FENG 6***Informazioni aggiuntive*

IMO: 9008201

**28. Nome: HAO FAN 2***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8747604

**29. Nome: HAO FAN 6***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8628597

**30. Nome: JIN HYE***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8518572

**31. Nome: FAN KE***Informazioni aggiuntive*


IMO: 8914934

**32. Nome: WAN HENG 11***Informazioni aggiuntive*

IMO: 8791667

**33. Nome: MIN NING DE YOU 078***Informazioni aggiuntive*

IMO: non esiste»



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/549 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC») che figura nell'allegato I di tale regolamento.
- (2) La nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata definisce lo «sciroppo di inulina» ai fini delle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80. Si tratta del prodotto ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruzzosio, con un determinato tenore, allo stato secco, di fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio.
- (3) Su iniziativa della Commissione, sulla base dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87 e dell'articolo 7, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, è stato effettuato il proficiency test sullo zucchero e i prodotti contenenti zucchero 2016 <sup>(3)</sup> nel quadro dell'azione 2 della rete europea di laboratori doganali <sup>(4)</sup>. Da tale test è emerso che i laboratori doganali dell'Unione interpretano in modo diverso l'espressione «fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio» di cui alla nota complementare 6 del capitolo 17.
- (4) Il testo di tale nota complementare dovrebbe pertanto essere chiarito. La quantità di zuccheri presenti, espressa sulla sostanza secca, dovrebbe essere determinata mediante cromatografia liquida ad alta prestazione, che è il metodo più preciso disponibile.
- (5) Nell'interesse di mantenere la certezza del diritto, è necessario modificare detta nota complementare con l'aggiunta di un nuovo paragrafo al testo esistente.
- (6) Al fine di garantire un'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione con riguardo alla definizione di sciroppo di inulina di cui alle sottovoci NC 1702 60 80 e 1702 90 80, è opportuno modificare la nota complementare 6 del capitolo 17 della nomenclatura combinata.
- (7) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Al capitolo 17 della parte seconda della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, alla nota complementare 6 è aggiunto il seguente paragrafo:


*«La quantità di "fruttosio sotto forma libera o sotto forma di saccarosio" è determinata mediante la formula:  $F + 0,5 S/0,95$  calcolata sulla sostanza secca, in cui "F" è il tenore di fruttosio e "S" è il tenore di saccarosio determinato con il metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione.».*

<sup>(1)</sup> GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

<sup>(3)</sup> Relazione finale pubblicata il 24 aprile 2017 dalla Commissione europea e distribuita alla rete europea di laboratori doganali.

<sup>(4)</sup> L'azione 2 riguarda attività di interconfronto e validazioni di metodi dei laboratori doganali.



*Articolo 2*


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE1164**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/550 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, che risponde alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche unionali relative all'importazione o all'esportazione di merci.
- (2) Per completare taluni campi di dati nei messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE, si utilizzano i codici elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (4) Taluni prodotti energetici sono elencati nella tabella al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 e sono designati in riferimento ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001.
- (5) In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione <sup>(6)</sup>, i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.
- (6) In conformità della decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione <sup>(7)</sup>, i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti energetici soggetti alle disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono stati aggiornati alla luce delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.
- (7) È necessario garantire che i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti energetici di cui al punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 siano i codici della nomenclatura combinata cui si fa riferimento nella direttiva 2003/96/CE, aggiornati dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/552.
- (8) La direttiva 95/60/CE del Consiglio <sup>(8)</sup> non richiede l'applicazione del marcatore fiscale comune per i carburanti del codice 2710 19 21. Questo codice non dovrebbe pertanto essere usato per designare il cherosene marcato.

<sup>(1)</sup> GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).


<sup>(4)</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GUL 283 del 31.10.2003, pag. 51).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 279 del 23.10.2001, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 282 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/552 della Commissione, del 6 aprile 2018, che aggiorna i codici della nomenclatura combinata utilizzati per designare i prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE (cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale).

<sup>(8)</sup> Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GUL 291 del 6.12.1995, pag. 46).




- (9) La designazione del codice del prodotto sottoposto ad accisa E490 rinvia a un ampio insieme di codici NC, tuttavia solo alcuni di essi dovrebbero essere disciplinati dal presente codice di prodotto sottoposto ad accisa, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE. È pertanto opportuno chiarirne la designazione al fine di elencare unicamente i pertinenti codici NC.
- (10) Il regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Alla tabella del punto 11 (prodotto sottoposto ad accisa) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, le righe contenenti i prodotti sottoposti ad accisa recanti i codici da E410 a E490 e i codici E910 ed E920 sono sostituite dalle seguenti:

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
E410	E	2	Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 51 e 2710 12 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E420	E	2	Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 12 31, 2710 12 41, 2710 12 45 e 2710 12 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E430	E	2	Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E440	E	2	Gasolio, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 e 2710 20 19 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E450	E	2	Cherosene di cui al codice NC 2710 19 21 e cherosene non marcato di cui al codice 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E460	E	2	Cherosene marcato di cui al codice NC 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E470	E	1	Olio combustibile pesante di cui ai codici NC 2710 19 62, 2710 19 64, 2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35 e 2710 20 39 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E480	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 21, 2710 12 25, 2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86)) nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S



EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
E490	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 70, 2710 12 90, 2710 19 11, 2710 19 15, 2710 19 31, 2710 19 35, 2710 19 51 e 2710 19 55 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E910	E	2	Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3826 00 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E920	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 3824 99 86, 3824 99 92 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (ad esclusione delle preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e dei solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili) e 3826 00 90, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

18CE1165



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/551 DEL CONSIGLIO****del 6 aprile 2018****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849.
- (2) Il 30 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC»), istituito a norma della risoluzione UNSC 1718 (2006), ha aggiunto una persona e 21 entità all'elenco di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha designato 15 navi per un congelamento di beni, 25 navi per un divieto di ingresso portuale e 12 navi per un cambiamento di bandiera.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli allegati I e IV della decisione (PESC) 2016/849 sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
E. ZAHARIEVA

---

<sup>(1)</sup> GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.



## ALLEGATO

1) La persona e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive che figura nell'allegato I della decisione (PESC) 2016/849:

## «A. Persone

	Nome	Pseudonimi	Data di nascita	Data della designazione delle Nazioni Unite	Motivi
80.	TSANG YUNG YUAN	Neil Tsang, Yun Yuan Tsang	Data di nascita: 20.10.1957 Passaporto n.: 302001581	30.3.2018	Tsang Yung Yuan ha coordinato le esportazioni di carbone della RPDC con un intermediario nordcoreano operante in un paese terzo; in passato ha inoltre intrapreso altre attività di elusione delle sanzioni.

## B. Entità


	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
55.	CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY	長安海連技術有限公司; CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY	Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina	30.3.2018	Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della HUA FU, una nave mercantile battente bandiera panamense che il 24 settembre 2017 ha caricato carbone nordcoreano a Najin (RPDC).
56.	CHONMYONG SHIPPING CO	CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED	Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC; Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della CHON MYONG 1, una nave battente bandiera della RPDC che a fine dicembre 2017 ha effettuato un trasferimento di combustibile da nave a nave.
57.	FIRST OIL JV CO LTD		Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.
58.	HAP/JANGGANG SHIPPING CORP		Kumsong 3-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della NAM SAN 8, una petroliera nordcoreana che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave, e proprietario della nave HAP JANG GANG 6.




	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
59.	HUAXIN SHIPPING HONGKONG LTD	華信船務(香港)有限公司	Room 2105, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale dell'ASIA Bridge 1. Il 19 ottobre 2017 la Huaxin Shipping ha richiesto a una nave di proprietà registrata a Hong Kong, probabilmente la "ASIA Bridge 1", di prepararsi per entrare nel porto di Nampo (RPDC) per caricare carbone diretto in Vietnam. La "ASIA Bridge 1" ha ricevuto istruzioni da un impiegato non identificato della Huaxin Shipping Ltd. di prepararsi a caricare 8 000 tonnellate metriche di carbone per poi dirigersi verso Cam Pha in Vietnam. Al comandante della nave è stato chiesto di coprire con dei teloni il nome della nave e altri segni distintivi durante la permanenza nel porto di Nampo.
60.	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD		Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH 96960, Isole Marshall	30.3.2018	Nel 2017 Tsang Yung Yuan (alias Neil Tsang) e la Kingly Won hanno tentato di stringere un accordo petrolifero stimato a più di 1 milione USD con una società petrolifera di un paese terzo per effettuare trasferimenti illeciti verso la RPDC. La Kingly Won ha agito in qualità di intermediario per tale società petrolifera e per una società cinese che si è rivolta alla Kingly Won per acquistare petrolio marino per suo conto.
61.	KOREA ACHIM SHIPPING CO		Sochang-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana CHON MA SAN. A fine gennaio 2018 la CHON MA SAN, una nave battente bandiera della RPDC, si è preparata per probabili operazioni di trasferimento da nave a nave. Il 18 novembre 2017 il comandante della YU JONG 2, una motonave cisterna battente bandiera nordcoreana, ha riferito a un controllore non identificato basato nella RPDC che la nave stava evitando una tempesta prima di un trasferimento da nave a nave. Il comandante ha suggerito che la YU JONG 2 caricasse olio combustibile prima della petroliera nordcoreana CHON MA SAN, poiché le maggiori dimensioni di quest'ultima si prestavano meglio a effettuare trasferimenti da nave a nave durante una tempesta. Dopo che la CHON MA SAN ha caricato l'olio combustibile da una nave, il 19 novembre 2017 la YU JONG 2 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.
62.	KOREA ANSAN SHIPPING COMPANY	KOREA ANSAN SHPG COMPANY	Pyongchon 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana AN SAN 1, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
63.	KOREA MYONGDOK SHIPPING CO		Chilgol 2-dong, Mangyongdaeguyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della YU PHYONG 5. A fine novembre 2017, la YU PHYONG 5 ha trasferito da nave a nave 1 721 tonnellate metriche di olio combustibile.
64.	KOREA SAMJONG SHIPPING		Tonghung-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato delle petroliere nordcoreane SAM JONG 1 e SAM JONG 2. Si ritiene che a fine gennaio 2018 entrambe le navi abbiano importato petrolio raffinato nella RPDC in violazione delle sanzioni ONU.
65.	KOREA SAMMA SHIPPING CO		Rakrang 3-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	La SAM MA 2, una petroliera battente bandiera della RPDC di proprietà della Korea Samma Shipping Company, ha effettuato un trasferimento da nave a nave di petrolio e falsificato documenti a metà ottobre 2017, caricando quasi 1 600 tonnellate metriche di olio combustibile in un'unica transazione. Il comandante della nave ha ricevuto l'istruzione di cancellare la scritta SAMMA SHIPPING e le parole in coreano sull'emblema della nave e di sostituirla con la scritta "Hai Xin You 606" per dissimulare la sua identità di nave nordcoreana.
66.	KOREA YUJONG SHIPPING CO LTD		Pulsong 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, RPDC; Numero IMO della società 5434358	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana YU JONG 2 che il 19 novembre 2017 ha caricato 1 168 chilolitri di olio combustibile con un'operazione di trasferimento da nave a nave.
67.	KOTI CORP		Panama City, Panama	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della nave battente bandiera panamense KOTI che il 9 dicembre 2017 ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti probabilmente petroliferi verso la KUM UN SAN 3 battente bandiera nordcoreana.
68.	MYOHYANG SHIPPING CO		Kumsong 3-dong, Mangyongdaeguyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Armatore del trasportatore di prodotti petroliferi YU SON che si ritiene coinvolto in operazioni di trasferimenti di petrolio da nave a nave.
69.	PAEKMA SHIPPING CO	Care of First Oil JV Co Ltd	Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana PAEK MA, coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a metà gennaio 2018.
70.	PHYONGCHON SHIPPING & MARINE	PHYONGCHON SHIPPING AND MARINE	Otan-dong, Chung-guyok, Pyongyang, RPDC	30.3.2018	Proprietario registrato della petroliera nordcoreana JI SONG 6, che si ritiene coinvolta in operazioni di trasferimento di petrolio da nave a nave a fine gennaio 2018. La società è anche proprietaria delle navi JI SONG 8 e WOORY STAR.



	Nome	Pseudonimi	Ubicazione	Data di designazione	Altre informazioni
71.	PRO-GAIN GROUP CORPORATION		Le Sanaale Complex, Ground Floor, Vaea Street, Saleufi, Apia, Samoa	30.3.2018	Società di proprietà o sotto il controllo di Tsang Yung Yuan e coinvolta in trasferimenti illeciti di carbone della RPDC.
72.	SHANGHAI DONGFENG SHIPPING CO LTD		Room 601, 433, Chifeng Lu, Hongkou Qu, Shanghai, 200083, Cina	30.3.2018	Proprietario registrato, armatore e gestore commerciale della nave DONG FENG 6 che l'11 luglio 2017 ha caricato carbone a Hamhung (RPDC) in vista dell'esportazione, in violazione delle sanzioni ONU.
73.	SHEN ZHONG INTERNATIONAL SHIPPING	沈忠國際海運有限公司	Unit 503, 5th Floor, Silvercord Tower 2, 30, Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale delle navi HAO FAN 2 e HAO FAN 6 battenti bandiera di Saint Kitts e Nevis. La HAO FAN 6 ha caricato carbone a Nampo (RPDC) il 27 agosto 2017. La HAO FAN 2 ha caricato carbone nordcoreano a Nampo (RPDC) il 3 giugno 2017.
74.	WEIHAI WORLD-SHIPING FREIGHT		419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Cina	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della XIN GUANG HAI, nave che ha caricato carbone a Taean (RPDC) il 27 ottobre 2017. Era previsto che arrivasse a Cam Pha (Vietnam) il 14 novembre 2017, ma non vi è giunta ed è arrivata invece a Port Klang (Malaysia) il 18 dicembre 2017.
75.	YUK TUNG ENERGY PTE LTD		17-22, UOB Plaza 2, Raffles Place, Singapore 048624, Singapore	30.3.2018	Armatore e gestore commerciale della YUK TUNG, che ha effettuato trasferimenti da nave a nave di prodotti petroliferi raffinati.»



- 2) Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «A. Navi la cui bandiera è stata dismessa»

«1. **Nome:** ASIA Bridge 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8916580

2. **Nome:** XIN GUANG HAI

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9004700

3. **Nome:** HUA FU

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9020003

4. **Nome:** YUK TUNG

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9030591

5. **Nome:** KOTI

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9417115

6. **Nome:** DONG FENG 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9008201

7. **Nome:** HAO FAN 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8747604

8. **Nome:** HAO FAN 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8628597

9. **Nome:** JIN HYE


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8518572

10. **Nome:** FAN KE

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8914934



11. **Nome:** WAN HENG 11

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8791667

12. **Nome:** MIN NING DE YOU 078

*Informazioni aggiuntive*

IMO: non esiste»

3) Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «D. Navi a cui è vietato l'ingresso nei porti»:

«9. **Nome:** CHON MYONG 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8712362

10. **Nome:** AN SAN 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7303803

11. **Nome:** YU PHYONG 5

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8605026

12. **Nome:** SAM JONG 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8405311

13. **Nome:** SAM JONG 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7408873

14. **Nome:** SAM MA 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8106496

15. **Nome:** YU JONG 2


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8604917

16. **Nome:** PAEK MA

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066978



17. **Nome:** JI SONG 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8898740

18. **Nome:** CHON MA SAN

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8660313

19. **Nome:** NAM SAN 8

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8122347

20. **Nome:** YU SON

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8691702

21. **Nome:** WOORY STAR

*Informazioni aggiuntive*

1 8408595

22. **Nome:** ASIA Bridge 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8916580

23. **Nome:** XIN GUANG HAI

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9004700

24. **Nome:** HUA FU

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9020003

25. **Nome:** YUK TUNG


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9030591

26. **Nome:** KOTI

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9417115



27. **Nome:** DONG FENG 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9008201

28. **Nome:** HAO FAN 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8747604

29. **Nome:** HAO FAN 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8628597

30. **Nome:** JIN HYE

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8518572

31. **Nome:** FAN KE

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8914934

32. **Nome:** WAN HENG 11

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8791667

33. **Nome:** MIN NING DE YOU 078

*Informazioni aggiuntive*

IMO: non esiste»

- 4) Le navi seguenti sono aggiunte all'elenco delle navi soggette alle misure restrittive di cui all'allegato IV della decisione (PESC) 2016/849 sotto la rubrica «E. Navi a cui si applica il congelamento dei beni»

«1. **Nome:** CHON MYONG 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8712362

2. **Nome:** AN SAN 1


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7303803

3. **Nome:** YU PHYONG 5

*Informazioni aggiuntive*

1 8605026



4. **Nome:** SAM JONG 1

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8405311

5. **Nome:** SAM JONG 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 7408873

6. **Nome:** SAM MA 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8106496

7. **Nome:** YU JONG 2

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8604917

8. **Nome:** PAEK MA

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066978

9. **Nome:** JI SONG 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8898740

10. **Nome:** CHON MA SAN

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8660313

11. **Nome:** NAM SAN 8

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8122347

12. **Nome:** YU SON


*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8691702

13. **Nome:** WOORY STAR

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8408595



14. **Nome:** JI SONG 8

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 8503228

15. **Nome:** HAP JANG GANG 6

*Informazioni aggiuntive*

IMO: 9066540»

**18CE1166**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/552 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2018

**che aggiorna i riferimenti di cui alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio ai codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup> ha istituito una nomenclatura delle merci, la nomenclatura combinata, per soddisfare le esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell'Unione e di altre politiche dell'Unione in materia di importazione ed esportazione di merci.
- (2) I prodotti cui si applicano le disposizioni della direttiva 2003/96/CE sono descritti mediante riferimenti ai codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) In conformità delle modifiche dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/1987, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione <sup>(4)</sup>, i codici della nomenclatura combinata per taluni prodotti di cui alla direttiva 2003/96/CE sono stati sostituiti da nuovi codici.
- (4) È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti a taluni codici utilizzati nella direttiva 2003/96/CE al fine di garantire che i prodotti in questione siano descritti dai nuovi codici della nomenclatura combinata, aggiornata mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925.
- (5) La decisione di aggiornare i riferimenti a taluni codici della nomenclatura combinata non deve comportare modifiche delle aliquote minime d'imposta applicate nella predetta direttiva, né aggiunte o soppressioni di prodotti energetici ed elettricità.
- (6) È pertanto opportuno modificare la direttiva 2003/96/CE come segue.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I riferimenti contenuti nella direttiva 2003/96/CE a taluni codici della nomenclatura combinata del regolamento (CE) n. 2031/2001 sono aggiornati in riferimento ai corrispondenti codici di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925:


- (1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;

<sup>(1)</sup> GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.


<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 282 del 31.10.2017, pag. 1).



- (2) all'articolo 16, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
- a) al primo comma, secondo trattino, il codice «3824 90 55» è sostituito dal codice «3824 99 55»;
  - b) al primo comma, secondo trattino, i codici «3824 90 80 a 3824 90 99» sono sostituiti dai codici «3824 99 80, 3824 99 85, 3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;
  - c) al secondo comma, il codice «2851 00 10» è sostituito dal codice «2853 90 10»;
- (3) all'articolo 20, paragrafo 1, i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
- a) alla lettera c), prima frase, i codici «2710 11 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 12 a 2710 19 68 e 2710 20 a 2710 20 39 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86).»;
  - b) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 21» è sostituito dal codice «2710 12 21»;
  - c) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 11 25» è sostituito dal codice «2710 12 25»;
  - d) alla lettera c), seconda frase, il codice «2710 19 29» è sostituito dai codici «2710 19 29 e 2710 20 90 (solo per i prodotti di cui meno del 90 % in volume (incluse le perdite) distilla a 210 °C e il 65 % o più in volume (incluse le perdite) distilla a 250 °C secondo il metodo ISO 3405 (equivalente al metodo ASTM D 86))»;
  - e) alla lettera h), il codice «3824 90 99» è sostituito dai codici «3824 99 86, 3824 99 92 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3824 99 93, 3824 99 96 (escluse le preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi e solventi e diluenti composti inorganici, per vernici e prodotti simili), 3826 00 10 e 3826 00 90»;
- (4) all'allegato I i riferimenti a taluni codici sono aggiornati come segue:
- a) la tabella A è aggiornata come segue:
    - i) il codice «2710 11 31» è sostituito dal codice «2710 12 31»;
    - ii) il codice «2710 11 41» è sostituito dal codice «2710 12 41»;
    - iii) il codice «2710 11 45» è sostituito dal codice «2710 12 45»;
    - iv) il codice «2710 11 49» è sostituito dal codice «2710 12 49»;
    - v) il codice «2710 11 51» è sostituito dal codice «2710 12 51»;
    - vi) il codice «2710 11 59» è sostituito dal codice «2710 12 59»;
    - vii) i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».
  - b) Alla tabella B i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19».
  - c) La tabella C è aggiornata come segue:
    - i) i codici «2710 19 41 a 2710 19 49» sono sostituiti dai codici «2710 19 43 a 2710 19 48 e 2710 20 11 a 2710 20 19»;
    - ii) i codici «2710 19 61 a 2710 19 69» sono sostituiti dai codici «2710 19 62 a 2710 19 68 e 2710 20 31 a 2710 20 39».



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 15 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

**18CE1167**



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/553 DELLA COMMISSIONE**  
**del 3 aprile 2018**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

<sup>(1)</sup> GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Stephen QUEST

*Direttore generale*


*Direzione generale della Fiscalità e unione doganale*




## ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo costituito da due tubi tenuti insieme da morsetti, della lunghezza totale di circa 150 cm e con un diametro di tubo di circa 0,8 cm. I tubi sono saldati e realizzati in lega di alluminio.</p> <p>L'articolo è destinato ad essere utilizzato nei veicoli a motore per trasportare il liquido di raffreddamento dal motore allo scambiatore di calore posto sotto il cruscotto del veicolo.</p> <p>Cfr. pagina (*)</p>	7608 20 20	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7608, 7608 20 e 7608 20 20.</p> <p>La classificazione nel codice NC 8415 90 00 come parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, nel codice NC 8419 90 85 come altre parti di apparecchi e dispositivi per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura o nel codice NC 8708 91 99 come parti di radiatori di veicoli a motore è esclusa in quanto, sulla base delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo non può essere considerato come destinato esclusivamente o principalmente a tali articoli (cfr. la nota 2 b) della sezione XVI e la nota 3 della sezione XVII).</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 7608 20 20 come tubi di alluminio, di leghe di alluminio, saldati.</p>

(\*) L'immagine è fornita a scopo puramente informativo.



18CE1168



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/554 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio <sup>(2)</sup>, del 13 maggio 2013, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) Il 10 giugno 2017 un produttore esportatore cinese ha chiesto alla Commissione di modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 affinché vi sia indicato il nome completo in lingua inglese della società così come figura sulla sua licenza commerciale. Visti gli elementi di prova presentati, la Commissione ha accettato tale richiesta.
- (3) In considerazione di quanto precede, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 412/2013.
- (4) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1


L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto nel paragrafo 1 e fabbricato dalle società in appresso è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Hunan Hualian China Industry Co., Ltd Hunan Hualian Ebillion China Industry Co., Ltd Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd	18,3	B349
Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd	13,1	B350
CHL Porcelain Industries Ltd	23,4	B351
Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd Shandong Silver Phoenix Co., Ltd Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd	17,6	B352

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese (GUL 131 del 15.5.2013, pag. 1).



Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd	22,9	B353
Società elencate nell'allegato I	17,9	
Tutte le altre società	36,1	B999»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1169



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/555 DELLA COMMISSIONE****del 9 aprile 2018****relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2019, il 2020 e il 2021, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1213/2008 <sup>(2)</sup> della Commissione ha istituito un primo programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011. Il programma è continuato nel quadro di successivi regolamenti della Commissione, il più recente dei quali è il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (2) Nell'Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da trenta/quaranta prodotti alimentari. Dato che l'utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell'arco di vari cicli triennali per permettere di valutare l'esposizione dei consumatori e l'applicazione della normativa dell'Unione.
- (3) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato una relazione scientifica sulla valutazione del progetto del programma di controllo degli antiparassitari e ha concluso che, selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui (LMR) superiore all'1 % con un margine di errore dello 0,75 % <sup>(4)</sup>. La raccolta di questi campioni dovrebbe essere ripartita tra gli Stati membri a seconda del numero di abitanti, con un minimo di 12 campioni l'anno per ciascun prodotto.
- (4) Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell'Unione.
- (5) Orientamenti sulle «Procedure di controllo analitico della qualità e di convalida per le analisi dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi» (*Analytical quality control and validation procedures for pesticide residues analysis in food and feed*) sono pubblicati sul sito web della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (6) Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda altre sostanze attive, metaboliti e/o prodotti di degradazione o di reazione, tali composti dovrebbero essere comunicati separatamente, se misurati individualmente.
- (7) Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità hanno concordato misure di esecuzione sulla trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri, come la «Descrizione standardizzata del campione» (SSD - Standard Sample Description) <sup>(6)</sup> <sup>(7)</sup> per la comunicazione dei risultati delle analisi dei residui di antiparassitari.

<sup>(1)</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1213/2008 della Commissione, del 5 dicembre 2008, relativo ad un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale per il periodo 2009, 2010 e 2011 destinato a garantire il rispetto dei limiti massimi e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari su e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 9).


<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 della Commissione, del 6 aprile 2017, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2018, il 2019 e il 2020, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 12).

<sup>(4)</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Programma di controllo degli antiparassitari: valutazione del progetto» (*Pesticide Monitoring Program: Design Assessment*). EFSA Journal 2015;13(2):4005.

<sup>(5)</sup> Documento n. SANTÉ/11813/2017 [https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides\\_mrl\\_guidelines\\_wrkdoc\\_2017-11813.pdf](https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/pesticides_mrl_guidelines_wrkdoc_2017-11813.pdf) nella versione più recente.

<sup>(6)</sup> Standard Sample Description per prodotti alimentari e mangimi (EFSA Journal 2010; 8(1): 1457).

<sup>(7)</sup> Utilizzo della Standard Sample Description ver. 2.0 (SSD) dell'EFSA per la comunicazione di dati sul controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari e nei mangimi conformemente al regolamento (CE) n. 396/2005 (Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2015: EN-918).



- (8) Per le procedure di campionamento dovrebbe essere applicata la direttiva 2002/63/CE della Commissione <sup>(1)</sup>, che comprende i metodi e le procedure di campionamento raccomandati dalla commissione del Codex Alimentarius.
- (9) È necessario che sia verificato il rispetto dei livelli massimi di residui relativi agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini fissati all'articolo 10 della direttiva 2006/141/CE <sup>(2)</sup> della Commissione e all'articolo 7 della direttiva 2006/125/CE <sup>(3)</sup> della Commissione, tenendo conto unicamente delle definizioni di residui contenute nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per quanto riguarda le metodiche monoresiduo, gli Stati membri possono ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti.
- (11) È opportuno che gli Stati membri trasmettano entro il 31 agosto di ogni anno le informazioni relative all'anno civile precedente.
- (12) Onde evitare qualsiasi confusione derivante da una sovrapposizione di programmi pluriennali consecutivi, è opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 ai fini della certezza del diritto. Esso dovrebbe tuttavia continuare ad essere applicato ai campioni esaminati nel 2018.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli Stati membri prelevano e analizzano, nel corso degli anni 2019, 2020 e 2021, campioni delle combinazioni di antiparassitari/prodotti figuranti nell'allegato I.

Il numero di campioni di ciascun prodotto, compresi gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e i prodotti dell'agricoltura biologica, è quello stabilito nell'allegato II.

#### Articolo 2

1. Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso.

La procedura di campionamento, compreso il numero di unità, è conforme a quanto disposto dalla direttiva 2002/63/CE.

2. Tutti i campioni, compresi quelli degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, sono analizzati per individuare gli antiparassitari indicati nell'allegato I, in base alle definizioni di residui di cui al regolamento (CE) n. 396/2005.

3. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, i campioni sono valutati per i prodotti pronti per il consumo o ricostituiti in base alle istruzioni dei fabbricanti, tenendo conto degli LMR fissati nelle direttive 2006/125/CE e 2006/141/CE. Se tali alimenti possono essere consumati sia come sono venduti sia ricostituiti, i risultati sono comunicati relativamente al prodotto non ricostituito così come è messo in vendita.

#### Articolo 3


Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nel 2019, 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 agosto 2020, 2021 e 2022. Tali risultati sono comunicati conformemente alla Standard Sample Description (SSD).

Qualora la definizione del residuo di un antiparassitario comprenda più di un composto (sostanza attiva e/o metabolita o prodotto di degradazione o reazione), gli Stati membri comunicano i risultati delle analisi in base alla definizione completa del residuo. Inoltre, se misurati individualmente, i risultati di tutti gli analiti che sono parte della definizione del residuo sono trasmessi separatamente.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/63/CE della Commissione, dell'11 luglio 2002, che stabilisce metodi comunitari di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE (GU L 187 del 16.7.2002, pag. 30).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).



*Articolo 4*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/660 è abrogato.

Tuttavia, per quanto riguarda i campioni esaminati nel 2018, esso continua ad applicarsi fino al 1° settembre 2019.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Parte A: prodotti di origine vegetale <sup>(1)</sup> da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021.**

2019	2020	2021
(c)	(a)	(b)
Mele <sup>(2)</sup>	Arance <sup>(2)</sup>	Uve da tavola <sup>(2)</sup>
Fragole <sup>(2)</sup>	Pere <sup>(2)</sup>	Banane <sup>(2)</sup>
Pesche, comprese le pesche noci e ibridi simili <sup>(2)</sup>	Kiwi <sup>(2)</sup>	Pompelmi <sup>(2)</sup>
Vino (rosso o bianco) da uve (in mancanza di fattori di trasformazione specifici per il vino, può essere applicato un fattore standard pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione utilizzati per il vino nella relazione di sintesi nazionale).	Cavolfiori <sup>(2)</sup>	Melanzane <sup>(2)</sup>
Lattughe <sup>(2)</sup>	Cipolle <sup>(2)</sup>	Cavoli broccoli <sup>(2)</sup>
Cavoli cappucci <sup>(2)</sup>	Carote <sup>(2)</sup>	Meloni <sup>(2)</sup>
Pomodori <sup>(2)</sup>	Patate <sup>(2)</sup>	Funghi coltivati <sup>(2)</sup>
Spinaci <sup>(2)</sup>	Fagioli (secchi) <sup>(2)</sup>	Peperoni <sup>(2)</sup>
Chicchi di avena <sup>(3) (4)</sup>	Chicchi di segale <sup>(4)</sup>	Chicchi di frumento <sup>(4)</sup>
Chicchi d'orzo <sup>(4) (5)</sup>	Riso bruno (riso semigreggio), definito come riso in seguito all'asportazione delle glumelle dal risone <sup>(6)</sup>	Olio di oliva vergine (in mancanza di un fattore di trasformazione specifico per l'olio, può essere applicato un fattore standard pari a 5 per le sostanze liposolubili, tenendo conto di una resa standard della produzione di olio d'oliva del 20 % della raccolta delle olive; per le sostanze non liposolubili può essere utilizzato un fattore standard di trasformazione pari a 1. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare i fattori di trasformazione nella relazione di sintesi nazionale).


**Parte B: prodotti di origine animale <sup>(1)</sup> da sottoporre a campionamento nel 2019, 2020 e 2021.**

2019	2020	2021
(e)	(f)	(d)
Latte vaccino <sup>(7)</sup>	Grasso di pollame <sup>(2)</sup>	Grasso bovino <sup>(2)</sup>
Grasso suino <sup>(2)</sup>	Grasso ovino <sup>(2)</sup>	Uova di gallina <sup>(2) (8)</sup>




**Parte C: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine vegetale**

	2019	2020	2021	Osservazioni
2,4-D	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su arance, cavolfiori, riso bruno e fagioli secchi; nel 2021 in e su pompelmi, uve da tavola, melanzane e cavoli broccoli.
2-Fenilfenolo	(c)	(a)	(b)	
Abamectina	(c)	(a)	(b)	
Acefato	(c)	(a)	(b)	
Acetamiprid	(c)	(a)	(b)	
Acrinatrìn	(c)	(a)	(b)	
Aldicarb	(c)	(a)	(b)	
Aldrin e dieldrin	(c)	(a)	(b)	
<b>Ametoctradin</b>	(c)	(a)	(b)	
Azinfos-metile	(c)	(a)	(b)	
Azossistrobina	(c)	(a)	(b)	
Bifentrin	(c)	(a)	(b)	
Bifenil	(c)	(a)	(b)	
Bitertanolo	(c)	(a)	(b)	
Boscalid	(c)	(a)	(b)	
Ione bromuro	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su riso bruno; nel 2021 in e su peperoni dolci.
Bromopropilato	(c)	(a)	(b)	
Bupirimato	(c)	(a)	(b)	
Buprofezin	(c)	(a)	(b)	
Captano	(c)	(a)	(b)	
Carbaril	(c)	(a)	(b)	
Carbendazim e benomil	(c)	(a)	(b)	
Carbofuran	(c)	(a)	(b)	
Clorantraniliprole	(c)	(a)	(b)	
Clorfenapir	(c)	(a)	(b)	




	2019	2020	2021	Osservazioni
Cloromequat	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su pomodori e avena; nel 2020 in e su carote, pere, segale e riso bruno; nel 2021 in e su melanzane, uve da tavola, funghi coltivati e frumento.
Clorotalonil	(c)	(a)	(b)	
Clorprofam	(c)	(a)	(b)	
Clorpirifos	(c)	(a)	(b)	
Clorpirifos metile	(c)	(a)	(b)	
Clofentezina	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Clotianidin	(c)	(a)	(b)	
<b>Ciazofamid</b>	(c)	(a)	(b)	
Ciflutrin	(c)	(a)	(b)	
Cimoxanil	(c)	(a)	(b)	
Cipermetrina	(c)	(a)	(b)	
Ciproconazolo	(c)	(a)	(b)	
Ciprodinil	(c)	(a)	(b)	
Ciromazina	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su lattughe e pomodori; nel 2020 in e su patate, cipolle e carote; nel 2021 in e su melanzane, peperoni dolci, meloni e funghi coltivati.
Deltametrina	(c)	(a)	(b)	
Diazinone	(c)	(a)	(b)	
Diclorvos	(c)	(a)	(b)	
Dicloran	(c)	(a)	(b)	
Dicofol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Dietofencarb	(c)	(a)	(b)	
Difenoconazolo	(c)	(a)	(b)	
Diflubenzurone	(c)	(a)	(b)	
Dimetoato	(c)	(a)	(b)	
Dimetomorf	(c)	(a)	(b)	
Diniconazolo	(c)	(a)	(b)	
Difenilammia	(c)	(a)	(b)	



	2019	2020	2021	Osservazioni
Ditianon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele e pesche; nel 2020 in e su pere e riso bruno; nel 2021 in e su uve da tavola.
Ditiocarbammati	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli cappucci, olio d'oliva, vino e cipolle.
Dodina	(c)	(a)	(b)	
<b>Emamectina benzoato B1a, espressa in emamectina</b>	(c)	(a)	(b)	
Endosulfan	(c)	(a)	(b)	
EPN	(c)	(a)	(b)	
Eposiconazolo	(c)	(a)	(b)	
Etefon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere; nel 2021 in e su peperoni dolci, frumento e uve da tavola.
Etion	(c)	(a)	(b)	
Etirimol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Etofenprox	(c)	(a)	(b)	
<b>Etozazole</b>	(c)	(a)	(b)	
Famoxadone	(c)	(a)	(b)	
Fenamidone	(c)	(a)	(b)	
Fenamifos	(c)	(a)	(b)	
Fenarimol	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenazaquin	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Fenbuconazolo	(c)	(a)	(b)	
Fenbutatin ossido	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, fragole, pesche, pomodori e vino; nel 2020 in e su arance e pere; nel 2021 in e su melanzane, pompelmi, peperoni dolci e uve da tavola.
Fenexamid	(c)	(a)	(b)	
Fenitrothion	(c)	(a)	(b)	
Fenoxicarb	(c)	(a)	(b)	
Fenpropatrin	(c)	(a)	(b)	



	2019	2020	2021	Osservazioni
Fenpropidin	(c)	(a)	(b)	
Fenpropimorf	(c)	(a)	(b)	
Fenpirossimato	(c)	(a)	(b)	
Fention	(c)	(a)	(b)	
Fenvalerato	(c)	(a)	(b)	
Fipronil	(c)	(a)	(b)	
Fonicamid	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su mele, pesche, spinaci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su patate, pere, riso bruno e segale; nel 2021 in e su melanzane, uve da tavola, pompelmi, meloni, peperoni dolci e frumento.
Fluazifop-P	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli cappucci, lattughe, spinaci e pomodori; nel 2020 in e su cavolfiori, fagioli secchi, patate e carote; nel 2021 in e su melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.
Flubendiamide	(c)	(a)	(b)	
Fludioxonil	(c)	(a)	(b)	
Flufenoxuron	(c)	(a)	(b)	
Fluopicolide	(c)	(a)	(b)	
Fluopyram	(c)	(a)	(b)	
Fluquinconazolo	(c)	(a)	(b)	
Flusilazolo	(c)	(a)	(b)	
Flutriafol	(c)	(a)	(b)	
<b>Fluxapyroxad</b>	(c)	(a)	(b)	
Folpet	(c)	(a)	(b)	
Formentanato	(c)	(a)	(b)	
Fostiazato	(c)	(a)	(b)	
Glifosato	(c)	(a)	(b)	
Alossifop incluso alossifop-P	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole e cavoli cappucci; nel 2020 in e su fagioli secchi; nel 2021 in e su cavoli broccoli, pompelmi, peperoni dolci e frumento.
Esaconazolo	(c)	(a)	(b)	
Exitiazox	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Imazalil	(c)	(a)	(b)	



	2019	2020	2021	Osservazioni
Imidacloprid	(c)	(a)	(b)	
Indoxacarb	(c)	(a)	(b)	
Iprodione	(c)	(a)	(b)	
Iprovalicarb	(c)	(a)	(b)	
Isocarbofos	(c)	(a)	(b)	
Isoprotiolano		(a)		Da analizzare nel 2020 solo in e su riso bruno. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2019 e nel 2021.
Kresoxim-metile	(c)	(a)	(b)	
Lambda-cialotrina	(c)	(a)	(b)	
Linuron	(c)	(a)	(b)	
Lufenurone	(c)	(a)	(b)	
Malation	(c)	(a)	(b)	
Mandipropamide	(c)	(a)	(b)	
Mepanipirim	(c)	(a)	(b)	
Mepiquat	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su orzo e avena; nel 2020 in e su pere, segale e riso bruno; nel 2021 in e su funghi coltivati e frumento.
Metalaxil e metalaxil-M	(c)	(a)	(b)	
Metamidofos	(c)	(a)	(b)	
Metidation	(c)	(a)	(b)	
Metiocarb	(c)	(a)	(b)	
Metomil	(c)	(a)	(b)	
Metossifenozone	(c)	(a)	(b)	
<b>Metrafenone</b>	(c)	(a)	(b)	
Monocrotofos	(c)	(a)	(b)	
Miclobutanil	(c)	(a)	(b)	
Oxadixil	(c)	(a)	(b)	
Oxamil	(c)	(a)	(b)	
Ossidemeton-metile	(c)	(a)	(b)	
Paclobutrazolo	(c)	(a)	(b)	
Paration	(c)	(a)	(b)	




	2019	2020	2021	Osservazioni
Paration metile	(c)	(a)	(b)	
Penconazolo	(c)	(a)	(b)	
Pencicuron	(c)	(a)	(b)	
Pendimetalin	(c)	(a)	(b)	
Permetrina	(c)	(a)	(b)	
Fosmet	(c)	(a)	(b)	
Pirimicarb	(c)	(a)	(b)	
Pirimifos-metile	(c)	(a)	(b)	
Procimidone	(c)	(a)	(b)	
Profenofos	(c)	(a)	(b)	
Propamocarb	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su fragole, cavoli cappucci, spinaci, lattughe, pomodori e orzo; nel 2020 in e su carote, cavolfiori, cipolle e patate; nel 2021 in e su uve da tavola, meloni, melanzane, cavoli broccoli, peperoni dolci e frumento.
Propargite	(c)	(a)	(b)	
Propiconazolo	(c)	(a)	(b)	
Propizamide	(c)	(a)	(b)	
Prosulfocarb	(c)	(a)	(b)	
Protioconazolo	(c)	(a)	(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, pomodori, avena e orzo; nel 2020 in e su carote, cipolle, segale e riso bruno; nel 2021 in e su peperoni dolci e frumento.
Pimetrozina	(c)		(b)	Da analizzare nel 2019 solo in e su cavoli cappucci, lattughe, fragole, spinaci e pomodori. La sostanza non è da analizzare in o su nessun prodotto nel 2020; da analizzare nel 2021 in e su melanzane, meloni e peperoni dolci.
Piraclostrobin	(c)	(a)	(b)	
Piridaben	(c)	(a)	(b)	
Pirimetanil	(c)	(a)	(b)	
Piriproxifen	(c)	(a)	(b)	
Quinoxifen	(c)	(a)	(b)	
Spinosad	(c)	(a)	(b)	
Spirodiclofen	(c)	(a)	(b)	
Spiromesifen	(c)	(a)	(b)	



	2019	2020	2021	Osservazioni
Spiroxamina	(c)	(a)	(b)	
<b>Spirotetrammato</b>	(c)	(a)	(b)	
Tau-fluvalinato	(c)	(a)	(b)	
Tebuconazolo	(c)	(a)	(b)	
Tebufenozide	(c)	(a)	(b)	
Tebufenpirad	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Teflubenzurone	(c)	(a)	(b)	
Teflutrin	(c)	(a)	(b)	
Terbutilazina	(c)	(a)	(b)	
Tetraconazolo	(c)	(a)	(b)	
Tetradifon	(c)	(a)	(b)	Da analizzare in e su tutti i prodotti elencati, eccetto i cereali.
Tiabendazolo	(c)	(a)	(b)	
Tiaclopid	(c)	(a)	(b)	
Tiametoxam	(c)	(a)	(b)	
Tiofanato metile	(c)	(a)	(b)	
Tolclofos-metile	(c)	(a)	(b)	
Triadimefon	(c)	(a)	(b)	
Triadimenol	(c)	(a)	(b)	
Tiodicarb	(c)	(a)	(b)	
Triazofos	(c)	(a)	(b)	
Triflossistrobina	(c)	(a)	(b)	
Triflumuron	(c)	(a)	(b)	
Vinclozolina	(c)	(a)	(b)	


**Parte D: combinazioni di antiparassitario/prodotto da monitorare nei/sui prodotti di origine animale**

	2019	2020	2021	Osservazioni
Aldrin e dieldrin	(e)	(f)	(d)	
Bifentrin	(e)	(f)	(d)	
Clordano	(e)	(f)	(d)	



	2019	2020	2021	Osservazioni
Clorpirifos	(e)	(f)	(d)	
Clorpirifos metile	(e)	(f)	(d)	
Cipermetrina	(e)	(f)	(d)	
DDT	(e)	(f)	(d)	
Deltametrina	(e)	(f)	(d)	
Diazinone	(e)	(f)	(d)	
Endosulfan	(e)	(f)	(d)	
Famoxadone	(e)	(f)	(d)	
Fenvalerato	(e)	(f)	(d)	
<b>Fipronil</b>	(e)	(f)	(d)	
<b>Glifosato</b>	(e)	(f)	(d)	
Eptacloro	(e)	(f)	(d)	
Esaclorobenzene	(e)	(f)	(d)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero alfa	(e)	(f)	(d)	
Esaclorocicloesano (HCH), isomero beta	(e)	(f)	(d)	
Indoxacarb	(e)			Da analizzare nel 2019 solo nel e sul latte.
Lindano	(e)	(f)	(d)	
Metossicloro	(e)	(f)	(d)	
Paration	(e)	(f)	(d)	
Permetrina	(e)	(f)	(d)	
Pirimifos-metile	(e)	(f)	(d)	

- (1) Per le materie prime da analizzare, le parti dei prodotti a cui si applicano gli LMR devono essere analizzate per il prodotto principale del gruppo o del sottogruppo quale figurante nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 salvo indicazione contraria.
- (2) Si devono analizzare prodotti non trasformati. In caso di prodotti congelati deve essere indicato un fattore di trasformazione, se del caso. In mancanza di un fattore di trasformazione specifico può essere applicato un fattore standard pari a 1.
- (3) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di avena la parte del numero di campioni di chicchi di avena richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi d'orzo con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi di avena e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi d'orzo.
- (4) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi di segale, frumento, avena od orzo è possibile analizzare la farina integrale di segale, frumento, avena od orzo indicando un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 1.
- (5) In mancanza di un numero sufficiente di campioni di chicchi d'orzo la parte del numero di campioni di chicchi d'orzo richiesti che non è stato possibile prelevare può essere aggiunta al numero di campioni di chicchi di avena con la conseguente riduzione del numero di campioni di chicchi d'orzo e un numero proporzionalmente maggiore di campioni di chicchi di avena.
- (6) Se del caso, è possibile analizzare anche grani di riso brillato. È necessario comunicare all'EFSA se si è analizzato il riso semigreggio o il riso brillato. Se si è analizzato il riso brillato è necessario indicare un fattore di trasformazione. In mancanza di fattori di trasformazione specifici può essere applicato un fattore standard pari a 0,5.
- (7) Deve essere analizzato il latte fresco (non trasformato) compreso il latte congelato, riscaldato, pastorizzato, sterilizzato o filtrato.
- (8) Devono essere analizzate uova intere senza il guscio.



## ALLEGATO II

**Numero dei campioni di cui all'articolo 1**

- 1) Il numero di campioni che ciascuno Stato membro deve prelevare per ciascun prodotto e analizzare per individuare gli antiparassitari elencati nell'allegato I è indicato nella tabella riportata al punto 5).
- 2) Oltre ai campioni prescritti in base alla tabella riportata al punto 5), nel 2019 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini diversi dalle formule per lattanti, dalle formule di proseguimento e dagli alimenti per bambini a base di cereali.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2020 ciascuno Stato membro deve prelevare e analizzare cinque campioni di formule per lattanti e cinque campioni di formule di proseguimento.

Oltre ai campioni prescritti in conformità a tale tabella, nel 2021 ciascuno Stato membro preleva e analizza dieci campioni di alimenti per bambini a base di cereali.


- 3) In conformità alla tabella riportata al punto 5), i campioni di prodotti dell'agricoltura biologica vanno prelevati, se disponibili, in proporzione alla quota di mercato di tali prodotti in ciascuno Stato membro, con un minimo di 1.
- 4) Gli Stati membri che applicano metodi multiresiduo possono utilizzare metodi di screening qualitativi per il 15 % al massimo dei campioni da prelevare e analizzare in conformità alla tabella riportata al punto 5). Se uno Stato membro utilizza metodi di screening qualitativi, il resto dei campioni va analizzato con metodi multiresiduo quantitativi.

Se i risultati dello screening qualitativo sono positivi, gli Stati membri applicano un metodo meta-abituale per quantificare i risultati.

- 5) Numero minimo di campioni per Stato membro per prodotto:

Stato membro	Campioni	Stato membro	Campioni
BE	12	LU	12
BG	12	HU	12
CZ	12	MT	12
DK	12	NL	18
DE	97	AT	12
EE	12	PL	47
EL	12	PT	12
ES	50	RO	20
FR	71	SI	12
IE	12	SK	12
IT	69	FI	12
CY	12	SE	12
LV	12	UK	71
LT	12	HR	12

**NUMERO COMPLESSIVO DI CAMPIONI: 683**



**DECISIONE (UE) 2018/556 DELLA COMMISSIONE****del 25 agosto 2017****relativa all'aiuto di Stato SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) cui la Polonia ha dato esecuzione a favore di Autostrada Wielkopolska SA***[notificata con il numero C(2017) 5818]***(Il testo in lingua polacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Con messaggio di posta elettronica del 31 agosto 2012, protocollato nella stessa data, la Polonia ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), un aiuto di Stato sotto forma di compensazione finanziaria a favore di Autostrada Wielkopolska SA («Autostrada Wielkopolska»). La misura è stata protocollata come caso di aiuto di Stato con il numero SA.35356.
- (2) Con lettera del 26 ottobre 2012, la Commissione ha chiesto un supplemento di informazioni circa la misura notificata. Con lettera del 28 novembre 2012 la Polonia ha fornito le informazioni richieste.
- (3) Con lettera del 29 gennaio 2013, la Commissione ha informato la Polonia che avrebbe trasferito il caso al registro dei casi non notificati (casi NN), poiché la compensazione notificata alla Commissione era già stata concessa. Inoltre, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni. Con lettere del 18 febbraio e del 16 aprile 2013 la Polonia ha fornito le informazioni richieste.
- (4) L'11 luglio 2013 si è tenuto un incontro tra la Commissione e la Polonia per discutere della misura, dopodiché con lettera del 22 agosto 2013 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che sono state fornite dalla Polonia con lettera del 20 settembre 2013.
- (5) Con lettera del 25 giugno 2014, la Commissione ha comunicato alla Polonia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE in relazione alla misura notificata.
- (6) Con lettera del 5 settembre 2014, la Polonia ha trasmesso i propri commenti sulla decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.
- (7) La decisione della Commissione di avviare il procedimento di indagine formale è stata pubblicata il 20 settembre 2014 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura.
- (8) Il 7 ottobre 2014, la Commissione ha ricevuto le osservazioni di Autostrada Wielkopolska e le ha trasmesse alla Polonia con lettera del 26 novembre 2014, offrendole l'opportunità di replicare.

<sup>(1)</sup> GU C 328 del 20.9.2014, pag. 12.<sup>(2)</sup> Cfr. nota 1.

- (9) Con lettera del 5 dicembre 2014, la Polonia ha chiesto alla Commissione una traduzione in polacco delle osservazioni di Autostrada Wielkopolska, che la Commissione ha provveduto a fornire con lettera del 23 gennaio 2015.
- (10) La Polonia ha presentato i propri commenti con lettera del 23 febbraio 2015.
- (11) Con lettere del 26 giugno 2015 e del 20 aprile 2016, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive. La Polonia ha risposto alle richieste con lettere del 10 e 17 luglio 2015 e del 18 maggio 2016.
- (12) Il 7 dicembre 2016 si è tenuta una teleconferenza tra i servizi della Commissione e le autorità polacche. Con lettera del 12 maggio 2017, la Commissione ha inviato alla Polonia il progetto di verbale della teleconferenza, chiedendo nel contempo informazioni supplementari.
- (13) La Polonia ha confermato il verbale della teleconferenza e ha fornito informazioni supplementari con lettera del 23 maggio 2017.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

### 2.1. Introduzione

- (14) La misura consiste nella concessione di una compensazione finanziaria da parte della Polonia a favore di Autostrada Wielkopolska <sup>(3)</sup>, titolare della concessione per il tratto dell'autostrada polacca A2 tra Nowy Tomyśl e Konin, a seguito di una modifica legislativa che esonera i veicoli commerciali pesanti dall'obbligo di pagare un pedaggio per l'uso dell'autostrada nel periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011.
- (15) La concessione per la costruzione e la gestione di questo tratto dell'autostrada A2 è stata assegnata a Autostrada Wielkopolska il 10 marzo 1997 a seguito di una procedura di gara pubblica. La convenzione di concessione (in appresso «la convenzione di concessione») è stata firmata dal ministro competente e da Autostrada Wielkopolska il 12 settembre 1997 per un periodo di 40 anni, ossia fino al 10 marzo 2037.
- (16) A norma della convenzione di concessione, Autostrada Wielkopolska si è impegnata a ottenere (assumendosi costi e rischi) finanziamenti esterni per la costruzione, la gestione e la manutenzione del tratto di autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin. In cambio, ad Autostrada Wielkopolska è stato conferito il diritto temporaneo di gestire il tratto di autostrada costruito, ivi compreso il diritto di riscuotere e trattenere i pedaggi pagati da tutti gli utenti per quel tratto <sup>(4)</sup>.
- (17) Agli utenti dell'autostrada si applicavano cinque tariffe di pedaggio, a seconda della categoria del veicolo definita dalla legislazione polacca. A norma della convenzione di concessione, per massimizzare le entrate il titolare della concessione poteva prevedere degli aumenti, senza tuttavia superare le tariffe massime indicate nella tabella 1 che segue.

Tabella 1

#### Tariffe massime di pedaggio secondo l'allegato P della convenzione di concessione (al netto di IVA <sup>(1)</sup>)


	Veicolo di cat. 1	Veicolo di cat. 2	Veicolo di cat. 3	Veicolo di cat. 4	Veicolo di cat. 5
<b>Presso ciascuna delle tre stazioni di riscossione del pedaggio</b>	[...] (*) PLN	[...] PLN	[...] PLN	[...] PLN	[...] PLN

<sup>(1)</sup> Queste tariffe si basano su valori di luglio 1999 e sono soggette ad aumento in base al tasso di inflazione tra luglio 1999 e le rispettive date di entrata in funzione delle singole stazioni di riscossione del pedaggio. Inoltre, dopo l'avvio della riscossione del pedaggio, le tariffe massime di pedaggio sono adeguate ogni anno in base all'indice di inflazione (indice annuale dei prezzi al consumo) e all'indice delle variazioni del tasso di cambio (tra EUR e PLN).

<sup>(\*)</sup> Coperto da segreto professionale.

<sup>(3)</sup> Autostrada Wielkopolska è una società privata la cui attività esclusiva riguarda la costruzione e la gestione del tratto dell'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin. Il principale azionista della società è AWSA Holland I B.V., che detiene il 98,85 % del capitale sociale di Autostrada Wielkopolska. L'unico azionista di AWSA Holland I B.V. è AWSA Holland II B.V., i cui principali azionisti sono Kulczyk Holding SA (registrata a Varsavia, 24,10 % del capitale sociale), Meridiam Infrastructure S.a.r.l (Lussemburgo, 20,12 %), PGE SA (Varsavia, 20,00 %), Strabag AG (Spittal/Drau, 10,12 %), KWM Investment (Vienna, 9,32 %), Bank Zachodni WBK SA (Cracovia, 5,44 %) e TUIR «Warta» SA (Varsavia, 4,81 %).

<sup>(4)</sup> A norma della convenzione di concessione, il titolare della concessione ha innanzi tutto provveduto ad ammodernare il tratto esistente dell'autostrada, lungo 47,7 km (sottosezione I: tra Konin e Wrzesnia) e in seguito ha costruito altri due tratti: tra Poznan e Wrzesnia (sottosezione II - 37,5 km) e tra Nowy Tomyśl e Komorniki (sottosezione III - 50,4 km).



## 2.2. Introduzione del meccanismo di compensazione

- (18) All'atto dell'adesione all'Unione europea nel 2004, la Polonia ha assunto l'obbligo di recepire la direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> nella legislazione polacca. L'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva prevede che «per l'utilizzo di uno stesso tratto stradale non possono essere imposti cumulativamente pedaggi e diritti d'utenza».
- (19) Di conseguenza, nel 2005 il parlamento polacco ha adottato una modifica della legge sulle autostrade a pedaggio e sul Fondo stradale nazionale (in appresso «la legge di modifica») <sup>(6)</sup> intesa a eliminare il doppio pagamento a carico dei veicoli commerciali pesanti <sup>(7)</sup> per l'uso di uno stesso tratto stradale. Quindi, a partire dal 1° settembre 2005 i veicoli commerciali pesanti che pagano la vignetta (carta di pedaggio) per l'uso delle strade nazionali in Polonia sono stati esonerati dai pedaggi autostradali previsti dalle convenzioni di concessione.
- (20) La legge di modifica prevedeva che i vari titolari di concessioni fossero compensati dal Fondo stradale nazionale (in appresso «FSN») per le entrate perse.
- (21) Il metodo di compensazione (i cui principi sono stati stabiliti dal parlamento) si basava sull'introduzione di un pedaggio ombra, ossia un pagamento contrattuale erogato dallo Stato ai titolari delle concessioni per ogni veicolo commerciale pesante che utilizzava un'autostrada a pedaggio.
- (22) Secondo la legge di modifica, i titolari delle concessioni avevano diritto a un rimborso equivalente al 70 % dell'importo ottenuto moltiplicando il numero effettivo di viaggi di veicoli commerciali pesanti sull'autostrada a pedaggio per i pedaggi ombra negoziati con i titolari delle concessioni per i veicoli commerciali pesanti a seconda delle rispettive categorie. La riduzione al 70 % dei pedaggi ombra è stata introdotta per compensare l'aumento atteso, ma non ancora noto, del traffico di veicoli commerciali pesanti dopo il loro esonero dal pagamento del pedaggio.
- (23) Secondo la legge di modifica, il metodo di compensazione e i termini per il rimborso dei fondi dovevano essere specificati in ciascuna convenzione di concessione.
- (24) Nel caso di Autostrada Wielkopolska, a seguito di negoziati il metodo di compensazione e i pedaggi ombra sono stati indicati nell'allegato 6 della convenzione di concessione (in appresso «allegato 6») stipulata il 14 ottobre 2005.

## 2.3. Norme di base per il calcolo della compensazione

- (25) La Polonia ha spiegato che il metodo di compensazione descritto nell'allegato 6, in linea con la legge di modifica, si basava sull'assunto che la situazione finanziaria del titolare della concessione non dovesse cambiare. Questo significa che la situazione finanziaria attesa del titolare della concessione non avrebbe dovuto né migliorare né peggiorare in virtù della compensazione, rispetto a quella che il concessionario avrebbe potuto attendersi appena prima della modifica legislativa (situazione finanziaria «controfattuale»). Secondo la Polonia, si era stabilito che tale obiettivo sarebbe stato rispettato se il tasso di rendimento interno (in appresso TRI <sup>(8)</sup>) dell'investimento di Autostrada Wielkopolska nel tratto pertinente dell'autostrada A2 si fosse mantenuto allo stesso livello su cui si sarebbe attestato appena prima della modifica legislativa (ossia senza le minori entrate dovute alla modifica della legge).
- (26) Le parti hanno inoltre concordato che la compensazione a favore del titolare della concessione sarebbe stata calcolata mediante una procedura in due fasi condotta sulla base di modelli finanziari preparati da un esperto indipendente. I modelli finanziari avrebbero evidenziato l'effettivo flusso di cassa aggiornato e quello previsto (cioè i costi sostenuti e futuri a carico del titolare della concessione e le entrate effettive e previste derivanti dai pedaggi) e avrebbero permesso di calcolare il TRI dell'investimento. Nella prima fase della procedura, si dovevano negoziare e stabilire i pedaggi (ombra) per i veicoli commerciali pesanti dovuti dallo Stato al titolare della concessione (**definizione delle tariffe del pedaggio ombra**). Dopo un periodo di validità iniziale, in una seconda fase le tariffe dovevano essere verificate e, se necessario, modificate (**verifica delle tariffe del pedaggio ombra**). Questi principi di base erano applicati a tutte le concessioni autostradali.
- (27) In conformità delle disposizioni della legge di modifica, l'allegato 6 distingueva tra due tipi di tariffe:
1. **tariffe applicate:** le tariffe applicabili alla data di entrata in vigore della legge di modifica (1° settembre 2005) a tutti i veicoli che utilizzano l'autostrada, stabilite in base alle disposizioni iniziali della convenzione di concessione.

<sup>(5)</sup> Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1999 relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

<sup>(6)</sup> Legge del 28 luglio 2005 che modifica la legge sulle autostrade a pedaggio e sul Fondo stradale nazionale e la legge sul trasporto stradale (Gazzetta ufficiale n. 155, punto 1297).

<sup>(7)</sup> Ossia i veicoli delle categorie 1-5 di peso superiore a 3,5 tonnellate; in pratica, la quota di veicoli commerciali pesanti di categoria 1 era trascurabile.

<sup>(8)</sup> Il TRI indicato nel testo della presente decisione si riferisce al rendimento totale atteso del capitale sociale (capitale proprio e di prestito) reale, annuale, al netto delle imposte, in base ai flussi di cassa in EUR, se non diversamente specificato.



2. **tariffe AGRi** (o tariffe del pedaggio ombra): le tariffe negoziate per i veicoli commerciali pesanti muniti di vignetta di cui all'allegato 6, sulla base delle quali è calcolata la compensazione da pagare al titolare della concessione.
- (28) Secondo l'articolo 3 della legge di modifica, le tariffe AGRi per ciascuna categoria di veicoli non potevano superare le tariffe applicate per la stessa categoria. In linea con la legge di modifica, Autostrada Wielkopolska doveva ricevere il 70 % della tariffa AGRi per veicolo commerciale pesante munito di vignetta che transitava sull'autostrada concessa in gestione, come già indicato al punto 22. L'allegato 6 della convenzione di concessione specifica, al paragrafo 4, lettera c), che le tariffe AGRi sono nette e saranno maggiorate dell'importo equivalente all'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile.

#### 2.4. Prima fase: definizione delle tariffe AGRi

- (29) Nella prima fase della negoziazione della compensazione, prima dell'effettiva introduzione del pedaggio ombra, Autostrada Wielkopolska ha presentato tre modelli finanziari sulla base dei quali ha giustificato le tariffe AGRi proposte. La correttezza contabile dei modelli è stata verificata dal consulente finanziario delle autorità polacche Ernst & Young Corporate Finance Sp. z o.o. I tre modelli mostrano i parametri finanziari della concessione, ivi compreso il TRI, in tre diversi scenari e momenti:
- a) il **modello base** indica la situazione finanziaria del titolare della concessione al momento della chiusura finanziaria nel 2000 <sup>(9)</sup> e presuppone che i pedaggi effettivi siano riscossi dall'inizio della concessione fino alla sua scadenza. Il modello si basa su ipotesi di traffico, entrate e costi valide al momento della chiusura finanziaria. Il TRI atteso secondo questo modello è [...] %;
- b) il **modello con pedaggio effettivo** descrive la situazione finanziaria a dicembre 2004 nell'ipotesi di non esenzione dal pedaggio per i veicoli commerciali e si basa sul presupposto che i pedaggi effettivi siano riscossi per tutte le categorie di veicoli, compresi i veicoli commerciali pesanti, fino alla scadenza della concessione. Il modello presenta i flussi di cassa effettivi per il periodo dall'inizio della concessione fino alla fine del 2004 (dati storici) e i flussi di cassa previsti per il periodo dal 2005 fino al 2037 (previsione) <sup>(10)</sup>. Il TRI atteso secondo questo modello è pari al [...] %. Si tratta del modello finanziario più aggiornato a disposizione delle parti negoziali e presenta la situazione finanziaria di Autostrada Wielkopolska prima della legge di modifica, mostrando il rendimento atteso nell'ipotesi di non esenzione dal pedaggio per tutti i veicoli commerciali;
- c) il **modello con vignetta** descrive la situazione finanziaria a giugno 2005 nell'ipotesi di esenzione dal pedaggio per i veicoli commerciali pesanti. Il modello si basa sul presupposto che le entrate del concessionario comprendano la compensazione in forma di pedaggio ombra per i veicoli commerciali pesanti (70 % della tariffa AGRi massima consentita) dal 1° settembre 2005 fino alla scadenza della convenzione di concessione e la riscossione del pedaggio effettivo per tutti gli altri veicoli fino alla scadenza della convenzione. Il modello presenta flussi di cassa effettivi per il periodo fino a giugno 2005 (dati storici) e i flussi di cassa previsti per il periodo da luglio 2005 fino al 2037 (previsione) <sup>(11)</sup>. Le tariffe del pedaggio ombra utilizzate in questo modello sono fissate in base al livello massimo consentito nella convenzione di concessione <sup>(12)</sup>. Il TRI atteso secondo questo modello è pari al [...] % <sup>(13)</sup>.
- (30) Con questi modelli, Autostrada Wielkopolska ha dimostrato che anche applicando le tariffe massime consentite per il pedaggio ombra non si sarebbe raggiunto il TRI del [...] % indicato nel modello con pedaggio effettivo. Per questo motivo, il titolare della concessione ha fissato le tariffe AGRi ai livelli massimi consentiti nella convenzione di concessione (cfr. nota 12) <sup>(14)</sup>, con successiva indicizzazione alle condizioni previste nell'allegato 6.
- (31) Con effetto dal 1° settembre 2005, i veicoli commerciali pesanti in regola con il pagamento della vignetta sono stati esonerati dal pedaggio sull'autostrada A2 e il titolare della concessione ha cominciato a ricevere ogni mese una compensazione calcolata sulla base del numero di veicoli commerciali pesanti muniti di vignetta che transitavano sull'autostrada e della tariffa AGRi concordata.

<sup>(9)</sup> Quando erano già in essere gli accordi finanziari necessari per la realizzazione del progetto.


<sup>(10)</sup> Come descritto nella relazione PwC «Stima della tariffa AGRi rettificata e della sovracompensazione sulla base dello studio WSA del 2004 sul traffico e sulle entrate», pag. 36.

<sup>(11)</sup> Come descritto nella relazione PwC «Stima della tariffa AGRi rettificata e della sovracompensazione sulla base dello studio WSA del 2004 sul traffico e sulle entrate», pag. 61.

<sup>(12)</sup> Tariffe di pedaggio per i veicoli di cat. II – IV: [...], [...], [...] PLN con IVA del 22 % e di cui il titolare della concessione ha ricevuto il 70 % (ossia [...], [...] e [...] PLN).

<sup>(13)</sup> Nelle sue comunicazioni alla Commissione, Autostrada Wielkopolska fa riferimento a un TRI del [...] % per il modello con vignetta. Tuttavia, il modello con vignetta presentato dalla Polonia alla Commissione evidenzia un TRI del [...] %. La Polonia conferma che il [...] % si riferisce a calcoli effettuati da un consulente per Autostrada Wielkopolska, ma non conosce il metodo di calcolo utilizzato. Di conseguenza, il TRI del modello con vignetta utilizzato nel testo che segue è [...] %. Le conclusioni tratte nel testo restano valide a prescindere dal TRI utilizzato.

<sup>(14)</sup> In previsione di questo, prima della data di entrata in vigore della legge di modifica il titolare della concessione ha aumentato le tariffe applicate riscosse dai conducenti di veicoli di tutte le categorie fino al massimo consentito in quel momento dalla convenzione di concessione. Tuttavia, in pratica, le tariffe di pedaggio si sono mantenute più basse poiché Autostrada Wielkopolska ha introdotto in parallelo sconti applicabili a tutte le categorie di veicoli.



## 2.5. Fase due: verifica delle tariffe AGRi

- (32) Nell'allegato 6 della convenzione di concessione, le parti hanno convenuto di verificare le tariffe AGRi entro il 30 novembre 2007 nell'intento di controllare l'andamento del traffico di veicoli commerciali pesanti dopo l'eliminazione dei pedaggi e di adeguare di conseguenza le tariffe AGRi, al fine di evitare sovracompenzazioni o sottocompenzazioni al titolare della concessione. La revisione delle tariffe AGRi era obbligatoria e poteva determinare una riduzione o un aumento delle tariffe e quindi una riduzione o un aumento della compensazione totale erogata a favore del titolare della concessione.
- (33) Al più tardi entro il 1° luglio 2007, il titolare della concessione era tenuto a presentare alla direzione generale per le strade e autostrade nazionali (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; in appresso «GDDKiA»), un modello finanziario aggiornato («modello di verifica») che evidenziasse l'impatto delle tariffe AGRi sugli indicatori finanziari di base della convenzione di concessione, compreso il TRI <sup>(15)</sup>.
- (34) Se il TRI nel modello di verifica avesse superato il TRI indicato nel modello con pedaggio effettivo, le tariffe AGRi avrebbero dovuto essere abbassate per compensare il tasso di rendimento in eccesso. Allo stesso modo, se il TRI nel modello di verifica fosse risultato inferiore a quello previsto nel modello con pedaggio effettivo, le tariffe AGRi avrebbero dovuto essere aumentate. Il titolare della concessione doveva fare una proposta alla GDDKiA per l'adeguamento delle tariffe AGRi.
- (35) Al più tardi il 15 ottobre 2007, la GDDKiA era tenuta a comunicare al titolare della concessione se accettava l'adeguamento proposto delle tariffe AGRi. In caso di mancata approvazione dell'adeguamento delle tariffe AGRi entro questa data, le parti erano tenute a prendere provvedimenti per conciliare le diverse posizioni. In caso di mancato accordo entro il 30 novembre 2007, l'importo della compensazione da pagare al titolare della concessione doveva essere calcolato sulla base delle tariffe AGRi applicabili fino a quel momento. Ciascuna parte aveva il diritto di deferire la questione dell'adeguamento delle tariffe AGRi per risoluzione secondo la procedura stabilita nell'articolo 24.3 della convenzione di concessione (ossia una procedura di arbitrato).
- (36) Quindi, si presumeva che la verifica delle tariffe AGRi si basasse sul confronto del TRI atteso nel modello con pedaggio effettivo con il TRI atteso nel modello di verifica. Nel 2007 Autostrada Wielkopolska ha fornito il **modello di verifica**, che mostra la situazione finanziaria del titolare della concessione a dicembre 2006. Il modello si basa su dati effettivi relativi a veicoli leggeri e veicoli commerciali pesanti, così come sui costi per il periodo dall'inizio della concessione fino a dicembre 2006 e su proiezioni relative a traffico, entrate e costi per il periodo successivo fino alla scadenza della concessione nel 2037. Il modello di verifica si basa sul presupposto che il sistema del pedaggio ombra resti in vigore fino alla scadenza della concessione e calcola il TRI atteso a giugno 2006 al [...] %.
- (37) La relazione di verifica <sup>(16)</sup> presentata da Autostrada Wielkopolska suggeriva che le tariffe AGRi dovessero aumentare (con il conseguente aumento dell'importo delle compensazioni dovute a Autostrada Wielkopolska). I consulenti della GDDKiA non hanno espresso riserve sostanziali per quanto concerne la relazione di verifica.
- (38) Autostrada Wielkopolska e GDDKiA tuttavia non hanno raggiunto un accordo sull'adeguamento delle tariffe AGRi entro il 30 novembre 2007. Con lettera del 28 novembre 2007, la GDDKiA ha comunicato ad Autostrada Wielkopolska di non accettare l'adeguamento proposto delle tariffe AGRi per via di dubbi concernenti la correttezza delle ipotesi formulate ai fini dell'allegato 6, che non erano state corrette nell'ambito della relazione di verifica.
- (39) Le parti erano in disaccordo sulla correttezza delle tariffe AGRi e sul livello dell'importo effettivo delle compensazioni dovute ad Autostrada Wielkopolska. Tuttavia, in linea con le disposizioni dell'allegato 6 della convenzione di concessione, il titolare della concessione ha comunque percepito ogni mese i pagamenti compensativi basati sul pedaggio ombra.

## 2.6. Controversia concernente il modello con pedaggio effettivo


- (40) Secondo la Polonia, Autostrada Wielkopolska aveva sopravvalutato il tasso di rendimento atteso nel modello con pedaggio effettivo, basandosi su previsioni di traffico ed entrate non aggiornate. Autostrada Wielkopolska ha utilizzato lo studio sul traffico e sulle entrate per l'autostrada A2 effettuato dalla società di consulenza Wilbur Smith Associates (WSA) nel 1999 <sup>(17)</sup> (in appresso «studio WSA del 1999») invece dello studio WSA più aggiornato del giugno 2004 <sup>(18)</sup> (in appresso «studio WSA del 2004») già disponibile all'epoca dei negoziati

<sup>(15)</sup> Oltre al TRI, l'analisi riguardava l'indice di copertura del servizio del debito (DSCR), l'indice di copertura della durata del prestito (LLCR), il tasso minimo di copertura per il debito garantito dallo Stato.

<sup>(16)</sup> Relazione di verifica dell'8 giugno 2007, preparata da [...] per Autostrada Wielkopolska.

<sup>(17)</sup> Poland A2 Toll Motorway Project Traffic and Revenue Update Study, novembre 1999, preparato da Wilbur Smith Associates per [...].

<sup>(18)</sup> A2 Toll Motorway Project Phase VI Final Traffic and Revenue Study, giugno 2004, preparato da Wilbur Smith Associates per Autostrada Wielkopolska SA.



sull'allegato 6. Lo studio WSA del 2004 prevedeva livelli di traffico e di entrate sensibilmente inferiori rispetto allo studio WSA del 1999. Di conseguenza, il TRI del modello con pedaggio effettivo sarebbe stato inferiore se fosse stato calcolato sulla base dei dati aggiornati dello studio del 2004, invece del precedente studio del 1999. In altre parole, secondo la Polonia, Autostrada Wielkopolska aveva agito scorrettamente nel presentare la propria situazione finanziaria immediatamente precedente l'entrata in vigore della legge di modifica e in questo modo aveva ottenuto compensazioni superiori alle entrate che Autostrada Wielkopolska sarebbe risultata in grado di generare se fosse stato utilizzato lo studio del 2004.

- (41) Secondo una relazione <sup>(19)</sup> commissionata da GDDKiA e dal ministero delle Infrastrutture, preparata da PricewaterhouseCoopers (in appresso «relazione PwC»), utilizzando le ipotesi di traffico e reddito dello studio WSA del 2004 invece di quelle dello studio WSA del 1999 (con piccole correzioni di carattere metodologico e fiscale) il TRI del modello con pedaggio effettivo si riduce dal [...] % al [...] %.
- (42) Il 13 novembre 2008, il ministro delle Infrastrutture ha dichiarato nullo <sup>(20)</sup> l'allegato 6 trasmettendo ad AWSA una lettera in cui affermava, tra l'altro, che lo stesso ministro delle Infrastrutture aveva compiuto un errore nel concludere tale accordo, poiché non era a conoscenza del fatto che Autostrada Wielkopolska non avesse tenuto conto, per il tratto dell'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin, delle previsioni di traffico ed entrate preparate nel 2004, più aggiornate delle previsioni del 1999 utilizzate nel corso dei negoziati sull'allegato 6. Secondo il parere del ministro, poiché Autostrada Wielkopolska non aveva utilizzato i dati più aggiornati sui livelli di traffico ed entrate alla data della firma dell'allegato 6, quest'ultimo rifletteva in modo errato la situazione finanziaria di Autostrada Wielkopolska prima che la legge di modifica introducesse il sistema del pedaggio ombra e il relativo obbligo di compensazione nei confronti del titolare della concessione.
- (43) Secondo il parere del ministro delle Infrastrutture, successivamente corroborato dalla relazione PwC, Autostrada Wielkopolska ha ricevuto una compensazione eccessiva. Il pagamento in eccesso per il periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011 è pari a 894 956 889 PLN lordi <sup>(21)</sup> (circa 224 milioni di EUR) (in appresso «sovracompensazione»).
- (44) Poiché Autostrada Wielkopolska si è rifiutata di rimborsare la sovracompensazione, il ministro e la GDDKiA, con una lettera dell'8 novembre 2010, si sono rivolti al procuratore generale del Tesoro di Stato (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa) per avviare, per conto del Tesoro, un procedimento legale e ai fini della rappresentanza legale per il recupero degli importi indebitamente versati ad Autostrada Wielkopolska a titolo di compensazione.
- (45) Nel contempo, Autostrada Wielkopolska ha contestato il rifiuto di riconoscere l'allegato 6, portando il caso dinanzi a un tribunale arbitrale.
- (46) Nel marzo 2013, il tribunale arbitrale ha deciso a favore del titolare della concessione, dichiarando che l'allegato 6 è valido e lo Stato deve rispettarne le disposizioni. Nel giugno 2013, le autorità polacche hanno deciso di impugnare il lodo arbitrale presentando un ricorso di annullamento presso il tribunale nazionale competente. Il caso è tuttora pendente.


## 2.7. Fine del meccanismo di compensazione

- (47) La necessità di una compensazione in forma di pedaggio ombra è venuta meno il 30 giugno 2011, quando la Polonia ha introdotto un sistema elettronico di riscossione del pedaggio denominato «via TOLL» che ha sostituito le vignette. Il sistema «via TOLL» è obbligatorio per tutti i veicoli commerciali pesanti e consente di effettuare pagamenti elettronici per l'uso delle reti stradali a pedaggio, in base ai chilometri e alla categoria stradale.
- (48) Diversamente dalle vignette, il sistema «via TOLL» copre solo determinate strade e non l'intera rete stradale polacca, eliminando quindi la possibilità del doppio pagamento. Quindi, dal 1° luglio 2011, i titolari di concessioni hanno potuto ricominciare ad applicare il pedaggio a tutti i veicoli commerciali pesanti che utilizzavano le autostrade a pedaggio, secondo le regole stabilite nelle convenzioni di concessione.

<sup>(19)</sup> Stima della tariffa AGRi rettificata e della sovracompensazione sulla base dello studio WSA del 2004 sul traffico e sulle entrate, PricewaterhouseCoopers, 24 settembre 2010.

<sup>(20)</sup> Cfr. articoli 84 e 88 del codice civile polacco.

<sup>(21)</sup> Gli importi lordi comprendono l'equivalente dell'IVA applicabile.



## 2.8. Motivi per l'avvio del procedimento

- (49) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità della misura con il mercato interno, sollevando in particolare le seguenti questioni:
- primo, se i pagamenti compensativi, la relativa metodologia di calcolo e/o le modalità di applicazione di tale metodologia, conferissero un vantaggio economico ad Autostrada Wielkopolska che andasse al di là di quanto necessario per preservare l'equilibrio economico della convenzione di concessione. In particolare, la Commissione si è chiesta se:
    - a) la convenzione di concessione conferisse ad Autostrada Wielkopolska il diritto a una compensazione in caso di modifiche legislative;
    - b) l'applicazione del meccanismo di compensazione comportasse l'assunzione da parte dello Stato, almeno nel periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006, dei rischi attinenti al traffico e alle entrate relativi ai veicoli leggeri, e quale fosse il vantaggio finanziario di questo trasferimento per il titolare della concessione;
    - c) l'uso dello studio del 1999 sul traffico e sulle entrate per il calcolo della compensazione comportasse un ulteriore vantaggio economico per AW SA che non era necessario per eliminare gli effetti negativi della modifica legislativa sul titolare della concessione e quale fosse la portata di tale vantaggio;
  - secondo, se la compensazione pagata ad Autostrada Wielkopolska per la modifica legislativa che esonerava i veicoli commerciali pesanti dall'obbligo di pagare il pedaggio per l'utilizzo dell'autostrada nel periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011 configuri in tutto o in parte un aiuto al funzionamento incompatibile.

## 3. OSSERVAZIONI DELLA POLONIA

### 3.1. Vantaggio economico

#### 3.1.1. Diritto alla compensazione di Autostrada Wielkopolska

- (50) La Polonia è del parere che Autostrada Wielkopolska avesse diritto alla compensazione. In primo luogo, la Polonia precisa che la legge di modifica è stata adottata perché la Commissione aveva chiesto alla Polonia di eliminare il doppio pagamento a carico dei veicoli commerciali pesanti per l'uso delle autostrade a pedaggio. Ai fini della corretta attuazione della vigente direttiva 1999/62/CE, la legge di modifica aveva dovuto prevedere un meccanismo di compensazione per rimborsare gli operatori autostradali per le entrate perse a seguito della modifica legislativa.
- (51) Oltre alla legge di modifica, anche la convenzione di concessione, all'articolo 12.6, conferisce ad Autostrada Wielkopolska il diritto alla compensazione. Tale articolo stabilisce che: «il titolare della concessione ha diritto a una compensazione dalla Tesoreria di Stato per eventuali perdite di entrate subite dal titolare della concessione qualora, a causa di modifiche delle prescrizioni o per altri motivi, l'intervento dell'autorità pubblica impedisca al titolare della concessione di modificare e adeguare le tariffe di pedaggio come previsto nell'articolo 12.6». Per quanto concerne la modifica e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio, l'articolo 12.6 conferisce al titolare della concessione il diritto di aumentarle o ridurle a sua discrezione entro i limiti della normativa ivi menzionata<sup>(2)</sup>. Secondo la Polonia la legge di modifica, che non era prevedibile al momento della firma della convenzione di concessione, influisce sul titolare della concessione e quindi costituisce una modifica delle prescrizioni.
- (52) La Polonia sostiene che il diritto alla compensazione di Autostrada Wielkopolska è sostenuto anche dalle disposizioni sui rischi contenute nella convenzione di concessione, in base alla quale i rischi attinenti al traffico e alle entrate derivanti dal pedaggio sono a carico del titolare della concessione. In cambio, al titolare della concessione è conferito il diritto di riscuotere i pedaggi. Poiché la legge di modifica ha privato Autostrada Wielkopolska del diritto di riscuotere i pedaggi relativi ai veicoli commerciali pesanti, era necessario istituire un meccanismo di compensazione per ristabilire l'equilibrio economico della convenzione di concessione.
- (53) La Polonia conclude osservando che nella decisione del dicembre 2013 relativa al caso SA. 29584, la Commissione ha ritenuto che il titolare della concessione dell'autostrada A4 avesse diritto a una compensazione analoga, motivata e calcolata in base alla stessa legge di modifica.

<sup>(2)</sup> Il diritto alla compensazione qui descritto è previsto nell'allegato 2 della convenzione di concessione.



### 3.1.2. Traffico di veicoli leggeri

- (54) In merito al trasferimento del rischio connesso al traffico di veicoli leggeri tra il 2005 e la verifica del 2007, di cui ai punti da 65 a 75 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Polonia afferma che il meccanismo utilizzato per il calcolo e la verifica del pedaggio ombra a favore del titolare della concessione dell'autostrada A2 era diverso da quello approvato dalla Commissione nel caso SA.29584 per il titolare della concessione dell'autostrada A4.
- (55) Mentre per l'autostrada A4, dopo il periodo di verifica del livello del pedaggio ombra, nel modello finanziario applicabile sono stati aggiornati esclusivamente i dati concernenti i veicoli commerciali pesanti lasciando invariati tutti gli altri dati (compresi quelli relativi ai veicoli leggeri), nel caso dell'autostrada A2 dopo il periodo di verifica del pedaggio ombra sono stati aggiornati tutti i dati (compresi quelli relativi ai veicoli leggeri).
- (56) La Polonia osserva che nel caso dell'autostrada A2 si potrebbe ritenere che l'applicazione del meccanismo di compensazione comporti l'assunzione dei rischi attinenti al traffico e alle entrate per i veicoli leggeri nel periodo da settembre 2005 al 31 dicembre 2006, ma secondo il parere della Polonia ciò era necessario perché la metodologia adottata, intesa a preservare la situazione finanziaria di Autostrada Wielkopolska, richiedeva che il modello finanziario coprisse il progetto nel suo complesso (quindi anche i veicoli leggeri). Secondo la Polonia, era impossibile calcolare il TRI per il progetto tenendo conto esclusivamente dei dati relativi ai veicoli commerciali pesanti.

### 3.1.3. Studi sul traffico – Tasso di rendimento interno


- (57) Per quanto concerne i punti da 76 a 81 della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, la Polonia afferma che il meccanismo di calcolo della compensazione, previsto nella legge di modifica e messo in atto dalla Polonia, è corretto. Tuttavia, il titolare della concessione ha percepito una sovracompensazione in virtù dell'utilizzo di dati non corretti.
- (58) La Polonia spiega che per il calcolo del TRI è stato utilizzato lo studio sul traffico e sulle entrate del 1999, benché esistesse una versione più aggiornata dello stesso studio, del 31 dicembre 2004. Il TRI calcolato con riferimento allo studio del 2004 è sensibilmente inferiore: [...] % invece del [...] %, che risulta in base allo studio del 1999. La Polonia sostiene che in questo modo «per il titolare della concessione si è ripristinata la situazione finanziaria esistente nel 2000 invece di quella esistente prima della data di entrata in vigore della legge di modifica e della data dell'allegato 6 (2005)» e pertanto il rischio commerciale dell'attività tra il 2000 e il 2005 è stato trasferito allo Stato. Tuttavia, la Polonia non aveva garantito che si sarebbe raggiunto un TRI specifico alla conclusione della convenzione di concessione.
- (59) La Polonia sostiene che la questione di cui sopra è stata esaminata nel dettaglio dal consulente Scott Wilson Sp. z o.o. (in appresso «Scott Wilson»), il quale è giunto alla conclusione, a seguito dell'analisi di tutte le previsioni di traffico e reddito presentate da Autostrada Wielkopolska nel periodo dal 1998 al 2004, che data l'esistenza dello studio del 2004, più aggiornato, l'uso dello studio del 1999 era inopportuno, poiché aveva indicato un TRI notevolmente superiore rispetto a quanto sarebbe risultato utilizzando lo studio del 2004.
- (60) Poiché Autostrada Wielkopolska ha percepito una compensazione intesa a raggiungere il TRI atteso nel 2000 e non il TRI che Autostrada Wielkopolska avrebbe potuto prevedere realisticamente di realizzare appena prima dell'entrata in vigore della legge di modifica, Autostrada Wielkopolska si è trovata in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovata senza la modifica legislativa e questo costituisce un vantaggio economico.
- (61) Inoltre, la Polonia precisa che l'articolo 25.9 della convenzione di concessione limita la compensazione a favore di Autostrada Wielkopolska a quanto avrebbe ottenuto in assenza della modifica legislativa.

## 3.2. Valutazione della compatibilità

- (62) Secondo la Polonia, non esistono motivi di ritenere che l'aiuto in questione sia compatibile con il mercato interno.

## 4. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (63) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di Autostrada Wielkopolska in quanto parte interessata.



- (64) Nell'introduzione, Autostrada Wielkopolska afferma che il fatto che la Polonia abbia notificato che la compensazione è un aiuto di Stato incompatibile è semplicemente una mossa in una controversia commerciale, dopo che la Polonia ha perso nel procedimento dinanzi al tribunale arbitrale e ha anche avviato il tentativo di ottenere l'annullamento del lodo. [...]. Autostrada Wielkopolska considera la notifica alla Commissione come una strategia di ricerca del foro più vantaggioso da parte della Polonia, che non andrebbe sostenuta in quanto è contraria allo spirito e alla finalità della politica UE in materia di aiuti di Stato. Autostrada Wielkopolska ritiene che sarebbe contrario all'interesse comune se agli Stati membri fosse consentito di abusare delle norme sugli aiuti di Stato per annullare contratti stipulati alle normali condizioni di mercato in contesti commerciali.

#### 4.1. Vantaggio economico

##### 4.1.1. Diritto alla compensazione di Autostrada Wielkopolska


- (65) Autostrada Wielkopolska ritiene che a norma della convenzione di concessione fosse autorizzata a ricevere una compensazione, essendo stata privata del diritto di riscuotere i pedaggi dai veicoli commerciali pesanti e pertanto privata di tale fonte di reddito.
- (66) Inoltre, Autostrada Wielkopolska precisa che il suo diritto alla compensazione non era mai stato messo in discussione, né era stato contestato il fatto che la compensazione sarebbe stata in forma di pedaggio ombra.

##### 4.1.2. Traffico di veicoli leggeri

- (67) Secondo Autostrada Wielkopolska, l'inclusione del traffico leggero nel metodo di verifica del pedaggio ombra era necessaria per valutare correttamente l'importo della compensazione e pertanto non crea un vantaggio a suo favore.
- (68) In primo luogo, la società spiega che la sua situazione deve essere contrapposta a quella del titolare della concessione per l'autostrada A4. Le autostrade A4 e A2 sono diverse, in quanto la A4 è utilizzata prevalentemente da pendolari e solo il 20 % del traffico è costituito da veicoli commerciali pesanti (che secondo le stime di Autostrada Wielkopolska forniscono circa il 30 % delle entrate). Nel caso dell'autostrada A2, che rappresenta un corridoio di esportazione, la percentuale di veicoli commerciali pesanti è più elevata, pari al [...] % dei veicoli (ossia il [...] % delle entrate totali). Per tutti gli interessati era chiaro che l'abolizione di un pedaggio effettivo avrebbe comportato un aumento significativo del traffico di veicoli commerciali pesanti. Di conseguenza, in uno scenario di pedaggio ombra l'attrattiva dell'autostrada sarebbe diminuita (aumento della congestione, maggiori necessità di manutenzione e quindi lavori più frequenti con velocità di percorrenza ridotta) determinando la scelta di percorsi diversi e un notevole calo dei flussi di veicoli leggeri sull'autostrada. Questi fattori esercitano un impatto notevolmente più elevato su un'autostrada che fa parte di un corridoio di esportazione che su una strada utilizzata da pendolari. Quindi, nel caso dell'autostrada A2 il numero di veicoli leggeri ha dovuto essere aggiornato.
- (69) In secondo luogo, Autostrada Wielkopolska precisa che aveva l'obbligo di intraprendere lavori di costruzione in connessione con il superamento di determinate soglie di traffico (ad esempio una terza corsia sulla circonvallazione di Poznan) con la conseguenza di considerevoli spese in conto capitale. Una verifica dei soli veicoli commerciali pesanti avrebbe ignorato le implicazioni dell'introduzione dei pedaggi ombra per il resto del traffico e le soglie per opere di costruzione aggiuntive a norma della convenzione di concessione.

##### 4.1.3. Studi sul traffico – Tasso di rendimento interno

- (70) In primo luogo, Autostrada Wielkopolska sottolinea che nel rinegoziare la convenzione di concessione, nel 2005, ha puntato a un livello di compensazione che avrebbe consentito di stimare un TRI simile a quello stimato alla chiusura finanziaria nel 2000, che secondo AW SA era pari al [...] %.
- (71) Le parti hanno convenuto che dopo la verifica del 2007 si sarebbe stabilita una tariffa AGRi intesa ad ottenere un TRI del [...] %, ma secondo il parere di Autostrada Wielkopolska è estremamente importante che la tariffa AGRi fosse soggetta anche a un limite massimo assoluto sulle tariffe di pedaggio.
- (72) Autostrada Wielkopolska ha stimato ex ante nel 2005 che, secondo il meccanismo del pedaggio ombra, in virtù del limite massimo assoluto sulle tariffe di pedaggio contenute nell'allegato 6, il TRI atteso di Autostrada Wielkopolska si attestava al [...] % (quindi ben al di sotto del [...] %). Nel 2007, la relazione di verifica ha aumentato fino al limite massimo la tariffa AGRi applicata nel periodo transitorio. Di conseguenza, dopo la verifica del 2007, il TRI atteso di Autostrada Wielkopolska era pari al [...] %.




## 4.1.3.1. Metropolitana di Londra

- (73) Autostrada Wielkopolska afferma che la convenzione di concessione è un contratto a lungo termine particolarmente complesso in quanto comporta la costruzione e la gestione di un'autostrada. Al fine di stabilire se una modifica di un accordo di una tale complessità tra uno Stato e un soggetto privato configuri un aiuto di Stato, si dovrebbero applicare i principi sanciti dalla Commissione nel caso relativo alla metropolitana di Londra <sup>(23)</sup>. In base a tali principi, una modifica non configura un aiuto di Stato se:
- a) la convenzione di concessione iniziale non comporta un aiuto di Stato;
  - b) la modifica non determina un miglioramento sostanziale per il titolare della concessione, o comunque il miglioramento è a una tariffa di mercato.
- (74) Autostrada Wielkopolska spiega che poiché la concessione è stata assegnata a seguito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria, la convenzione di concessione si deve presumere che sia stata stipulata a condizioni di mercato e pertanto non configura un aiuto di Stato. Secondo AW SA, nel caso in questione il TRI atteso del capitale sociale (capitale di rischio e debito subordinato), reale e al netto delle imposte, derivante dalla convenzione di concessione iniziale era pari al [...] % al momento della chiusura finanziaria. Trattandosi del tasso di rendimento atteso implicito nella convenzione iniziale, un simile rendimento si dovrebbe considerare conforme al mercato.
- (75) Autostrada Wielkopolska confronta il TRI di [...] % atteso dopo la conclusione dell'allegato 6 con il TRI del [...] % risultante dalla procedura di gara iniziale e spiega che l'aumento del [...] % deriva da considerazioni finanziarie esterne, in particolare la sostituzione di previsioni di bilancio con risultati finanziari effettivi e l'aggiornamento delle previsioni relative a inflazione e cambi. Secondo AW SA, l'aumento era pertanto totalmente giustificato. Inoltre, non si sono verificati miglioramenti sostanziali nella posizione di Autostrada Wielkopolska semplicemente in conseguenza della transizione dai pedaggi effettivi ai pedaggi ombra (a prescindere da qualsiasi cambiamento nel TRI). In particolare, la transizione non ha ridotto l'esposizione di Autostrada Wielkopolska a rischi attinenti al traffico.
- (76) Autostrada Wielkopolska sostiene inoltre che anche se la modifica richiesta da Autostrada Wielkopolska si fosse potuta considerare «sostanziale» ai sensi della decisione sulla metropolitana di Londra (diversamente da quanto ritenuto da Autostrada Wielkopolska), avrebbe comunque determinato un tasso di rendimento atteso per Autostrada Wielkopolska assolutamente non superiore ai tassi di mercato. AW SA rileva che nel caso N 462/2009, la Polonia ha indicato, e la Commissione ha accettato, che il rendimento di mercato per i progetti autostradali in Polonia fosse all'incirca del [...] % <sup>(24)</sup>.
- (77) Inoltre, Autostrada Wielkopolska sostiene che il TRI del [...] %, che secondo quanto affermato dalla Polonia avrebbe dovuto essere il parametro di riferimento per il calcolo del pedaggio ombra, non è un tasso di mercato, poiché nessun investitore privato razionale avrebbe approvato la convenzione di concessione nel 2005 se il tasso di rendimento atteso fosse stato appena del [...] %.
- (78) Secondo Autostrada Wielkopolska, la Polonia sembra ritenere che, per essere conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, una compensazione per legge debba necessariamente riflettere la situazione economica nel momento immediatamente precedente l'evento dal quale ha origine. Secondo il parere di Autostrada Wielkopolska, un simile approccio impedirebbe alla parte privata di realizzare obiettivi a lungo termine e potrebbe incoraggiare gli Stati membri a rinegoziare partenariati pubblico-privati quando le previsioni commerciali evidenziano tendenze negative.
- (79) Inoltre, Autostrada Wielkopolska rileva che in passato la Commissione ha valutato se un accordo tra lo Stato e un privato fosse necessario e proporzionato. Autostrada Wielkopolska afferma che le misure concordate con la Polonia erano proporzionate, in particolare poiché la convenzione di concessione prevedeva meccanismi di salvaguardia intesi a impedire sovracompensazioni a favore di Autostrada Wielkopolska. Queste misure sono contenute nell'allegato 6 e nella convenzione di concessione iniziale. Nell'allegato 6, le parti hanno convenuto che qualora il modello di verifica evidenziasse che il TRI previsto è superiore a quello calcolato nel modello con pedaggio effettivo, la tariffa AGRi sarà adeguata verso il basso. L'allegato 6 prevede anche un limite massimo assoluto per le tariffe del pedaggio ombra.
- (80) Altre disposizioni della convenzione di concessione, non modificate dall'allegato 6, specificano che [...].

<sup>(23)</sup> Decisione della Commissione relativa al caso N 264/2002: partenariato pubblico-privato per la metropolitana di Londra.

<sup>(24)</sup> Decisione della Commissione del 29 luglio 2009 relativa al caso N 462/2009: Aiuto per infrastrutture di trasporto - costruzione e gestione del tratto dell'autostrada A2 Swiecko - New Tomyśl, nota 6.




## 4.1.3.2. Principio dell'operatore in un'economia di mercato (MEOP)

- (81) Autostrada Wielkopolska sostiene inoltre che anche se l'allegato 6 comportasse un miglioramento sostanziale, non costituirebbe comunque un aiuto di Stato perché è stato negoziato tra lo Stato polacco e Autostrada Wielkopolska su base commerciale e alle normali condizioni di mercato. Inoltre, la Polonia ha accettato condizioni che sarebbero state accettabili per un investitore privato in una situazione analoga.
- (82) Autostrada Wielkopolska sostiene che nelle comunicazioni trasmesse dallo Stato alla Commissione si confonde costantemente la posizione iniziale di Autostrada Wielkopolska nei negoziati del 2005 (rendimento atteso del [...] %) con l'esito effettivo dei negoziati (rendimento atteso del [...] %).
- (83) Secondo il parere di Autostrada Wielkopolska, lo Stato, in quanto autorizzato a farlo nel contesto di una trattativa commerciale, non ha accettato le condizioni proposte da Autostrada Wielkopolska, ma ha insistito su due elementi molto importanti del meccanismo di finanziamento: a) una verifica dei pedaggi ombra dopo due anni e b) un limite massimo assoluto ai pedaggi ombra senza adeguamenti in base all'inflazione o a fluttuazioni dei tassi di cambio fino alla scadenza del periodo della concessione. In altre parole, le parti hanno concordato una metodologia di calcolo che avrebbe potuto produrre un TRI atteso massimo del [...] % al momento della verifica nel 2007. Tuttavia, da una prospettiva ex ante, il limite massimo assoluto al pedaggio ombra rendeva tale obiettivo puramente teorico. In realtà, il TRI nel 2005 si è attestato a [...] % e nel 2007 a [...] %. Quindi, il risultato effettivo dei negoziati era più vicino alla posizione della Polonia che a quella di Autostrada Wielkopolska.
- (84) Inoltre, Autostrada Wielkopolska sottolinea che «l'esito di un negoziato tra due parti con posizioni di partenza diverse di solito è una via di mezzo tra le due rispettive posizioni». Di conseguenza, bisognerebbe valutare se l'esito dei negoziati rientrasse in una «gamma» di comportamenti ragionevoli compatibili con la condotta di un ipotetico investitore privato. Autostrada Wielkopolska afferma che, se il comportamento di uno Stato non è manifestamente al di fuori di tale gamma, allora secondo la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-256/97<sup>(25)</sup> si può prevedere che un ipotetico investitore privato si sarebbe comportato nello stesso modo.
- (85) Secondo Autostrada Wielkopolska, da una lettera del 14 ottobre 2005 inviata da Ernst & Young alla GDDKiA e presentata al tribunale arbitrale emerge che durante i negoziati lo Stato aveva dovuto tenere conto del rischio che Autostrada Wielkopolska non approvasse l'allegato 6, con la conseguenza di una risoluzione dell'accordo e di una causa per danni, soprattutto perché un TRI pari al [...] % non era sufficiente per rimborsare il prestito BEI in scadenza nel 2018. Autostrada Wielkopolska sostiene che un operatore privato ragionevole soppeserebbe il pericolo di dover trovare un nuovo investitore a un prezzo di mercato molto più elevato. Alla luce di tutte queste considerazioni, il fatto di approvare l'allegato 6 e il TRI negoziati rientra nella gamma di comportamenti ragionevoli di un ipotetico investitore privato.

## 4.1.3.3. Lo studio WSA del 2004

- (86) Autostrada Wielkopolska critica l'approccio della Polonia, che prevede l'utilizzo dello studio del 2004 come base per i calcoli dell'allegato 6, e afferma che i consulenti finanziari dello Stato avevano sicuramente accesso allo studio del 2004 (e a tutti gli altri dati pertinenti) ed erano ben consapevoli del fatto che le proiezioni finanziarie risultanti in un TRI del [...] % erano basate sullo studio del 1999. Questo è stato confermato dal tribunale arbitrale.
- (87) Autostrada Wielkopolska sostiene inoltre che lo Stato aveva a disposizione un certo numero di studi sul traffico, ossia gli studi del 1999 e del 2004 di WSA, consulente sul traffico di Autostrada Wielkopolska, lo studio del 2005 di SDG, consulente sul traffico delle banche, e lo studio del 2005 di Faber Maunsell, consulente sul traffico dello Stato. Inoltre, lo Stato disponeva di conteggi del traffico effettivo del 2005. Secondo Autostrada Wielkopolska, l'esistenza di studi e conteggi più recenti deve essere pertinente, visto che l'argomentazione dello Stato si basa soprattutto sulla tesi che lo studio WSA del 2004 sia lo studio più recente disponibile.
- (88) Autostrada Wielkopolska sostiene inoltre che lo studio WSA del 2004 era stato effettuato principalmente nell'ambito dei lavori preparatori del secondo segmento dell'autostrada A2 (Swiecko — Nowy Tomyśl) nell'intento di arrivare alla chiusura finanziaria per quel tratto. Nella preparazione dello studio, tra dicembre 2003 e l'elaborazione della versione preliminare dell'aprile 2004, WSA ha potuto calcolare le cifre dei flussi di traffico effettivi solo sui due tratti dell'autostrada che erano già stati realizzati ed erano operativi in quel momento, vale a dire Krzesiny — Wrzesnia, Wrzesnia — Konin e la circonvallazione di Poznan. Il tratto Nowy Tomyśl — Komorniki è stato aperto al traffico soltanto nell'ottobre del 2004. Questo ovviamente ha influito sulla percezione dell'utilità dello studio dalla prospettiva delle parti e dei finanziatori alla fine del 2005. Autostrada Wielkopolska rileva inoltre che le previsioni di traffico di solito riguardano un periodo di cinque anni e non di 30 anni come nello studio WSA del 2004.

<sup>(25)</sup> Causa C 256/97 - DM Transport, Racc. 1999, pag. I-3913.



#### 4.2. Valutazione della compatibilità

- (89) Autostrada Wielkopolska afferma che qualora la Commissione, contrariamente agli argomenti presentati dalla stessa Autostrada Wielkopolska, ritenga che la compensazione configuri un aiuto di Stato, quest'ultimo è compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (90) Autostrada Wielkopolska rileva che nel caso N 462/2009 <sup>(26)</sup>, la Commissione ha constatato che l'aiuto di Stato concesso ad Autostrada Wielkopolska per la costruzione e la gestione del tratto Swiecko - Nowy Tomysl dell'autostrada A2 (ossia il tratto adiacente dell'autostrada A2) era compatibile con il mercato interno. Secondo Autostrada Wielkopolska, anche l'aiuto di Stato concesso a norma dell'allegato 6 dovrebbe essere compatibile per motivi analoghi.
- (91) Inoltre, Autostrada Wielkopolska afferma che, poiché l'autostrada A2 si trova in una regione che beneficia della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, l'aiuto si può considerare compatibile con il mercato interno a norma di tale articolo. Secondo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale della Commissione, possono essere concessi aiuti al funzionamento nelle regioni interessate dalla deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE purché siano soddisfatti due criteri: i) gli aiuti siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e ii) siano proporzionati. Autostrada Wielkopolska afferma che l'autostrada fornisce molteplici contributi allo sviluppo regionale (ad esempio lo sviluppo delle imprese di logistica nell'area di Poznan e Konin, l'aumento dell'occupazione ecc.).
- (92) Quanto al criterio della proporzionalità, AW SA spiega che [...].
- (93) Autostrada Wielkopolska chiarisce che, in caso di una decisione negativa, il prestito BEI non potrebbe essere rifinanziato e la BEI invocherebbe la garanzia statale. Poiché lo Stato a quel punto pretenderebbe l'importo da Autostrada Wielkopolska, che non sarebbe in grado di pagare, Autostrada Wielkopolska sarebbe costretta a dichiarare fallimento e i suoi investitori non trarrebbero alcun profitto. Di conseguenza, secondo Autostrada Wielkopolska, la Commissione aveva torto a ipotizzare che i pagamenti compensativi andassero a vantaggio degli investitori, poiché invece tutto il denaro era investito nell'autostrada.

#### 5. COMMENTI DELLA POLONIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (94) La Polonia informa di non essere d'accordo con le osservazioni di Autostrada Wielkopolska in merito ai fatti e per quanto concerne la valutazione giuridica.

##### 5.1. Pertinenza del lodo arbitrale

- (95) La Polonia osserva che il lodo arbitrale è irrilevante ai fini del procedimento della Commissione europea in materia di aiuti di Stato perché: i) riguarda esclusivamente la validità dell'allegato 6, ii) solo la Commissione europea è competente per valutare se una misura configuri o meno un aiuto di Stato.

##### 5.2. Vantaggio economico


###### 5.2.1. Diritto alla compensazione di Autostrada Wielkopolska

- (96) La Polonia ribadisce che Autostrada Wielkopolska aveva il diritto di ottenere una compensazione per le perdite subite a causa della modifica legislativa che ha esonerato i veicoli commerciali pesanti dal pagamento del pedaggio. Tuttavia, la compensazione non poteva porre il titolare della concessione in una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza della legge di modifica.

###### 5.2.2. Traffico di veicoli leggeri

- (97) In risposta all'argomento di Autostrada Wielkopolska in merito alla necessità di aggiornare il traffico di veicoli leggeri in quanto dipendente dal traffico di veicoli commerciali pesanti, il cui aumento era difficile da prevedere al momento dell'introduzione del pedaggio ombra nel 2005, la Polonia sostiene che i dati reali non hanno confermato l'effettiva esistenza di tale dipendenza (ossia mentre si è osservato un netto aumento del traffico di veicoli commerciali pesanti, il traffico di veicoli leggeri si è mantenuto stabile nello stesso periodo).
- (98) Comunque, la Polonia resta dell'opinione che fosse necessario includere il traffico di veicoli leggeri, poiché «la metodologia adottata richiedeva che il modello finanziario coprisse il progetto nel suo complesso». Secondo la Polonia, era impossibile calcolare il TRI del progetto tenendo conto esclusivamente del traffico di veicoli commerciali pesanti.

<sup>(26)</sup> Decisione della Commissione del 2 dicembre 2009 relativa al caso N 462/2009 - Aiuto per infrastrutture di trasporto - costruzione e gestione del tratto dell'autostrada A4 Swiecko - Nowy Tomysl. Va notato che la decisione della Commissione di fatto ha concluso che nella fattispecie non si configurava un aiuto di Stato.



- (99) In risposta all'argomento di Autostrada Wielkopolska in merito alla necessità di aggiornare i dati sul traffico diverso da quello dei veicoli commerciali pesanti, poiché il titolare della concessione era obbligato a effettuare lavori al superamento di soglie di traffico (ad esempio la terza corsia sulla circonvallazione di Poznan), la Polonia sostiene che è irrilevante, in quanto i maggiori costi attesi erano già presi in considerazione nelle ipotesi del modello finanziario con vignetta alla firma dell'allegato 6 e non incidono sui dati numerici relativi al traffico di veicoli leggeri.

#### 5.2.3. Studi sul traffico – Tasso di rendimento interno

- (100) La Polonia non concorda con il parere di Autostrada Wielkopolska secondo cui l'importo della compensazione negoziata nel settembre 2005 avrebbe dovuto essere stabilito in modo da consentire ad Autostrada Wielkopolska di realizzare il TRI ipotizzato nel 2000. La Polonia precisa che, innanzi tutto, il TRI atteso al momento della chiusura finanziaria, come specificato da Autostrada Wielkopolska, si basava su stime del titolare della concessione e, in secondo luogo, ai sensi della convenzione di concessione la Polonia non garantiva che la parte non pubblica avrebbe realizzato un determinato tasso di rendimento. In secondo luogo, nel corso dei negoziati precedenti la conclusione dell'allegato 6, Autostrada Wielkopolska non aveva manifestato aspettative in merito al conseguimento del tasso di rendimento atteso alla data della chiusura finanziaria nel 2000.
- (101) La Polonia è del parere che, per determinare l'importo dell'indennizzo dovuto ad Autostrada Wielkopolska, si dovrebbe prendere come parametro di riferimento la situazione economica di Autostrada Wielkopolska immediatamente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica.
- (102) Secondo la Polonia, Autostrada Wielkopolska non è coerente, poiché da un lato sostiene che aveva diritto a una compensazione che garantisse il TRI realizzato al momento della chiusura finanziaria ([...] %), mentre dall'altro ha acconsentito volontariamente a una compensazione che ha garantito un TRI (nel 2005) a un livello di «appena» il [...] % e infine (a seguito della relazione di verifica del 2007) a un livello del [...] %. Per la Polonia, è interessante che Autostrada Wielkopolska non abbia mai preteso una compensazione per la perdita di entrate derivante dalla differenza tra il livello del TRI compensato ([...] %) e il livello del presunto TRI garantito ([...] %). Secondo la Polonia «questo si spiegherebbe con il fatto che nel 2005 il tasso di rendimento atteso calcolato sulla base dei dati disponibili in quel momento si attestava a un livello di [...] %, notevolmente inferiore al livello del TRI di [...] % risultante dalle erogazioni della compensazione».

#### 5.2.3.1. Metropolitana di Londra

- (103) In risposta all'argomentazione riguardante la metropolitana di Londra, la Polonia conviene che la convenzione di concessione iniziale non comporta aiuti di Stato. Tuttavia, la Polonia contesta la tesi di Autostrada Wielkopolska secondo cui il miglioramento della sua situazione commerciale, in virtù della compensazione, si limiti al [...] % (ossia la differenza tra il [...] % – TRI atteso alla chiusura finanziaria nel 2000 e il [...] % – TRI previsto nell'allegato 6), poiché, secondo la Polonia, il miglioramento risiede nella differenza tra l'effettiva situazione di Autostrada Wielkopolska (TRI del [...] %) nel 2004 e il TRI concordato nell'allegato 6, il ([...] %). Secondo la Polonia tale aumento non è marginale. Inoltre, la Polonia non è d'accordo sul fatto che un TRI del [...] % corrisponda al tasso di mercato per i progetti autostradali in Polonia solo perché una volta la Commissione ha approvato il [...] % come tasso di mercato. La Polonia sostiene che il tasso di mercato corrisponde alla «situazione effettiva» e si dovrebbe determinare per «ogni singolo caso». Il tasso di mercato per Autostrada Wielkopolska dovrebbe pertanto essere del [...] %.
- (104) La Polonia sostiene la tesi che Autostrada Wielkopolska abbia beneficiato di un miglioramento sostanziale rispetto alla sua situazione finanziaria precedente e successiva al periodo di applicazione del pedaggio ombra presentando tre grafici, dai quali risulta che l'applicazione del pedaggio ombra ha consentito ad Autostrada Wielkopolska di realizzare entrate notevolmente più elevate di quelle inizialmente previste e, inoltre, che una volta terminato il regime del pedaggio ombra le entrate di Autostrada Wielkopolska sono tornate al livello previsto inizialmente.

#### 5.2.3.2. Principio dell'operatore in un'economia di mercato (MEOP)

- (105) La Polonia afferma che un investitore privato pagherebbe solo i danni che è legalmente tenuto a pagare. In questo scenario, i danni corrispondono all'importo mancante ad Autostrada Wielkopolska per ottenere il TRI che avrebbe realizzato in assenza della legge di modifica. Secondo la Polonia, un investitore privato saprebbe che Autostrada Wielkopolska potrebbe chiedere un risarcimento solo limitatamente all'importo necessario per sanare la perdita (che nella fattispecie sarebbe la compensazione per ottenere un TRI del [...] %) e non avrebbe concluso una transazione che concedesse un risarcimento più elevato alla controparte.



- (106) La Polonia respinge con decisione l'argomento di Autostrada Wielkopolska, secondo cui nel corso dei negoziati la Polonia era sotto pressione a causa del rischio che lo Stato dovesse sostituire Autostrada Wielkopolska. Secondo la Polonia, in caso di risoluzione del contratto con Autostrada Wielkopolska, il Tesoro avrebbe potuto gestire l'autostrada direttamente o avrebbe cercato un sostituto a fronte di costi molto inferiori.

#### 5.2.3.3. Studio WSA del 2004 sul traffico e sulle entrate

- (107) La Polonia sottolinea che, contrariamente a quanto affermato da Autostrada Wielkopolska, non ha selezionato arbitrariamente uno degli studi disponibili sul traffico e sulle entrate, né ha omesso intenzionalmente di informare la Commissione in merito ad altri presunti studi alternativi. La Polonia ricorda di aver presentato il parere del consulente sul traffico Scott Wilson, che teneva conto di tutti gli studi disponibili sul traffico e sulle entrate, e di avere indicato che si dovesse utilizzare lo studio WSA del 2004.
- (108) Secondo la Polonia, nel 2005 si sarebbe dovuto utilizzare lo studio WSA del 2004, in quanto più aggiornato. Lo studio era stato preparato su richiesta di Autostrada Wielkopolska ed era una versione aggiornata dello studio del 1999, utilizzato come base per stimare il TRI applicabile al progetto alla data della chiusura finanziaria.
- (109) La Polonia respinge l'argomento di Autostrada Wielkopolska secondo cui lo studio WSA del 2004 non doveva essere utilizzato perché di solito le previsioni sono formulate in una prospettiva di cinque anni e non di 30 anni. La Polonia osserva che mentre lo studio WSA del 2004 copre un periodo di 30 anni, lo studio del 1999, sul quale Autostrada Wielkopolska si è basata per calcolare il TRI, copre un orizzonte temporale di 35 anni.
- (110) La Polonia precisa inoltre che, benché al momento della preparazione dello studio del 2004 fossero disponibili dati sui flussi di traffico effettivi solo per una parte dell'autostrada, all'epoca della preparazione dello studio del 1999 non esistevano ancora tratti operativi dell'autostrada. Di conseguenza, secondo la Polonia, bisognava avvalersi dello studio del 2004 piuttosto che di quello del 1999.

### 5.3. Valutazione della compatibilità

- (111) In risposta all'argomento di AW SA secondo cui nella fattispecie la valutazione della compatibilità equivarrebbe in generale a quella del caso N 462/09 (valutato positivamente dalla Commissione in passato), la Polonia osserva che in quel caso l'aiuto serviva per agevolare la costruzione dell'infrastruttura stradale, mentre nel caso in esame l'autostrada era già stata costruita e aperta nel 2004, ossia prima dell'adozione della legge di modifica nel 2005. Quindi, secondo la Polonia manca l'effetto di incentivazione.
- (112) Inoltre, l'aiuto di Stato ottenuto da Autostrada Wielkopolska ha influito esclusivamente sulla redditività del progetto e non ha avuto alcun effetto sulla promozione di attività o regioni economiche. Di conseguenza, l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE non si applica nella fattispecie. Secondo la Polonia, poiché l'aiuto non ha contribuito allo sviluppo regionale, non si può neppure dichiarare compatibile a norma degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.


## 6. VALUTAZIONE DELLA MISURA

- (113) La valutazione della Commissione nel caso in esame si limita alla compensazione concessa dalla Polonia ad Autostrada Wielkopolska a norma dell'allegato 6 della convenzione di concessione per l'esclusione dei veicoli commerciali pesanti dall'obbligo di pagare il pedaggio per l'utilizzo dell'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011.

### 6.1. Esistenza dell'aiuto di Stato

- (114) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (115) I criteri stabiliti nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. Pertanto, per determinare se la misura in questione costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, tutte le seguenti condizioni devono essere soddisfatte. Il sostegno finanziario deve:

- a) essere concesso a un'impresa (attività economica);



- b) essere finanziato tramite risorse statali e imputabile allo Stato;
- c) conferire un vantaggio economico;
- d) essere selettivo;
- e) falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.

#### 6.1.1. Attività economica e concetto di impresa

- (116) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire se Autostrada Wielkopolska sia un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(27)</sup>. Costituisce un'attività economica l'offerta di beni e servizi su un determinato mercato <sup>(28)</sup>.
- (117) A questo proposito, la Commissione rileva che l'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin è gestita a fini commerciali, poiché qualsiasi veicolo idoneo a transitare su un'autostrada può utilizzare l'autostrada A2 dietro pagamento di un pedaggio che costituisce un reddito per il titolare della concessione. Nel consegua che Autostrada Wielkopolska offre servizi sul mercato e configura un'impresa ai fini dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(29)</sup>.

#### 6.1.2. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (118) Il concetto di aiuto di Stato si applica a qualunque vantaggio, finanziato mediante risorse statali, concesso dallo Stato stesso o da qualunque organismo intermedio che agisca in virtù di poteri ad esso conferiti <sup>(30)</sup>.
- (119) Nel caso in esame, la compensazione è stata erogata ad Autostrada Wielkopolska dal Fondo stradale nazionale (FSN), un fondo statale istituito presso la Bank Gospodarstwa Krajowego (in appresso «BGK»), la banca statale per lo sviluppo della Polonia. La principale fonte di finanziamento del Fondo stradale nazionale sono i redditi derivanti dalla tassa sul carburante (un'imposta parafiscale <sup>(31)</sup>) applicata su carburanti e gas introdotti nel mercato polacco (dovuta da produttori e importatori di carburanti) e dal pedaggio autostradale riscosso direttamente dalla GDDKiA, l'autorità dell'amministrazione centrale responsabile del sistema stradale nazionale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le compensazioni erogate ad Autostrada Wielkopolska fossero finanziate da risorse statali.
- (120) Nella legge di modifica, il parlamento polacco ha indicato il Fondo stradale nazionale come la fonte dei pagamenti compensativi. Inoltre, la legge di modifica specifica che i pagamenti compensativi erogati dall'FSN a favore di Autostrada Wielkopolska sono effettuati su richiesta del direttore generale per le strade e autostrade nazionali <sup>(32)</sup>. La Commissione ritiene pertanto che le compensazioni erogate ad Autostrada Wielkopolska siano imputabili allo Stato.

#### 6.1.3. Vantaggio economico

- (121) Nella presente sezione, la Commissione in primo luogo esamina e stabilisce il diritto alla compensazione del titolare della concessione a titolo della modifica legislativa. La Commissione riconosce che solo il superamento di tale compensazione conferisce al titolare della concessione un vantaggio indebito. In secondo luogo, la Commissione analizza i modelli forniti dalle parti nel corso dei negoziati. In terzo luogo, la Commissione stabilisce che il ricorso a uno studio sul traffico non aggiornato ha comportato una sovracompensazione. In quarto luogo, la Commissione esamina e approva la procedura di verifica delle tariffe AGRI svolta nel 2007. In quinto luogo, si stabilisce l'importo della sovracompensazione sulla base di una relazione di PwC e si prendono in esame alcune osservazioni del titolare della concessione. Infine, si giunge alla conclusione in merito all'esistenza di un vantaggio economico.

<sup>(27)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303; sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 1991, Höfner e Elser/Macrotron, C-41/90, ECLI:EU:C:1991:161; sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 1995, FFSA e altri/Ministère de l'Agriculture and de la Pêche, C-244/94, ECLI:EU:C:1995:392; sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 1997, Job Centre, C-55/96, ECLI:EU:C:1997:603.


<sup>(28)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, Commissione/Italia, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, Commissione/Italia, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:30.

<sup>(29)</sup> Quanto ai titolari di concessioni autostradali, la Commissione è giunta alla stessa conclusione ad esempio nella decisione del 27 ottobre 2014 nel caso SA.39224 – Grecia – Ridefinizione di progetti di concessione autostradale in Grecia – Autostrada Moreas (GU C 460 del 19.12.2014, pag. 1).

<sup>(30)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, Francia/Commissione (in appresso «Stardust Marine»), C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294.

<sup>(31)</sup> La tassa sul carburante è stata introdotta dal parlamento polacco con la legge del 27 agosto 2004 che modifica la legge sulle autostrade a pedaggio e sul Fondo stradale nazionale.

<sup>(32)</sup> Il direttore generale per le strade e autostrade nazionali è l'autorità dell'amministrazione centrale competente per le questioni relative alla rete stradale nazionale. Il direttore generale svolge i propri compiti con il sostegno della GDDKiA.



## 6.1.3.1. Il diritto alla compensazione

- (122) La Commissione osserva in via preliminare che i pedaggi costituivano la principale fonte di reddito per il titolare della concessione, che era libero di stabilire le tariffe di pedaggio a propria discrezione, entro i limiti indicati dalla convenzione di concessione.
- (123) La Polonia e Autostrada Wielkopolska hanno indicato entrambe che la convenzione di concessione conferiva al titolare della concessione il diritto a una compensazione per i danni dovuti alla modifica legislativa in questione. La convenzione di concessione stabilisce chiaramente che lo Stato è tenuto a compensare il titolare della concessione qualora l'intervento dello Stato gli impedisca di modificare o adeguare le tariffe di pedaggio (cfr. articolo 12.6 della convenzione di concessione citato al punto 51). La legge di modifica ha privato il titolare della concessione della possibilità di adeguare le tariffe di pedaggio per i veicoli commerciali pesanti (entro determinati limiti), ma anche del diritto stesso di riscuotere pedaggi dai veicoli commerciali pesanti per l'utilizzo dell'autostrada.
- (124) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che, nelle circostanze specifiche del caso in esame (tra l'altro, il fatto che la concessione è stata oggetto di una procedura di gara), il titolare della concessione avesse diritto a una compensazione per la modifica legislativa che l'ha privato in maniera drastica del diritto di riscuotere pedaggi.
- (125) La Commissione riconosce inoltre che una compensazione che si limita a porre rimedio agli effetti della modifica legislativa non configura, in quanto tale, un aiuto di Stato. Tuttavia, la Commissione ritiene che una compensazione che superi quanto normalmente dovuto per porre rimedio agli effetti della modifica legislativa conferisca un vantaggio selettivo all'impresa.
- (126) Nel caso in esame, il diritto alla compensazione degli effetti della modifica legislativa corrisponde al diritto del titolare della concessione di ricevere dallo Stato una compensazione che ripristini la sua situazione finanziaria attesa prima della modifica legislativa. Tuttavia, qualora la compensazione prevista abbia migliorato la situazione finanziaria attesa del titolare della concessione andando oltre la compensazione degli effetti diretti della modifica legislativa, si intende conferito un vantaggio indebito che configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE <sup>(33)</sup>.

## 6.1.3.2. Modelli utilizzati per stabilire la compensazione


- (127) Al fine di valutare se il livello della compensazione erogata ad Autostrada Wielkopolska comporti un vantaggio indebito, migliorando la sua situazione finanziaria rispetto alla situazione che sussisterebbe in assenza della modifica legislativa, la Commissione ha esaminato nel dettaglio la procedura con la quale si sono stabiliti i pagamenti compensativi e i modelli finanziari utilizzati a tale scopo. Questa analisi è presentata in appresso.
- (128) Un possibile indicatore della situazione finanziaria del titolare della concessione è il tasso di rendimento interno (TRI) dei flussi di cassa che il titolare della concessione si attendeva appena prima della modifica legislativa. Tra i possibili indicatori del TRI, lo Stato polacco e Autostrada Wielkopolska hanno convenuto nell'allegato 6 della convenzione di concessione di utilizzare il rendimento totale annuo effettivo del capitale proprio e dei debiti subordinati espressi in EUR <sup>(34)</sup>. Un metodo ampiamente accettato per determinare il rendimento (annuo) degli investimenti consiste nel calcolare il tasso di rendimento interno (TRI) <sup>(35)</sup>. Di conseguenza, la Commissione considera ragionevole l'uso di questo indicatore e non lo contesta.
- (129) Durante la negoziazione delle tariffe dei pedaggi ombra tra il titolare della concessione e le autorità polacche, Autostrada Wielkopolska ha presentato tre modelli finanziari <sup>(36)</sup>, ossia il modello base, il modello con pedaggio effettivo e il modello con vignetta illustrati al punto 29.
- (130) Il **modello base** presenta la situazione finanziaria del titolare della concessione con un TRI del [...] % alla chiusura finanziaria nel 2000 come descritto al punto 29, lettera a). La Commissione ritiene tuttavia che il TRI che il titolare della concessione poteva attendersi all'inizio della concessione non sia pertinente nella fattispecie, in quanto la convenzione di concessione non garantisce alcun livello di TRI nel corso della sua durata, ma piuttosto trasferisce in capo al titolare della concessione i rischi di mercato e finanziari, così come le opportunità. Di conseguenza, il TRI atteso può variare in qualsiasi momento nel corso della durata della concessione, a seconda

<sup>(33)</sup> Analogamente, nella sua decisione del 4 dicembre 2013 nel caso SA.29584 – Compensazione in forma di pedaggio ombra a favore di Stalexport Autostrada Małopolska SA (SAM SA) - autostrada A4 (Katowice - Cracovia), la Commissione ha concluso che la compensazione al titolare della concessione non costituiva un aiuto di Stato in quanto, secondo la convenzione di concessione per il tratto in questione dell'autostrada A4, la responsabilità per il rischio relativo alla modifica di legge che influiva direttamente o indirettamente sul titolare della concessione ricadeva sullo Stato e la compensazione era limitata alla perdita subita dal titolare della concessione (GU C 172 del 6.6.2014, pag. 2).

<sup>(34)</sup> Cfr. allegato 6, pag. 9.

<sup>(35)</sup> Cfr. comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (GU C 262 del 19.7.2016, pag. 1), punto 102.

<sup>(36)</sup> Questi tre modelli finanziari sono stati presentati e verificati da Ernst & Young in una relazione del 19 settembre 2005.



della realizzazione dei rischi e delle opportunità. Per questo motivo, la Commissione ritiene che nella fattispecie il TRI pertinente possa solo essere quello che il titolare della concessione poteva attendersi appena prima della modifica legislativa e della conseguente introduzione del meccanismo del pedaggio ombra nel 2005. Tale rendimento poteva essere superiore o inferiore a quello atteso all'inizio del periodo della concessione.

- (131) Il **modello con pedaggio effettivo** <sup>(37)</sup> descritto al punto 29, lettera b) (per maggiori dettagli cfr. il modello 1 nella tabella 2 che segue) fa riferimento alle previsioni di traffico e di reddito dello studio WSA del 1999 <sup>(38)</sup> per il periodo di previsione (dal 2005 alla scadenza della concessione nel 2037) e rappresenta la situazione finanziaria del titolare della concessione al 31 dicembre 2004 nello scenario controfattuale senza la modifica legislativa, ossia lo scenario nel quale il titolare della concessione riscuoterebbe il pedaggio da tutti i veicoli che transitano sull'autostrada A2 fino alla scadenza della concessione. Secondo questo modello, il TRI atteso era del [...] %.
- (132) Il **modello con vignetta** <sup>(39)</sup> descritto al punto 29, lettera c) (per maggiori dettagli cfr. il modello 2 nella tabella 2 che segue) rappresenta la situazione finanziaria del titolare della concessione in presenza della modifica legislativa, ossia uno scenario in cui i veicoli commerciali pesanti utilizzerebbero gratuitamente l'autostrada A2 e lo Stato pagherebbe a titolo di compensazione un pedaggio ombra pari al 70 % delle tariffe di pedaggio massime consentite. In questo modello, Autostrada Wielkopolska si è basata sulle proprie ipotesi di traffico che riflettono l'utilizzo gratuito dell'autostrada A2 da parte dei veicoli commerciali pesanti muniti di vignetta valida. Le autorità polacche affermano che all'epoca queste ipotesi di traffico non erano state concordate tra le parti <sup>(40)</sup>. Secondo questo modello, il TRI atteso è [...] %. Con questo modello, Autostrada Wielkopolska ha dimostrato che anche con le tariffe massime di pedaggio ombra consentite non avrebbe realizzato il TRI del [...] % che avrebbe potuto attendersi appena prima della modifica legislativa.
- (133) Il **modello di verifica** <sup>(41)</sup> presentato al punto 36 (cfr. anche il modello 5 nella tabella 2) è stato fornito da Autostrada Wielkopolska nel 2007 e utilizzato per la verifica dei pedaggi ombra nel 2007. In questo modello Autostrada Wielkopolska si è basata sullo studio WSA del 2006 <sup>(42)</sup> per il periodo di previsione <sup>(43)</sup>. Il modello di verifica presupponeva che il sistema del pedaggio ombra restasse in vigore fino alla scadenza della concessione e calcolava il TRI atteso nel 2007 a [...] %. Di conseguenza, secondo Autostrada Wielkopolska, il modello di verifica ha dimostrato che il TRI di [...] % prima della modifica legislativa (cfr. modello con pedaggio effettivo) non è stato raggiunto.
- (134) La tabella 2 che segue mostra tutti i modelli finanziari utilizzati dalle parti nei negoziati, con le rispettive caratteristiche e le versioni dei modelli modificate da PwC e utilizzate nella relazione per stimare la sovracompensazione (cfr. la sezione 6.1.3.5 che segue).

Tabella 2

## Modelli finanziari utilizzati dalle parti

	Modello con pedaggio effettivo (1)	Modello con vignetta (2)	Modello con pedaggio effettivo di PwC (3)	Modello con vignetta di PwC (4)	Modello di verifica (5)	Modello di verifica di PwC (6)
Modello utilizzato per	Negoziazione delle tariffe AGRi	Negoziazione delle tariffe AGRi	Ricalcolo del TRI	Ricalcolo delle tariffe AGRi	Verifica delle tariffe AGRi	Ricalcolo delle tariffe AGRi (rettificata)
Anno di riferimento	31.12.2004	30.6.2005	31.12.2004	30.6.2005	31.12.2006	31.12.2006
Previsioni di traffico utilizzate	Studio WSA del 1999	«Nuove ipotesi di traffico di AWSA»	Studio WSA del 2004	«Nuove ipotesi di traffico di AWSA»	Studio WSA del 2006	Studio WSA del 2006

<sup>(37)</sup> Nome del file: 050518 A2-CB-2004-12 V1.51.123

<sup>(38)</sup> Lo studio WSA del 1999 si basava sull'assunto che tutti i veicoli pagassero un pedaggio effettivo per l'utilizzo dell'autostrada. Cfr. studio WSA del 1999, pag. 17, punti 3 e 4.


<sup>(39)</sup> Nome del file: 050915 A2-COMPENSATION V.3.71 (awsa)\_EY.123

<sup>(40)</sup> La Commissione rileva inoltre che queste ipotesi di traffico non si basavano su dati reali sul traffico nel caso di un'autostrada priva di pedaggio, né su uno studio adeguato del traffico e delle entrate.

<sup>(41)</sup> Nome del file: Rif 071023-Combined Phase I & II - Poland A2.xls

<sup>(42)</sup> Studio aggiornato su traffico ed entrate per l'autostrada a pedaggio A2, novembre 2006.

<sup>(43)</sup> Lo studio WSA del 2006 si basa su dati iniziali di traffico effettivo e ipotizza un meccanismo di pedaggio ombra per l'intero periodo (utilizzo gratuito della A2 per i veicoli commerciali pesanti).




	Modello con pedaggio effettivo (1)	Modello con vignetta (2)	Modello con pedaggio effettivo di PwC (3)	Modello con vignetta di PwC (4)	Modello di verifica (5)	Modello di verifica di PwC (6)
Sistema di pedaggio (fino alla scadenza della concessione)	Pedaggio effettivo (tariffe dello studio WSA del 1999)	Pedaggio ombra (70 % delle tariffe massime consentite per i veicoli commerciali pesanti)	Pedaggio effettivo (tariffe dello studio WSA del 2004)	Pedaggio ombra (tariffe ricalcolate)	Pedaggio ombra (70 % delle tariffe massime consentite per i veicoli commerciali pesanti)	Pedaggio ombra (tariffe ricalcolate)
<b>TRI</b>	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %	[...] %

### 6.1.3.3. Utilizzo dello studio sbagliato sul traffico e determinazione dell'esistenza di una sovracompensazione

- (135) La Commissione osserva che, come accennato sopra, il modello con pedaggio effettivo utilizza le previsioni di traffico e reddito dello studio WSA del 1999 in relazione al periodo dal 2005 al 2037 <sup>(44)</sup>. Tuttavia, poiché si presumeva che questo modello rappresentasse la situazione finanziaria del titolare della concessione appena prima della modifica legislativa nel 2005 e quindi fungesse da parametro di riferimento per la definizione del pedaggio ombra, avrebbe dovuto utilizzare una previsione contemporanea del traffico e delle entrate. La Commissione pertanto è del parere che Autostrada Wielkopolska avrebbe dovuto utilizzare invece la previsione di traffico e reddito aggiornata dello studio WSA del 2004 <sup>(45)</sup>.
- (136) Lo studio WSA del 2004 è una versione aggiornata dello studio WSA del 1999, sul quale si è basata la preparazione del modello finanziario per la stima del TRI applicabile al progetto al momento della chiusura finanziaria nel 2000. La Commissione concorda con la Polonia sul fatto che, al fine di ottenere un livello aggiornato del TRI atteso al momento della modifica legislativa, è opportuno utilizzare una versione aggiornata dello studio sul traffico e sulle entrate. Lo studio WSA del 2004 fornisce tale versione aggiornata, in quanto si basa sull'esperienza dell'andamento effettivo del traffico e delle entrate per il tratto iniziale dell'autostrada, nonché sullo sviluppo economico della Polonia fino a quel momento. Di conseguenza, riflette con maggiore accuratezza la realtà del mercato al momento della modifica legislativa. Per questo motivo, secondo la Commissione, lo studio WSA del 2004 rappresenta una previsione più accurata del traffico e delle entrate al momento della modifica legislativa rispetto a quella contenuta nello studio WSA del 1999.
- (137) Rispetto allo studio WSA del 1999, lo studio WSA del 2004 evidenzia un traffico leggermente superiore di veicoli di categoria 1 e un traffico notevolmente inferiore di veicoli delle categorie 2 e 3. Le tariffe ottimali del pedaggio effettivo previste per le categorie 2, 3 e 4 nello studio WSA del 2004 sono molto inferiori a quelle ottimali previste per le stesse categorie nello studio WSA del 1999. In effetti, le entrate ottimali derivanti dai veicoli commerciali pesanti previste nello studio WSA del 2004 sono notevolmente inferiori a quelle ottimali previste nello studio WSA del 1999. Di conseguenza, l'utilizzo dello studio WSA del 1999 come base per il modello con pedaggio effettivo comporta un TRI superiore rispetto a quello che si sarebbe ottenuto se si fosse invece utilizzato lo studio WSA del 2004.
- (138) La Commissione osserva inoltre che i due studi del 2005 indicati da Autostrada Wielkopolska non potevano essere utilizzati al posto dello studio WSA del 2004. In primo luogo, lo studio del 2005 di SDG (cfr. il punto 87) è stato preparato per lo scenario con pedaggio ombra (vignetta) (vale a dire lo scenario nel quale il titolare della concessione riceve pagamenti a titolo di pedaggio ombra per i veicoli commerciali pesanti) mentre la valutazione della situazione finanziaria del titolare della concessione immediatamente prima dell'entrata in vigore della legge di modifica richiedeva l'utilizzo di uno studio relativo allo scenario con pedaggio effettivo (ossia lo scenario nel quale il titolare della concessione riscuote un pedaggio effettivo da tutti gli utilizzatori dell'autostrada A2 fino alla scadenza del periodo di concessione). Inoltre, la Polonia ha informato la Commissione che lo studio del 2005 di Faber Maunsell, al quale fa riferimento Autostrada Wielkopolska nelle sue osservazioni (cfr. punto 87), era incentrato esclusivamente su proiezioni di traffico e non comprendeva proiezioni di reddito (ossia non prendeva in considerazione l'ottimizzazione delle tariffe per massimizzare le entrate). Di conseguenza era inutilizzabile ai fini del calcolo del TRI del progetto.

<sup>(44)</sup> Gli studi WSA sul traffico e sulle entrate comprendono una previsione relativa al traffico sulla A2 basata su un prospetto ottimale dei pedaggi effettivi valido al momento dell'effettuazione di ciascuna previsione.

<sup>(45)</sup> Lo studio WSA del 2004 si basa sull'assunto che tutti i veicoli paghino un pedaggio effettivo per l'utilizzo dell'autostrada. Cfr. studio WSA del 2004, pagg. 5-10, punto 4.



- (139) Per questi motivi, la Commissione è del parere che l'utilizzo del modello con pedaggio effettivo basato sul vecchio studio WSA del 1999 abbia comportato un TRI superiore a quanto si potesse ragionevolmente attendere al momento della modifica legislativa e quindi abbia determinato una sovracompensazione sotto forma di pedaggi ombra superiori.

#### 6.1.3.4. Verifica dei pedaggi ombra nel 2007 – approvazione della verifica


- (140) Durante la negoziazione delle tariffe del pedaggio ombra nel 2005, le autorità polacche hanno convenuto con Autostrada Wielkopolska di verificare il TRI ottenuto nel 2007 e modificare le tariffe di pedaggio ombra se non si fosse raggiunto il TRI auspicato come spiegato al punto 2.5. La Commissione osserva che la verifica era stata concordata a causa dell'incertezza in merito all'evoluzione del traffico dopo l'apertura dell'autostrada A2 al transito gratuito dei veicoli commerciali pesanti muniti di vignetta valida.
- (141) Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi sul fatto che l'applicazione del meccanismo di compensazione comportasse l'assunzione da parte della Polonia, almeno nel periodo dal 1° settembre 2005 al 31 dicembre 2006, dei rischi connessi al traffico e alle entrate, ma solo relativamente ai veicoli leggeri. La Commissione osserva che, attraverso la verifica, lo Stato polacco si è effettivamente assunto il rischio legato all'andamento del traffico (e delle entrate) per il periodo dall'introduzione del sistema di pedaggio ombra fino alla verifica (un periodo di circa 16 mesi). La Commissione rileva inoltre che si potrebbe ritenere che, così facendo, lo Stato polacco si sia discostato dalla natura della convenzione di concessione iniziale, che non garantiva nessun livello di rendimento al titolare della concessione.
- (142) Tuttavia, la Commissione approva la verifica delle tariffe del pedaggio ombra, in quanto ha consentito allo Stato di ridefinire le tariffe a un livello tale da evitare una sovracompensazione a favore del titolare della concessione per i veicoli commerciali pesanti. Inoltre, la verifica è stata effettuata dopo un periodo di tempo molto limitato (circa 16 mesi, da settembre 2005 fino a dicembre 2006) che ha consentito alle parti di raccogliere dati sul traffico effettivo di veicoli pesanti e leggeri, effettuare previsioni di traffico su tale base e definire di conseguenza le tariffe del pedaggio ombra. Rispetto all'intera durata della convenzione di concessione, pari a 40 anni, si tratta di un periodo di tempo limitato che in effetti si è rivelato ragionevole, nel senso che ha consentito alle parti di raccogliere i necessari dati sul traffico e, su tale base, di formulare previsioni di traffico affidabili per il futuro.
- (143) In tale contesto, è importante ricordare che il livello iniziale del pedaggio ombra era stato stabilito sulla base delle ipotesi del titolare della concessione sull'andamento futuro del traffico (utilizzate nel modello con vignetta). La Commissione osserva che all'inizio non esistevano dati sul traffico effettivo di veicoli commerciali pesanti che transitavano gratuitamente sull'autostrada. Per questo motivo non era possibile valutare con precisione l'impatto della modifica legislativa sul traffico e quindi valutare la correttezza delle ipotesi del titolare della concessione sull'andamento futuro del traffico.
- (144) La Commissione osserva che non si sono effettuate ulteriori verifiche dei pedaggi ombra previsti fino alla scadenza della concessione, ovvero al termine del regime di pedaggio ombra. Per questo motivo, una volta stabilito il livello definitivo delle tariffe del pedaggio ombra dopo la verifica nel 2007, il rendimento per il titolare della concessione era nuovamente esposto ai rischi connessi all'andamento del traffico come nella convenzione di concessione iniziale.
- (145) La Commissione osserva che la quota di traffico dei veicoli commerciali pesanti è maggiore nel caso dell'autostrada A2 rispetto all'autostrada A4. La quota di traffico di veicoli commerciali pesanti sulla A2 è stata stimata al [...] % <sup>(46)</sup> mentre la quota sulla A2 era solo del [...] %. La Commissione rileva inoltre che, in considerazione della percentuale più elevata di veicoli commerciali pesanti sulla A2, l'interdipendenza tra i due tipi di traffico può essere più forte che nel caso dell'autostrada A4. Benché la modifica legislativa si applicasse esclusivamente ai veicoli commerciali pesanti, la Commissione accetta comunque, nelle circostanze specifiche del caso, che la verifica non si limiti ai veicoli commerciali pesanti ma riguardi anche il traffico di veicoli leggeri.

#### 6.1.3.5. Calcolo della sovracompensazione – Relazione PwC

- (146) Come parte integrante della notifica, le autorità polacche hanno presentato la relazione PwC (cfr. punto 41), nella quale PwC aggiorna il modello con pedaggio effettivo di Autostrada Wielkopolska con le previsioni di traffico e di reddito dello studio WSA del 2004, apportando anche alcune correzioni minori (aritmetiche, logiche e fiscali) al modello. In conseguenza di questi cambiamenti, il TRI che si sarebbe potuto attendere al momento della modifica legislativa scende dal [...] % al [...] % <sup>(47)</sup> (cfr. modello con pedaggio effettivo di PwC nella tabella 2).

<sup>(46)</sup> Secondo la stima di Autostrada Wielkopolska in base alle medie per il periodo 2005-2011.

<sup>(47)</sup> La quota maggiore della riduzione (324 punti base) è dovuta all'aggiornamento delle previsioni di traffico, mentre solo 11 punti base sono dovuti alle altre correzioni minori.



- (147) Secondo la Commissione, la sostituzione delle previsioni di traffico e di reddito introdotta da PwC nel modello con pedaggio effettivo è ragionevole, poiché rappresenta correttamente le previsioni aggiornate al momento della modifica legislativa pertinente. La Commissione conviene pertanto che un livello di TRI del [...] % possa corrispondere al TRI che il titolare della concessione avrebbe potuto attendersi appena prima della modifica legislativa.
- (148) Rispetto al [...] %, il TRI del [...] % dichiarato da Autostrada Wielkopolska ed effettivamente utilizzato nei negoziati sui pagamenti compensativi è eccessivo. Anche il TRI del modello con vignetta, pari al [...] %, è superiore al [...] %.
- (149) Al fine di stabilire l'importo della sovracompensazione per il periodo fino alla verifica, PwC si serve del modello con vignetta per ricalcolare le tariffe AGRi che avrebbero dovuto essere applicate inizialmente con effetto da settembre 2005 per ottenere un TRI atteso inferiore, pari al [...] %, invece del TRI del [...] % indicato nel modello con vignetta presentato da Autostrada Wielkopolska nel 2005 (cfr. modello con vignetta di PwC nella tabella 2). Nella sua relazione, PwC sostituisce il TRI del [...] % del modello con vignetta con il [...] % e stima le tariffe AGRi che sarebbero sufficienti per ottenere questo TRI inferiore. L'importo della compensazione dovuto ad Autostrada Wielkopolska e stabilito per il periodo da settembre 2005 a ottobre 2007 sulla base delle tariffe AGRi ricalcolate ammonta a [...] PLN lordi <sup>(48)</sup>. Questo importo è stato successivamente confrontato con i pagamenti effettivi erogati a favore di Autostrada Wielkopolska per lo stesso periodo, che sono ammontati a [...] PLN lordi <sup>(49)</sup>. Dai calcoli emerge che nel periodo tra settembre 2005 e ottobre 2007 le sovracompensazioni stimate sono ammontate a [...] PLN lordi <sup>(50)</sup>, che rappresentano all'incirca il [...] % dei pagamenti totali erogati a favore di Autostrada Wielkopolska nello stesso periodo.
- (150) Per il periodo successivo alla verifica (da novembre 2007 a giugno 2011), PwC usa il modello di verifica per stimare la sovracompensazione ricevuta da Autostrada Wielkopolska <sup>(51)</sup>. A tale proposito, PwC ricalcola le tariffe del pedaggio ombra in modo da ottenere un TRI del [...] % invece del [...] % nel modello di verifica (cfr. modello di verifica di PwC <sup>(52)</sup> nella tabella 2). L'importo della sovracompensazione corrisponde alla differenza tra le tariffe del pedaggio ombra ricalcolate da PwC e le tariffe del pedaggio ombra effettivamente pagate ad Autostrada Wielkopolska per ciascun veicolo durante il periodo in questione. L'importo della compensazione dovuta ad Autostrada Wielkopolska per il periodo da novembre 2007 a giugno 2011 sulla base delle tariffe del pedaggio ombra ricalcolate ammonta a [...] PLN lordi <sup>(53)</sup>. Questo importo è stato successivamente confrontato con i pagamenti effettivi erogati a favore di Autostrada Wielkopolska per lo stesso periodo, che sono ammontati a [...] PLN lordi <sup>(54)</sup>. Dai calcoli emerge che nel periodo tra novembre 2007 e giugno 2011 le sovracompensazioni stimate sono ammontate a [...] PLN lordi <sup>(55)</sup>, che rappresentano circa il [...] % dei pagamenti.

#### 6.1.3.6. Osservazioni aggiuntive sul vantaggio economico

- (151) Autostrada Wielkopolska ha affermato che, anche se la compensazione in questione ha comportato un miglioramento sostanziale, è stata negoziata tra la Polonia e Autostrada Wielkopolska su una base commerciale e alle normali condizioni di mercato. Di conseguenza, il principio dell'operatore in un'economia di mercato (MEOP) sarebbe applicabile e rispettato nella fattispecie.
- (152) Secondo la Commissione, la legge di modifica e la convenzione di concessione imponevano alla Polonia l'obbligo di compensare il titolare della concessione solo fino all'ammontare stimato della perdita di entrate dovuta alla modifica legislativa pertinente. Non è possibile sostenere che il fatto di pagare più di quanto richiesto dalla legge e dalla convenzione di concessione sarebbe stato accettabile per un ipotetico operatore privato razionale. Inoltre, l'ipotesi che un operatore privato razionale avrebbe accettato di calcolare la compensazione servendosi dello studio WSA del 1999 sul traffico e sulle entrate e non dello studio WSA più aggiornato del 2004 suscita forti dubbi. La Commissione quindi non è d'accordo sul fatto che il MEOP sia rispettato nella fattispecie.
- (153) Inoltre, Autostrada Wielkopolska ha fatto riferimento al caso del 2002 in materia di aiuti di Stato relativo alla metropolitana di Londra, nel quale la Commissione ha concluso che una modifica a una convenzione a lungo termine non configura un aiuto di Stato se: i) la convenzione iniziale non comportava un aiuto di Stato e ii) la modifica non determina un miglioramento sostanziale per il titolare della concessione, o comunque il miglioramento è a una tariffa di mercato <sup>(56)</sup>.

<sup>(48)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(49)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(50)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(51)</sup> Nella relazione PwC del 2010 per il periodo fino ad agosto 2010 e in una ulteriore relazione PwC del 2011 per il periodo da settembre 2010 a giugno 2011.


<sup>(52)</sup> Nome del file: [...]

<sup>(53)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(54)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(55)</sup> Questo importo corrisponde a [...] EUR lordi (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(56)</sup> Caso N 264/2002 Partenariato pubblico-privato per la metropolitana di Londra, punto 79.



- (154) La Commissione non possiede informazioni che suggerirebbero che la convenzione iniziale comportasse un aiuto di Stato, ma dall'analisi dei modelli finanziari presentati sopra emerge che i pagamenti dei pedaggi ombra hanno determinato un miglioramento sostanziale per il titolare della concessione, in quanto si basavano su rendimenti attesi superiori a quelli che si sarebbero potuti prevedere prima della modifica legislativa. La Commissione ritiene che il prezzo di mercato per la concessione di Autostrada Wielkopolska sia stato stabilito nel 1997 a seguito di una procedura di gara aperta. Secondo le disposizioni della convenzione di concessione, il TRI del progetto non era garantito al titolare della concessione. Il metodo di compensazione prevede l'utilizzo del TRI, ma solo come parametro di riferimento per consentire il calcolo di una compensazione corretta, ossia intesa a ripristinare la situazione finanziaria nella quale si sarebbe trovato il titolare della concessione in assenza della legge di modifica. Il TRI è solo un indicatore della situazione finanziaria del titolare della concessione appena prima della modifica legislativa e non un prezzo pagato dallo Stato ad Autostrada Wielkopolska per l'accettazione dell'allegato 6 e pertanto non può essere utilizzato per confronti tra prezzi.
- (155) La Commissione rileva inoltre che per valutare l'esistenza di un vantaggio economico a favore del titolare della concessione non è rilevante se il vantaggio sia stato concesso intenzionalmente o involontariamente dallo Stato membro.
- (156) Inoltre, la Commissione osserva che il procedimento del tribunale arbitrale e il relativo lodo non affrontano la componente di aiuto di Stato del caso <sup>(57)</sup>. Spetta comunque alla Commissione valutare l'esistenza di un aiuto di Stato e la sua compatibilità con il mercato interno.

#### 6.1.3.7. Conclusioni sul vantaggio economico

- (157) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il titolare della concessione abbia ricevuto un vantaggio economico sotto forma di sovracompensazione per i veicoli commerciali pesanti per il periodo da settembre 2005 a giugno 2011, quando è stata posta fine al regime del pedaggio ombra. La Commissione concorda con il metodo adottato da PwC per stimare la sovracompensazione.

#### 6.1.4. Selettività

- (158) La Commissione osserva che ciascuna compensazione è stata concessa a seguito di negoziati individuali tra il titolare della concessione e lo Stato, e ciò ha determinato misure intrinsecamente specifiche e personalizzate per ciascun titolare di concessione. Quindi, nella misura in cui conferiscono un vantaggio al titolare della concessione, tali misure sono selettive.
- (159) Poiché in precedenza è stato dimostrato che la compensazione concessa dalla Polonia conferisce un vantaggio ad Autostrada Wielkopolska, tale misura si deve considerare selettiva ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

#### 6.1.5. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi

- (160) Quando un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nel mercato interno, quest'ultimo è da considerarsi influenzato dall'aiuto <sup>(58)</sup>. È sufficiente che il destinatario dell'aiuto sia in concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza <sup>(59)</sup>.
- (161) Il vantaggio economico concesso dalla presente misura ad Autostrada Wielkopolska rafforza la sua posizione economica poiché aumenta le entrate della società. Inoltre, il mercato della costruzione e gestione di autostrade in Polonia è aperto a qualsiasi operatore economico attivo nell'UE. Di conseguenza, il vantaggio a favore di Autostrada Wielkopolska può falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri.


#### 6.1.6. Conclusione

- (162) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la compensazione erogata ad Autostrada Wielkopolska a titolo della modifica legislativa che esonera i veicoli commerciali pesanti dall'obbligo di pagare un pedaggio per l'utilizzo dell'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin, nel periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011 configuri un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nella misura in cui ha rappresentato una sovracompensazione a favore di tale società per la perdita di entrate derivante dalla legge di modifica.

<sup>(57)</sup> Al punto 4.25, il lodo arbitrale recita: [...].

<sup>(58)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1980, Philip Morris/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, ECLI:EU:C:1998:77, punto 50.

<sup>(59)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-303/88, ECLI:EU:C:1991:136, sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, Het Vlaamse Gewest/Commissione, T-214/95, ECLI:EU:C:1998:77, punto 49.



## 6.2. Legalità dell'aiuto

- (163) Poiché la compensazione è stata messa a disposizione di Autostrada Wielkopolska prima della notifica, la Commissione ritiene che la Polonia non abbia rispettato il divieto di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE <sup>(60)</sup>. L'aiuto di Stato concesso dalla Polonia è pertanto illegale.

## 6.3. Compatibilità dell'aiuto


- (164) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia <sup>(61)</sup>, spetta allo Stato membro invocare possibili motivi di compatibilità dell'aiuto e dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per tale compatibilità. La Commissione rileva che la Polonia non ha indicato motivi di compatibilità dell'aiuto in questione. Al contrario, la Polonia ha comunicato alla Commissione che a suo parere l'aiuto non è compatibile con il mercato interno.
- (165) La Commissione ha comunque valutato se la misura in questione si possa considerare compatibile con il mercato interno. L'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE prevede talune deroghe alla regola generale indicata nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, secondo la quale gli aiuti di Stato non sono compatibili con il mercato interno.
- (166) In primo luogo, la Commissione ha valutato l'aiuto in questione a fronte dell'eccezione di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, che stabilisce che si possono considerare compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». A tale proposito, la Commissione rileva inoltre che nessuno degli orientamenti in materia di aiuti di Stato si applica direttamente alle infrastrutture autostradali e alla loro gestione.
- (167) La Commissione osserva che la valutazione della compatibilità dell'aiuto può variare, a seconda che l'aiuto sia classificato come aiuto agli investimenti o al funzionamento.
- (168) La Commissione rileva inoltre che all'atto della concessione dell'aiuto in questione, l'intero tratto dell'autostrada A2 gestito da Autostrada Wielkopolska era aperto da quasi un anno. Di conseguenza, contrariamente a quanto invocato da AW SA con riferimento alla precedente decisione della Commissione concernente la costruzione e la gestione del tratto adiacente Swiecko - Nowy Tomyśl dell'autostrada A2 (caso N 462/09), non si può concludere nella fattispecie che si sia trattato di un aiuto agli investimenti inteso ad agevolare la costruzione dell'infrastruttura stradale. L'aiuto di Stato nel caso N 462/09 era stato erogato al beneficiario prima che fossero avviati i lavori di costruzione e aveva esercitato un effetto di incentivazione sul beneficiario ai fini dell'attuazione del relativo progetto di investimento. Per contro, la Commissione non riscontra un effetto di incentivazione nel caso in esame, poiché la costruzione dell'autostrada era già stata completata. Né la Polonia né Autostrada Wielkopolska hanno indicato altri progetti di investimento ai quali avrebbe potuto contribuire l'aiuto in questione.
- (169) Inoltre, la Commissione osserva che, diversamente da un aiuto agli investimenti, nel caso in esame l'aiuto non era collegato ai costi di un progetto di investimento, bensì dipendeva dalla quantità di veicoli che utilizzavano l'autostrada e aveva carattere ricorrente. Di conseguenza, non contribuiva al finanziamento di un progetto di investimento, bensì ai costi di esercizio ricorrenti del beneficiario. La Commissione ritiene quindi che l'aiuto in questione configuri un aiuto al funzionamento. Conformemente alla giurisprudenza della Corte <sup>(62)</sup>, un tale aiuto al funzionamento è, in linea di principio, incompatibile con il mercato interno.
- (170) La Commissione osserva tuttavia che l'autostrada A2 tra Nowy Tomyśl e Konin è ubicata in una regione svantaggiata che può beneficiare della deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE. La Commissione ha pertanto valutato se l'aiuto al funzionamento in questione si possa considerare compatibile ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (in appresso «orientamenti»).
- (171) La Commissione ha ritenuto di dover valutare l'aiuto in questione con riferimento agli orientamenti validi nel momento in cui è stata presa la decisione di concedere l'aiuto con la firma dell'allegato 6 della convenzione di concessione, ossia nel 2005. Per l'aiuto concesso in quel momento, si applicano gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale adottati dalla Commissione nel 1998 (in appresso «orientamenti del 1998») <sup>(63)</sup>.
- (172) A norma del punto 4.15 degli orientamenti del 1998, aiuti al funzionamento che di norma sono vietati possono essere concessi in via eccezionale nelle regioni che beneficiano della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) (ora articolo 107, paragrafo 3, lettera a)), purché i) siano giustificati in funzione del loro contributo allo sviluppo regionale e della loro natura e purché ii) il loro livello sia proporzionale agli svantaggi che intendono compensare. Spetta allo Stato membro dimostrare l'esistenza di tali svantaggi e quantificarne l'importanza.

<sup>(60)</sup> Sentenza del Tribunale del 14 gennaio 2004, Fleuren Compost/Commissione, T-109/01, ECLI:EU:T:2004:4.

<sup>(61)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157.

<sup>(62)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 1995, Siemens SA/Commissione, T-459/93, ECLI:EU:T:1995:100; sentenza della Corte di giustizia del 19 settembre 2000, Germania/Commissione, C-156/98, ECLI:EU:C:2000:467, punto 30.

<sup>(63)</sup> GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.



- (173) In tale contesto, la Commissione osserva che la Polonia non ha dimostrato l'esistenza di svantaggi che potrebbero essere compensati dall'aiuto in questione; la Polonia è anzi del parere che l'aiuto non abbia contribuito allo sviluppo regionale.
- (174) Secondo la Commissione, l'aiuto al funzionamento in questo caso ha determinato esclusivamente un aumento del TRI del progetto per gli investitori e quindi non contribuisce allo sviluppo regionale delle regioni nelle quali è ubicata l'autostrada a pedaggio. La Commissione ritiene pertanto che i criteri indicati al punto 4.15 degli orientamenti del 1998 non siano rispettati.
- (175) Inoltre, ai fini della valutazione della Commissione, è irrilevante che la compensazione a favore di AW SA non sia stata, né sarà utilizzata per la distribuzione di utili (dividendi) agli azionisti, bensì per il rimborso del prestito BEI. Di fatto, il rimborso del prestito BEI è un obbligo a carico del titolare della concessione in virtù degli accordi finanziari che lo stesso ha dovuto concludere per rispettare la convenzione di concessione. Se la compensazione pagata ad Autostrada Wielkopolska era tale da consentire alla società di rimborsare i prestiti prima del previsto (ossia in assenza della modifica di legge e della necessità di una compensazione) allora conferiva un vantaggio alla società, poiché rendeva disponibili risorse per altri scopi, come ad esempio una distribuzione di dividendi che altrimenti non avrebbe potuto essere effettuata. Tale distribuzione di dividendi, tuttavia, non contribuiva allo sviluppo della regione nella quale è ubicata l'autostrada.
- (176) La Commissione osserva inoltre che i criteri di compatibilità per l'aiuto al funzionamento di cui al punto 76 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2011 <sup>(64)</sup> (in appresso «orientamenti del 2007»), applicabili a partire dal 1° gennaio 2007, sono gli stessi. Quindi, la valutazione della compatibilità per l'aiuto in questione a norma degli orientamenti del 2007 è la stessa.

#### 6.3.1. Conclusione sulla compatibilità

- (177) La Commissione non ha individuato altre disposizioni concernenti la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno che potrebbero fornire una base per considerare compatibile con il trattato l'aiuto in questione, né la Polonia ha invocato disposizioni concernenti la compatibilità con il mercato interno o fornito argomenti che consentirebbero alla Commissione di considerare compatibile l'aiuto in questione. Allo stesso modo, le osservazioni trasmesse da terzi non consentono alla Commissione di considerare compatibile l'aiuto in questione.
- (178) Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato concesso dalla Polonia a AW SA è incompatibile con il mercato interno e che la Polonia ha dato esecuzione a detto aiuto illegalmente in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

### 7. RECUPERO

- (179) Conformemente al trattato e alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto <sup>(65)</sup>. La Corte ha inoltre stabilito in più occasioni che l'obbligo di uno Stato membro di sopprimere un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è inteso a ripristinare lo *status quo ante* <sup>(66)</sup>.
- (180) A tale proposito, la Corte ha stabilito che questo obiettivo è raggiunto una volta che il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, rinunciando quindi al vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata <sup>(67)</sup>.
- (181) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 <sup>(68)</sup> del Consiglio stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».


<sup>(64)</sup> GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

<sup>(65)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, Commissione/Germania, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(66)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, Spagna/Commissione, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

<sup>(67)</sup> Sentenza della Corte di giustizia (Sesta Sezione) del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

<sup>(68)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



- (182) La Commissione ha concluso che la Polonia ha erogato una sovracompensazione a favore di AW SA per il periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011. La Commissione ha inoltre stabilito che la sovracompensazione configura un aiuto di Stato illegale incompatibile con il mercato interno che deve essere recuperato al fine di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato prima che fosse concesso.
- (183) Come indicato ai punti da 146 a 150 che precedono (cfr. anche l'allegato della presente decisione), la Commissione conclude che per il periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011 l'importo complessivo dell'aiuto ammonta a 894 956 888,88 PLN <sup>(69)</sup> lordi <sup>(70)</sup>. Il recupero dovrebbe applicarsi al periodo che ha inizio dalla data in cui il beneficiario ha ricevuto il vantaggio, vale a dire la data in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione, fino alla data dell'effettivo recupero. Di conseguenza, l'importo complessivo da recuperare comprende gli interessi calcolati a partire dal momento dell'effettuazione di ciascuna erogazione mensile, di cui ai punti da 146 a 150 e all'allegato della decisione, e fino alla data del relativo rimborso.
- (184) Nella misura in cui Autostrada Wielkopolska ha versato imposte sull'aiuto ricevuto, la Polonia ha facoltà, conformemente alle proprie norme fiscali nazionali, di tenere conto del precedente pagamento dell'imposta recuperando solo l'importo netto ricevuto da Autostrada Wielkopolska <sup>(71)</sup>. Tuttavia, in tal caso le autorità nazionali devono garantire che Autostrada Wielkopolska non abbia la possibilità di godere di un'ulteriore deduzione dichiarando che il rimborso ha determinato una riduzione del proprio reddito imponibile, poiché questo comporterebbe il recupero di un importo netto inferiore all'importo netto ricevuto inizialmente.
- (185) La Polonia dispone di un periodo di due mesi dalla data dell'adozione della presente decisione entro il quale fornire alla Commissione le prove di eventuali imposte versate sull'aiuto ricevuto e le date dell'effettuazione dei pagamenti indicati ai punti da 146 a 150 e nell'allegato della decisione. La Commissione ritiene che l'aiuto sia stato messo a disposizione del beneficiario a partire da tali date.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La sovracompensazione pari a 894 956 888,88 PLN, concessa dalla Polonia ad Autostrada Wielkopolska SA per il periodo dal 1° settembre 2005 al 30 giugno 2011 in virtù della legge di modifica, configura un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

#### Articolo 2

L'aiuto di Stato di cui all'articolo 1 è illegale in quanto è stato concesso in violazione degli obblighi di notifica e sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

#### Articolo 3

L'aiuto di Stato di cui all'articolo 1 è incompatibile con il mercato interno.

#### Articolo 4

1. La Polonia procede al recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 presso il beneficiario.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(72)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 271/2008 <sup>(73)</sup>.


<sup>(69)</sup> Questo importo corrisponde alla somma dell'importo indicato al punto 148 ([...] PLN) e dell'importo indicato al punto 150 ([...] PLN), che sono lordi e corrispondono all'incirca a un totale di 223,74 milioni di EUR (a un tasso di cambio PLN/EUR = 4).

<sup>(70)</sup> Cfr. nota 21.

<sup>(71)</sup> Sentenza del Tribunale dell'8 giugno 1995, Siemens/Commissione, T-459/93, ECLI:EU:C:1995:100, punto 83. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 15 dicembre 2005, Unicredit SpA/Agenzia delle entrate, Ufficio Genova, C-148/04, ECLI:EU:C:2005:774, punti 117-120.

<sup>(72)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(73)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 82 del 25.3.2008, pag. 1).



*Articolo 5*

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Polonia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

*Articolo 6*


1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
  - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
  - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
  - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.
2. La Polonia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni particolareggiate sugli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

*Articolo 7*

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2017

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*




## ALLEGATO

## SOVRACOMPENSAZIONE CONCESSA AD AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA

Periodo cui si riferisce la compensazione	Sovracompensazione (lorda) (in PLN)
settembre 2005	[...]
ottobre 2005	[...]
novembre 2005	[...]
dicembre 2005	[...]
gennaio 2006	[...]
febbraio 2006	[...]
marzo 2006	[...]
aprile 2006	[...]
maggio 2006	[...]
giugno 2006	[...]
luglio 2006	[...]
agosto 2006	[...]
settembre 2006	[...]
ottobre 2006	[...]
novembre 2006	[...]
dicembre 2006	[...]
gennaio 2007	[...]
febbraio 2007	[...]
marzo 2007	[...]
aprile 2007	[...]
maggio 2007	[...]
giugno 2007	[...]
luglio 2007	[...]
agosto 2007	[...]
settembre 2007	[...]
ottobre 2007	[...]
novembre 2007	[...]
dicembre 2007	[...]
gennaio 2008	[...]
febbraio 2008	[...]
marzo 2008	[...]
aprile 2008	[...]
maggio 2008	[...]
giugno 2008	[...]
luglio 2008	[...]

Periodo cui si riferisce la compensazione	Sovracompensazione (lorda) in PLN
agosto 2008	[...]
settembre 2008	[...]
ottobre 2008	[...]
novembre 2008	[...]
dicembre 2008	[...]
gennaio 2009	[...]
febbraio 2009	[...]
marzo 2009	[...]
aprile 2009	[...]
maggio 2009	[...]
giugno 2009	[...]
luglio 2009	[...]
agosto 2009	[...]
settembre 2009	[...]
ottobre 2009	[...]
novembre 2009	[...]
dicembre 2009	[...]
gennaio 2010	[...]
febbraio 2010	[...]
marzo 2010	[...]
aprile 2010	[...]
maggio 2010	[...]
giugno 2010	[...]
luglio 2010	[...]
agosto 2010	[...]
settembre 2010	[...]
ottobre 2010	[...]
novembre 2010	[...]
dicembre 2010	[...]
gennaio 2011	[...]
febbraio 2011	[...]
marzo 2011	[...]
aprile 2011	[...]
maggio 2011	[...]
giugno 2011	[...]
<b>Totale:</b>	<b>894 956 888,88</b>



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/557 DELLA COMMISSIONE**  
**del 9 aprile 2018**

**che modifica il regolamento (UE) n. 641/2014 per quanto riguarda la comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1307/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, che, tra l'altro, ha aggiunto all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 la possibilità per gli Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie di aumentarne il massimale.
- (3) In considerazione delle modifiche apportate all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è necessario stabilire norme per la comunicazione dell'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 608.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 74).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GUL 350 del 29.12.2017, pag. 15).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014**

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

**Comunicazione relativa all'aumento del massimale per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013**

Quando lo Stato membro comunica alla Commissione le proprie decisioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le informazioni da trasmettere alla Commissione sono le percentuali dei massimali nazionali annui figuranti nell'allegato II del medesimo regolamento, una volta dedotto l'importo derivante dall'applicazione dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento per ogni anno civile dal 2018 al 2020.».

*Articolo 2*

**Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE1172



DECISIONE (PESC) 2018/558 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA  
del 20 marzo 2018

**che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione  
integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2013/233/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 18 luglio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/1401 <sup>(2)</sup> che proroga il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 22 agosto 2017 al 21 agosto 2018.
- (3) Il 17 luglio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1342 <sup>(3)</sup> recante modifica della decisione 2013/233/PESC e che proroga l'applicazione di tale decisione fino al 31 dicembre 2018.
- (4) Il 26 febbraio 2018 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia dal 22 agosto 2018 al 31 dicembre 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il mandato del sig. Vincenzo TAGLIAFERRI quale capo della missione EUBAM Libia è prorogato dal 22 agosto 2018 al 31 dicembre 2018.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 21 agosto 2018.

Fatto a Bruxelles, il 20 marzo 2018

*Per il comitato politico e di sicurezza*


*Il presidente*

W. STEVENS

<sup>(1)</sup> GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2017/1401 del comitato politico e di sicurezza, del 18 luglio 2017, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (EUBAM Libia/1/2017) (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Decisione (PESC) 2017/1342 del Consiglio, del 17 luglio 2017, recante modifica e proroga della decisione 2013/233/PESC sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 185 del 18.7.2017, pag. 60).



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/559 DELLA COMMISSIONE****del 6 aprile 2018****che stabilisce le norme di attuazione dell'articolo 6 della decisione (EU, Euratom) 2017/46 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

vista la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione del 10 gennaio 2017 sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito dell'adozione della decisione (UE, Euratom) 2017/46 è necessario che la Commissione riesami, aggiorni e consolidi le norme di attuazione della decisione C(2006)3602 della Commissione sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione utilizzati dalla Commissione, ora abrogata.
- (2) Al membro della Commissione responsabile della Sicurezza è conferito, nel pieno rispetto delle norme e procedure interne, il potere di stabilire norme di attuazione in conformità all'articolo 13 della decisione (UE, Euratom) 2017/46 <sup>(2)</sup>.
- (3) È opportuno, pertanto, abrogare le norme di attuazione della decisione C(2006)3602,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1


**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 1***Oggetto e ambito di applicazione**

1. L'oggetto e l'ambito di applicazione della presente decisione figurano all'articolo 1 della decisione (UE, Euratom) 2017/46.
2. Le disposizioni della presente decisione si applicano a tutti i sistemi di comunicazione e informazione (CIS). Tuttavia, le responsabilità definite nella presente decisione non si applicano ai CIS che elaborano le informazioni classificate UE. Le pertinenti responsabilità per questi sistemi sono determinate dal proprietario del sistema e dall'autorità di sicurezza della Commissione, conformemente alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 <sup>(3)</sup>.
3. Il capo 2 della presente decisione presenta il quadro dell'attuazione pratica dell'organizzazione e delle responsabilità relative alla sicurezza informatica. Il capo 3 della presente decisione presenta il quadro dei processi attinenti all'articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione.

*Articolo 2***Definizioni**

Alla presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della decisione (UE, Euratom) 2017/46. Ai fini della presente decisione si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1. «autorità di approvazione degli apparati crittografici» (CAA), funzione assunta dall'autorità di sicurezza della Commissione posta sotto l'autorità del direttore generale delle Risorse umane e della sicurezza;

<sup>(1)</sup> GUL 6 dell'11.1.2017, pag. 40.<sup>(2)</sup> Decisione C(2017) 7428 della Commissione dell'8 novembre 2017 che conferisce il potere di adottare norme di attuazione, norme e orientamenti relativi alla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione utilizzati dalla Commissione europea.<sup>(3)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUL 72 del 17.3.2015, pag. 53).

2. «connessione a una rete esterna», qualsiasi connessione per le comunicazioni elettroniche tra la rete interna della Commissione e qualsiasi altra rete, compreso Internet. Da questa definizione sono escluse le reti di terzi che, da contratto, sono fornite per essere integrate nella rete interna della Commissione;
3. «deposito della chiave presso terzi (key escrow)», procedura per l'archiviazione di copie delle chiavi crittografiche presso una o più parti separate, che garantisce la separazione delle funzioni, per consentirne il recupero qualora venga persa la copia operativa. Le chiavi possono essere divise in due o più parti, ciascuna delle quali è depositata presso una parte diversa per garantire che nessuna delle parti possieda da sola l'intera chiave;
4. «RASCI», acronimo per la distribuzione delle responsabilità basata sui seguenti indicatori di attribuzione:
  - a) «responsabile» (responsible, R): che ha l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;
  - b) «tenuto a rispondere» (accountable, A): che deve rendere conto di azioni, decisioni e prestazioni;
  - c) «tenuto a fornire un sostegno» (supports, S): che ha l'obbligo di cooperare con la persona responsabile di eseguire il compito;
  - d) «consultato» (consulted, C): che è consultato per fornire consigli o pareri;
  - e) «informato» (informed, I): che è tenuto al corrente delle pertinenti informazioni.

## CAPO 2

## ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

## Articolo 3

## Ruoli e responsabilità

I ruoli e le responsabilità relativi agli articoli da 4 a 8 della presente decisione sono definiti nell'allegato in conformità al modello RASCI.

## Articolo 4

## Allineamento alla politica in materia di sicurezza informatica della Commissione

1. La direzione generale Risorse umane e sicurezza riesamina la politica di sicurezza informatica della Commissione e le norme e gli orientamenti relativi, per garantirne la conformità alle politiche generali di sicurezza della Commissione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione <sup>(1)</sup> e la decisione (UE, Euratom) 2015/444.
2. Su richiesta di altri servizi della Commissione la direzione generale Risorse umane e sicurezza può riesaminare le politiche di sicurezza informatica o altra documentazione sulla sicurezza informatica per assicurarne la conformità alla politica di sicurezza informatica della Commissione. Il capo del servizio della Commissione interessato si assicura che siano rimosse le eventuali incoerenze.
3. In quanto responsabile per la sicurezza delle informazioni, la direzione generale Risorse umane e sicurezza coopera con la direzione generale dell'Informatica per garantire che i processi di sicurezza informatica tengano pienamente conto della classificazione e dei principi di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/443, in particolare gli articoli 3 e 9.

## CAPO 3


## PROCESSI DI SICUREZZA INFORMATICA

## Articolo 5

## Tecnologie di crittografia

1. L'uso di tecnologie di crittografia per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) è conforme alla decisione (UE, Euratom) 2015/444.
2. Le decisioni relative all'uso delle tecnologie di crittografia per la protezione dei dati non ICUE sono adottate dal proprietario del sistema di ciascun CIS, tenendo conto sia dei rischi che si vogliono ridurre grazie alla crittografia sia dei rischi che l'uso della crittografia comporta.
3. L'approvazione preventiva della CAA è richiesta per tutti gli usi delle tecnologie di crittografia, a meno che la crittografia sia utilizzata esclusivamente per proteggere la riservatezza dei dati non ICUE in transito e utilizzi protocolli standard per le comunicazioni di rete.

<sup>(1)</sup> Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GUL 72 del 17.3.2015, pag. 41).



4. Con l'eccezione di cui al paragrafo 3, i servizi della Commissione si assicurano che copie di backup di tutte le chiavi di decriptazione siano depositate presso terzi allo scopo di recuperare le informazioni memorizzate nel caso in cui la chiave di decriptazione non sia disponibile. Il recupero dei dati criptati utilizzando i backup delle chiavi di decriptazione viene effettuato solo previa autorizzazione in conformità alla norma definita dalla CAA.
5. Le domande di approvazione dell'uso delle tecnologie di crittografia sono formalmente documentate e includono tutte le informazioni sul CIS e i dati da proteggere, le tecnologie da usare e le relative procedure operative di sicurezza. Le domande di approvazione sono firmate dal proprietario del sistema.
6. Le domande di approvazione dell'uso delle tecnologie di crittografia sono valutate dalla CAA in conformità alle norme e ai requisiti pubblicati.

#### Articolo 6

##### Ispezioni sulla sicurezza informatica

1. La direzione generale Risorse umane e sicurezza effettua ispezioni sulla sicurezza informatica per verificare che le misure di sicurezza informatica siano conformi alle politiche di sicurezza informatica della Commissione e accertarsi dell'integrità di tali misure di controllo.
2. La direzione generale Risorse umane e sicurezza può effettuare un'ispezione sulla sicurezza informatica:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta del comitato direttivo per la sicurezza dell'informazione (ISSB);
  - c) su richiesta pervenuta da un proprietario del sistema;
  - d) a seguito di un incidente di sicurezza informatica; oppure
  - e) qualora sia stato individuato un rischio elevato per un particolare sistema.
3. I proprietari dei dati possono richiedere che sia effettuata un'ispezione sulla sicurezza informatica prima di archiviare le loro informazioni in un CIS.
4. I risultati dell'ispezione sono documentati in una relazione ufficiale inviata al proprietario del sistema, con copia al responsabile della sicurezza informatica a livello locale (LISO), contenente le risultanze e le raccomandazioni per migliorare la conformità del CIS alla politica di sicurezza informatica. La direzione generale Risorse umane e sicurezza riferisce all'ISSB in merito ai principali problemi e alle raccomandazioni formulate.
5. La direzione generale Risorse umane e sicurezza verifica l'attuazione delle raccomandazioni.
6. Laddove opportuno, le ispezioni sulla sicurezza informatica comprendono l'ispezione di servizi, locali e apparecchiature fornite al proprietario del sistema, e riguardano i fornitori di servizi sia interni sia esterni.

#### Articolo 7

##### Accesso dalle reti esterne

1. La direzione generale Risorse umane e sicurezza fissa le regole in una norma sull'autorizzazione dell'accesso tra i CIS della Commissione e le reti esterne.
2. Tali regole operano una distinzione tra i diversi tipi di connessioni da reti esterne e stabiliscono appropriate regole di sicurezza per ciascun tipo di connessione, precisando anche se è necessaria la previa autorizzazione dell'autorità competente, come indicato al paragrafo 4.
3. Se necessario, l'autorizzazione viene concessa sulla base di una richiesta e di un processo di approvazione formali. L'approvazione è valida per una durata determinata e deve essere ottenuta prima di attivare la connessione.
4. La direzione generale Risorse umane e sicurezza ha la responsabilità generale di autorizzare le domande, ma può, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, della decisione (EU/Euratom) 2015/443, delegare, a propria discrezione, la responsabilità di autorizzare alcuni tipi di connessioni, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 8.
5. L'entità che rilascia l'autorizzazione può imporre requisiti di sicurezza aggiuntivi come prerequisito per l'approvazione al fine di proteggere il CIS e le reti della Commissione dai rischi di accesso non autorizzato e altre violazioni della sicurezza.




6. La direzione generale dell'Informatica è il fornitore abituale di servizi di rete per la Commissione. Ogni altro servizio della Commissione che utilizza una rete non fornita dalla direzione generale dell'Informatica ottiene la previa autorizzazione dell'ISSB. Il servizio della Commissione documenta la giustificazione commerciale alla base della richiesta e dimostra che i controlli sulla rete sono sufficienti per rispettare i requisiti di verifica dei flussi di informazioni in entrata e in uscita.
7. Il proprietario del sistema del CIS stabilisce i requisiti di sicurezza per l'accesso esterno a tale CIS e garantisce, con il sostegno del LISO, l'attuazione di adeguate misure per proteggerne la sicurezza.
8. Le misure di sicurezza attuate per le connessioni da rete esterna si basano sui principi della necessità di conoscere e del privilegio minimo, in virtù dei quali i singoli ricevono esclusivamente le informazioni e i diritti di accesso necessari all'espletamento dei loro incarichi ufficiali per la Commissione.
9. Tutte le connessioni da rete esterna sono filtrate e monitorate per individuare potenziali violazioni della sicurezza.
10. Quando le connessioni sono stabilite per consentire l'esternalizzazione di un CIS, l'autorizzazione è subordinata al positivo completamento della procedura di cui all'articolo 8.

#### Articolo 8

##### **Esternalizzazione dei CIS**

1. Ai fini della presente decisione un CIS si considera esternalizzato quando viene fornito sulla base di un contratto con un appaltatore terzo in virtù del quale il CIS è ospitato in locali non appartenenti alla Commissione. L'esternalizzazione riguarda uno o più CIS o altri servizi informatici e centri dati situati in locali non appartenenti alla Commissione e la gestione di dataset della Commissione da parte di servizi esterni.
2. Nell'esternalizzare un CIS si tiene conto della sensibilità o della classificazione delle informazioni trattate, secondo le seguenti modalità:
  - a) i CIS che elaborano le ICUE sono accreditati in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2015/444, previa consultazione dell'autorità di accreditamento in materia di sicurezza della Commissione. I sistemi che elaborano le ICUE non sono esternalizzati;
  - b) il proprietario del sistema del CIS che elabora informazioni non ICUE applica misure proporzionate per soddisfare le esigenze di sicurezza in conformità ai pertinenti obblighi giuridici o alla sensibilità delle informazioni, tenendo conto dei rischi dell'esternalizzazione. La direzione generale Risorse umane e sicurezza può imporre requisiti supplementari;
  - c) i progetti di sviluppo esternalizzati tengono conto della sensibilità del codice sviluppato e di eventuali dati delle prove utilizzati nella fase di sviluppo.
3. In aggiunta ai principi di cui all'articolo 3 della decisione (UE, Euratom) 2017/46, ai CIS esternalizzati si applicano i seguenti principi:
  - a) gli accordi di esternalizzazione sono formulati in modo tale da evitare la dipendenza da specifici fornitori;
  - b) le disposizioni di sicurezza relative all'esternalizzazione riducono al minimo le possibilità che il personale di terzi abbia accesso alle informazioni della Commissione o le modifichi;
  - c) il personale che ha accesso al CIS esternalizzato sottoscrive un accordo di riservatezza;
  - d) l'esternalizzazione del CIS viene registrata nell'inventario dei CIS.
4. Il proprietario del sistema, con la partecipazione del proprietario dei dati:
  - a) verifica e documenta i rischi connessi con l'esternalizzazione;
  - b) stabilisce i pertinenti requisiti di sicurezza;
  - c) si consulta con i proprietari dei sistemi di tutti gli altri CIS connessi per garantire che siano inclusi i loro requisiti di sicurezza;
  - d) si assicura che nel contratto di esternalizzazione siano inclusi adeguati requisiti e diritti di sicurezza;
  - e) rispetta tutti gli altri requisiti previsti dalla procedura dettagliata di cui al paragrafo 8.

Questi interventi devono essere completati prima della firma del contratto o altro accordo di esternalizzazione di uno o più CIS.



5. I proprietari dei sistemi gestiscono i rischi connessi con l'esternalizzazione durante la durata di vita del CIS al fine di ottemperare ai requisiti di sicurezza definiti.
6. I proprietari dei sistemi si assicurano che gli appaltatori terzi siano tenuti a notificare immediatamente alla Commissione tutti gli incidenti di sicurezza informatica che interessano un CIS della Commissione esternalizzato.
7. Il proprietario del sistema è responsabile di garantire la conformità del CIS, del contratto di esternalizzazione e delle disposizioni di sicurezza alle norme della Commissione in materia di sicurezza delle informazioni e sicurezza informatica.
8. La direzione generale Risorse umane e sicurezza stabilisce una norma dettagliata relativa alle responsabilità e attività di cui ai punti da 1) a 7), in conformità all'articolo 10.

#### CAPO 4

#### DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

##### Articolo 9


#### Trasparenza

La presente decisione è resa nota al personale della Commissione e a tutte le persone cui si applica, ed è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

##### Articolo 10

#### Norme

1. Laddove necessario, le disposizioni della presente decisione sono ulteriormente specificate in norme e/o orientamenti in conformità alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 e alla decisione C(2017)7428.. Le norme e gli orientamenti in materia di sicurezza informatica forniscono ulteriori dettagli sulle presenti norme di attuazione e sulla decisione (UE, Euratom) 2017/46 in relazione ad ambiti di sicurezza specifici in conformità alla norma ISO 27001:2013, allegato A. Tali norme e orientamenti si basano sulle migliori pratiche del settore e sono selezionati in modo da essere compatibili con l'ambiente informatico della Commissione.
2. Se necessario, e in conformità alla norma ISO 27001:2013, allegato A, sono elaborate norme attinenti agli ambiti di seguito specificati:
  - 1) organizzazione della sicurezza informatica;
  - 2) sicurezza delle risorse umane;
  - 3) gestione di attività;
  - 4) controllo dell'accesso;
  - 5) crittografia;
  - 6) sicurezza fisica e dell'ambiente;
  - 7) sicurezza operativa;
  - 8) sicurezza delle comunicazioni;
  - 9) acquisizione, sviluppo e manutenzione di sistemi;
  - 10) relazioni con i fornitori;
  - 11) gestione degli incidenti relativi alla sicurezza informatica;
  - 12) aspetti della sicurezza informatica attinenti alla gestione della continuità operativa;
  - 13) conformità.
3. L'ISSB approva le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 prima della loro adozione.
4. Sono abrogate le norme di attuazione della decisione C(2006)3602 attinenti all'ambito di applicazione della presente decisione.
5. Le norme e gli orientamenti adottati a norma della decisione C(2006)3602 del 16 agosto 2006 rimangono in vigore nella misura in cui non siano in contrasto con le presenti norme di attuazione e fino a quando siano abrogati o sostituiti da norme o orientamenti da adottare ai sensi dell'articolo 13 della decisione (UE, Euratom) 2017/46.



*Articolo 11***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2018

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Günther OETTINGER  
Membro della Commissione*



## ALLEGATO

## RUOLI E RESPONSABILITÀ (RASCI)

Il modello RASCI assegna i ruoli alle entità utilizzando le seguenti abbreviazioni:

- a) R — Responsabile (Responsible)
- b) A — Tenuto a rispondere (Accountable)
- c) S — Tenuto a fornire un sostegno (Supporting)
- d) C — Consultato (Consulted)
- e) I — Informato (Informed)

Processo \ Ruolo	ISSB	HR (DS)	Commissione Servizi	Proprietario del sistema	Proprietario dei dati	LISO	DIGIT	Appaltatori
Allineamento alla politica in materia di sicurezza informatica della Commissione		<b>R/A</b>	<b>S</b>				<b>S</b>	
Tecnologie di crittografia		<b>C</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>I</b>	<b>C</b>		
Ispezioni di sicurezza informatica	<b>I</b>	<b>A/R</b>		<b>S</b>	<b>I</b>	<b>I</b>	<b>S</b>	
Accesso dalle reti esterne	<b>C</b> <sup>(1)</sup>	<b>C</b>	<b>A</b>	<b>R</b>	<b>I</b>	<b>S</b>	<b>S</b>	
Esternalizzazione dei CIS		<b>S/C</b>	<b>A</b>	<b>R/C</b> <sup>(2)</sup>	<b>S</b>	<b>C</b>		<b>S</b>

(1) L'ISSB è consultato in relazione al funzionamento delle reti interne da qualsiasi servizio della Commissione che non sia la direzione generale dell'Informatica.

(2) Responsabile è il proprietario del sistema del CIS che viene esternalizzato, mentre è consultato il proprietario del sistema di qualsiasi altro CIS interconnesso con il CIS esternalizzato.

18CE1174



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/560 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 2018

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 2191]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 <sup>(5)</sup> al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 <sup>(6)</sup> allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati a seguito della comparsa

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(4)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 101 del 13.4.2017, pag. 80).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 261 dell'11.10.2017, pag. 26).



di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e dispone la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.


- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/510 <sup>(1)</sup> a seguito della notifica, da parte della Germania, della comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata in Frisia Settentrionale, nel *Land* Schleswig-Holstein di tale Stato membro. La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tale focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.
- (7) Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 mediante la decisione di esecuzione (UE) 2018/510, la Bulgaria ha notificato alla Commissione la comparsa di un recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola nella regione di Yambol di tale Stato membro.
- (8) La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta in tale Stato membro.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Bulgaria e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente in tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda avicola in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Bulgaria, le zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Bulgaria. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Bulgaria, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria in conformità della direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa del recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

<sup>(1)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/510 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 83 del 27.3.2018, pag. 16).




*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) nella parte A la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**


Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Regione di Yambol, comune di Straldzha	
Zimnitsa	26.4.2018»;

2) nella parte B la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Bulgaria**

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<b>Regione di Yambol:</b>	
comune di Straldzha — Zimnitsa	dal 27.4.2018 al 6.5.2018
comune di Yambol — Yambol	
comune di Straldzha — Straldzha — Vodenichene — Dzhinot	6.5.2018».
comune di Tundzha — Mogila — Veselinovo — Kabile	
<b>Regione di Sliven:</b>	
comune di Sliven — Zhelyu Voivoda — Blatets — Dragodanovo — Gorno Aleksandrovo	

18CE1175



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/561 DELLA COMMISSIONE****del 29 gennaio 2018****che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/127 per quanto concerne le prescrizioni in materia di proteine per le formule di proseguimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce, tra l'altro, norme in materia di composizione e di etichettatura per le formule per lattanti e le formule di proseguimento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2016/127 prevede in modo specifico che le formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino contengano almeno 1,8 g di proteine/100 kcal (0,43 g/100 kJ).
- (3) Un operatore del settore alimentare ha presentato alla Commissione una richiesta di immissione sul mercato di una formula di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino con un tenore proteico di almeno 1,61 g/100 kcal, che è inferiore ai livelli consentiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione <sup>(3)</sup> e dal regolamento delegato (UE) 2016/127.
- (4) Su richiesta della Commissione, il 5 aprile 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha espresso un parere scientifico sulla sicurezza e sull'idoneità per i lattanti delle formule di proseguimento con un tenore proteico di almeno 1,6 g/100 kcal <sup>(4)</sup>. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che l'uso di formule di proseguimento a base di proteine intatte di latte vaccino o caprino con un tenore proteico di 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ) è conforme, per il resto, alle prescrizioni della pertinente normativa dell'Unione, è sicuro e idoneo per i lattanti in buona salute che vivono in Europa e ricevono un'alimentazione complementare di qualità sufficiente. In base a tale parere e al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti innovativi, il tenore proteico minimo prescritto dal regolamento delegato (UE) 2016/127 per le formule di proseguimento a base di latte vaccino o caprino dovrebbe essere ridotto a 1,6 g/100 kcal.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127,

<sup>(1)</sup> GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/127 della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche di composizione e di informazione per le formule per lattanti e le formule di proseguimento e per quanto riguarda le prescrizioni relative alle informazioni sull'alimentazione del lattante e del bambino nella prima infanzia (GUL 25 del 2.2.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE (GUL 401 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> EFSA Journal 2017;15(5):4781.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Nell'allegato II del regolamento delegato (UE) 2016/127, la tabella al punto 2.1 (Formule di proseguimento a base di proteine di latte vaccino o caprino) è sostituita dalla seguente:

Minimo	Massimo
0,38 g/100 kJ (1,6 g/100 kcal)	0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal)

18CE1176



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/562 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce l'apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine, compresi quelli originari dell'Islanda.
- (2) L'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 stabilisce che i contingenti tariffari aperti dallo stesso regolamento siano gestiti in conformità agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(3)</sup>. Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è stato sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup> ed è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 <sup>(5)</sup> con effetto dal 1° maggio 2016. È pertanto opportuno aggiornare i riferimenti al regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (3) Inoltre l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 prevede, nel caso di contingenti tariffari diversi da quelli che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, una prova di origine sotto forma di certificato di origine in conformità all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Il certificato di origine non risulta più necessario, in quanto, a norma dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci con mezzi diversi dal certificato di origine formale. Tuttavia, il certificato di origine emesso ai sensi dell'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 conteneva anche informazioni che sono ancora necessarie per differenziare i prodotti ai fini del calcolo dell'equivalente peso carcassa, come previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1354/2011. Occorre pertanto un nuovo documento che contenga tali informazioni.
- (4) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere (di seguito «l'accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma dell'accordo a nome dell'Unione è stata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio <sup>(7)</sup> e la sua conclusione dalla decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio <sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante apertura di contingenti tariffari annui dell'Unione relativamente a ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (GUL 338 del 21.12.2011, pag. 36).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1° aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GUL 87 del 2.4.2016, pag. 24).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 324 del 30.11.2016, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 274 del 24.10.2017, pag. 57).



- (5) Ai sensi dell'allegato V dell'accordo, l'Unione aggiungerà all'attuale contingente tariffario in esenzione da dazi per l'Islanda un quantitativo totale di 1 200 tonnellate di carni ovine e caprine, classificate con i codici tariffari 0204 e 0210, e aprirà un nuovo contingente tariffario annuo dell'Unione esente da dazi di 300 tonnellate per le carni ovine trasformate classificate nel codice 1602 90. Il quantitativo supplementare di 1 200 tonnellate e il nuovo quantitativo di 300 tonnellate devono essere raggiunti come specificato nella tabella figurante nell'allegato V dell'accordo.
- (6) I quantitativi dei prodotti da importare nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 sono espressi in equivalente peso carcassa calcolato mediante i coefficienti di cui all'articolo 3 di tale regolamento. È opportuno stabilire un coefficiente di conversione in equivalente peso carcassa per il nuovo contingente tariffario per la carni ovine trasformate.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011.
- (8) L'accordo prevede l'entrata in vigore il 1° maggio 2018. Per il 2018 i quantitativi supplementari di carni ovine e caprine e i quantitativi del nuovo contingente per le carni ovine trasformate, da mettere a disposizione ai sensi dell'accordo, dovrebbero essere calcolati su base proporzionale, tenendo conto della data di entrata in vigore.
- (9) Per garantire un'agevole attuazione delle nuove disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011, tutte le misure stabilite dal presente regolamento dovrebbero applicarsi alla stessa data, che dovrebbe essere la data di entrata in vigore dell'accordo.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1354/2011 è così modificato:

- 1) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

«e) carni ovine trasformate: 1,00.»;

- 2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, i contingenti tariffari fissati dal presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*). Non sono richiesti titoli di importazione.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

- 3) è inserito il seguente articolo 4 bis:

«Articolo 4 bis


1. L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario diverso da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è stabilita in conformità alle disposizioni in vigore nell'Unione.

2. L'origine dei prodotti soggetti a un contingente tariffario che fa parte di un accordo tariffario preferenziale è determinato in conformità alle disposizioni stabilite in tale accordo.»;

- 4) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Per beneficiare dei contingenti tariffari indicati nell'allegato è necessario presentare alle autorità doganali dell'Unione una prova di origine valida, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.



2. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine di cui al paragrafo 1 è quella specificata in detto accordo.

Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, si applica l'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*).

Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e rientranti nel primo e nel secondo comma coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

3. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento contiene quanto segue:

- a) il nome del destinatario,
- b) il tipo di prodotto e il relativo codice NC,
- c) la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli,
- d) il numero o i numeri d'ordine del contingente tariffario di cui trattasi,
- e) il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

(\*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).»;

5) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2018

Per la Commissione  
Phil HOGAN  
Membro della Commissione




## ALLEGATO

## «ALLEGATO

## CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE PER LE CARNI OVINE E CAPRINE (in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa)

Codici NC	Dazi ad valorem %	Dazi specifici EUR/100 kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"						Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
			Animali vivi (coefficiente = 0,47)	Carni disossate di agnelli (¹) (coefficiente = 1,67)	Carni disossate di montone e pecora (²) (coefficiente = 1,81)	Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)	Carni ovine trasformate (coefficiente = 1,00)			
0204	Zero	Zero	—	09.2101	09.2102	09.2011	—	Argentina	23 000	
			—	09.2105	09.2106	09.2012	—	Australia	19 186	
			—	09.2109	09.2110	09.2013	—	Nuova Zelanda	228 254	
			—	09.2111	09.2112	09.2014	—	Uruguay	5 800	
			—	09.2115	09.2116	09.1922	—	Cile (³)	8 000	
			—	09.2121	09.2122	09.0781	—	Norvegia	300	
			—	09.2125	09.2126	09.0693	—	Groenlandia	100	
			—	09.2129	09.2130	09.0690	—	Isole Færøer	20	
			—	09.2131	09.2132	09.0227	—	Turchia	200	
			—	09.2171	09.2175	09.2015	—	Altri (⁴)	200	
0204, 0210 99 21, 0210 99 29, ex 0210 99 85	Zero	Zero	—	09.2178	09.2179	09.2016	—	Erga omnes (⁵)	200	
			—	09.2119	09.2120	09.0790	—	Islanda	Anno 2018 2 117	
			—				—	Anno 2019	2 783	
			—				—	A partire dal 2020	3 050	



Codici NC	Dazi ad valorem %	Dazi specifici EUR/100 kg	Numero d'ordine in base al principio "primo arrivato, primo servito"						Origine	Volume annuo in tonnellate di equivalente peso carcassa
			Animali vivi (coefficiente = 0,47)	Carni disossate di agnelli (1) (coefficiente = 1,67)	Carni disossate di montone e pecora (2) (coefficiente = 1,81)	Carni non disossate e carcasse (coefficiente = 1,00)	Carni ovine trasformate (coefficiente = 1,00)			
0104 10 30	10 %	Zero	09.2181	—	—	09.2019	—	<i>Erga omnes</i> (3)	92	
0104 10 80										
0104 20 90										
ex 1602 90 10	Zero	Zero	—	—	—	—	09.2118	Islanda	Dal 1° maggio 2018	
1602 90 91									Anno 2019	
									A partire dal 2020	
									67	
									233	
									300	


(1) E di capretto.

(2) E di capra, escluso il capretto.

(3) Il contingente tariffario per il Cile aumenta di 200 t/anno.

(4) Per "altri" si intendono tutti i paesi membri dell'OMC, con l'esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia e dell'Islanda.

(5) Per "Erga omnes" si intendono tutti i paesi di origine, compresi i paesi menzionati nella presente tabella.



## DECISIONE (UE) 2018/563 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

relativa all'aiuto di Stato SA.34308 (2013/C) (ex 2013/NN) cui la Repubblica ellenica ha dato esecuzione a favore di Hellenic Defence System SA (EAS - Ellinika Amyntika Systimata)

[notificata con il numero C(2017) 7361]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

avendo invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDIMENTO


- (1) Nel quadro del suo programma di aggiustamento economico, la Grecia ha avviato un piano di privatizzazioni <sup>(2)</sup>. Hellenic Defence Systems SA (in prosieguo «HDS»), impresa di proprietà statale, era una delle privatizzande inizialmente incluse nel piano.
- (2) Nel gennaio 2012 l'Hellenic Republic Asset Development Fund (in prosieguo l'«HRADF») <sup>(3)</sup> ha informato la Commissione del progetto di privatizzare HDS. Per appurare se nel contesto della privatizzazione potessero sussistere problemi sotto il profilo degli aiuti di Stato, il 1° febbraio 2012 la Commissione ha aperto un procedimento d'ufficio e ha avviato un esame preliminare.
- (3) Dall'esame è emerso che in passato HDS potrebbe aver beneficiato di misure di Stato. La Commissione ha richiesto informazioni con lettere del 16 febbraio 2012 e del 4 aprile 2012, tramite e-mail del 10 aprile 2012 e con lettere del 4 maggio 2012, 4 luglio 2012 e 24 luglio 2012. Le autorità greche hanno risposto il 9 marzo 2012, il 18 luglio 2012 e il 20 agosto 2012. Il 26 marzo 2012, il 30 aprile 2012 e l'11 settembre 2012 si sono tenute riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità greche e dell'HRADF.
- (4) Con lettera del 6 marzo 2013 (in prosieguo «la decisione del 6 marzo 2013»), la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo «TFUE») in relazione ad alcune misure d'aiuto descritte nella sezione 2.2 (in prosieguo «il procedimento d'indagine formale»).
- (5) La decisione della Commissione del 6 marzo 2013 concernente l'avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>. La Commissione ha invitato le autorità greche e gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure d'aiuto.
- (6) Il 1° luglio 2013, la Commissione ha ricevuto osservazioni da parte delle autorità greche. Non sono pervenute osservazioni da parte degli interessati.

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 30.5.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Cfr. *Second Economic Adjustment Programme for Greece – First Review December 2012*, [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/publications/occasional\\_paper/2012/pdf/ocp123\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp123_en.pdf)

<sup>(3)</sup> L'Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) è una società per azioni costituita il 1° luglio 2011 per gestire il processo di privatizzazione.

<sup>(4)</sup> Cfr. la nota a piè di pagina 1.



- (7) La Commissione ha chiesto alla Grecia di fornire informazioni supplementari con lettere del 23 luglio 2013, 21 agosto 2014, 11 novembre 2014, 28 gennaio 2016, 27 maggio 2016 e 8 giugno 2017. Le autorità greche hanno risposto in data 7 agosto 2013, 22 settembre 2014, 16 dicembre 2014, 25 febbraio 2016, 24 giugno 2016, 17 novembre 2016 e 3 luglio 2017. In varie occasioni, nel periodo compreso tra agosto 2013 e agosto 2014, le autorità greche hanno altresì fornito informazioni supplementari riguardanti, in particolare, la separazione tra attività civili e attività militari di HDS. Nel settembre 2013 ad Atene si sono tenute diverse riunioni tra i servizi della Commissione e i rappresentanti delle autorità greche. Infine, il 17 marzo 2016 si è svolta una teleconferenza tra i servizi della Commissione e le autorità greche.
- (8) Con lettera del 30 marzo 2017 le autorità greche hanno acconsentito a che la presente decisione fosse adottata e notificata in lingua inglese.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

### 2.1. Il beneficiario

#### 2.1.1. Presentazione di HDS

- (9) La società HDS operava nella fabbricazione di prodotti per la difesa e ad uso civile. Era partecipata al 99,8 % dallo Stato greco, allo 0,18 % da Piraeus Bank (un istituto finanziario privato) e allo 0,02 % da privati. Era stata costituita nel 2004 in seguito alla fusione tra «Greek Power and Cartridge Company SA» (in prosieguo «PYRKAL») e «Hellenic Arms Industry SA» (in prosieguo «EBO»). Al 31 luglio 2011 HDS contava circa 1 000 dipendenti e poteva definirsi pertanto una grande impresa<sup>(6)</sup>. Secondo le autorità greche, la ripartizione della produzione di HDS, espressa in percentuale media del fatturato per il periodo 2004-2011, era la seguente:
- a) Produzione militare<sup>(6)</sup>: 94,34 %;
- b) Produzione civile<sup>(7)</sup>: 5,66 %.
- (10) HDS disponeva di cinque siti di produzione industriale distribuiti sul territorio greco: [...] <sup>(8)</sup> Per la produzione civile venivano utilizzati uno stabilimento del sito industriale di Laurio e una linea di produzione del sito del monte Imetto.
- (11) HDS aveva due controllate principali al 100 %, Electromechanica Kymi Ltd, fabbricante di prodotti a duplice uso<sup>(8)</sup>, e Ipiros Metalworks Industry SA, fabbricante di prodotti per uso civile<sup>(9)</sup>, e altre nove di dimensioni minori.
- (12) Nella presente decisione i riferimenti a HDS valgono per la società intesa come gruppo.

#### 2.1.2. Risultati finanziari di HDS

- (13) Stando alle informazioni fornite dalle autorità greche, i principali dati finanziari di HDS nel periodo interessato dalle misure oggetto dell'indagine di cui alla decisione del 6 marzo 2013, ossia il periodo 2004-2011, corrispondono a quanto indicato nella tabella 1.

Tabella 1

#### Principali dati finanziari di HDS 2004-2011 (in milioni di EUR) a livello di gruppo

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fatturato	97,3	91,4	94,7	63,8	62,1	53,9	31,3	39,2
Utile al lordo delle imposte	- 132,1	- 94,7	- 110,5	- 118,9	- 146,9	- 173	- 138,7	10,9

<sup>(6)</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GUL 124 del 20.5.2003, pag. 36).


<sup>(7)</sup> Ivi compresi armi di fanteria, munizioni, sistemi d'arma e serbatoi di carburante per aeromobili.

<sup>(8)</sup> Ivi compresi pistole di piccole dimensioni, esplosivi per opere di costruzione e fuochi d'artificio.

<sup>(9)</sup> [...] segreti aziendali.

<sup>(9)</sup> Uniformi e accessori.

<sup>(9)</sup> Trattamento di leghe di rame per la produzione di tondelli per monete ecc.



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Capitale sociale	400,3	461,4	489,0	493,0	493,0	493,0	493,0	651,2
Patrimonio netto	41,2	7,7	- 75,3	- 282,7	- 418,7	- 594,0	- 676,3	- 537,7
Perdite degli esercizi precedenti	215,96	348,06	442,7	553,2	672,1	819,0	992,0	1 130,7

Fonte: lettera delle autorità greche del 3 luglio 2017

## 2.2. Descrizione delle misure

- (14) Con la decisione del 6 marzo 2013 la Commissione ha comunicato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale in relazione alle tre misure di cui in appresso.

### 2.2.1. Misura 1: garanzie di Stato

- (15) Secondo le informazioni prodotte dalle autorità greche, fra il 2004 e il 2011 lo Stato ha garantito undici prestiti concessi – con diversi tassi di interesse – a HDS da varie banche con sede in Grecia, a fronte di un premio di garanzia («commissione») dell'1 % da versare alla Grecia oltre alle rate di rimborso dei prestiti dovute alle banche. Le autorità greche hanno spiegato che per i prestiti in questione nessuna attività è stata costituita in garanzia. Dai dati a disposizione figura che il totale dei prestiti concessi ammonta a 942,05 milioni di EUR. Rispetto a tale importo, HDS risulta essere stata inadempiente per un totale di 246 milioni di EUR, con conseguente attivazione della relativa garanzia di Stato. Nessuna delle suddette garanzie di Stato è stata notificata alla Commissione ai fini della valutazione sugli aiuti di Stato.
- (16) Nelle lettere del 9 marzo 2012 e 3 luglio 2017 le autorità greche hanno fornito un elenco delle garanzie di Stato e dei mancati pagamenti, come illustrato nelle tabelle 2 e 3:

Tabella 2

### Garanzie dello Stato greco sui prestiti concessi a HDS

Prestiti garantiti dallo Stato								
Comunicazione	Banca	Tipo di prestito	Data esborso	Data concessione garanzia	Commissione (%)	Importo totale	Durata	Tasso d'interesse
Importi in EUR								
1	National Bank	Prestito obbligazionario	2009	23/7/2009 (GAZZETTA UFFICIALE 1554/28-9-2009)	1	195 000 000	5 anni	2,6055 % + 1,85 %
2	National Bank	Prestito obbligazionario	2005	17/3/2005 (GAZZETTA UFFICIALE 387/24-3-2005)	1	30 000 000	10 anni	3,54 % + 0,14 %
3	Alpha bank	Prestito obbligazionario	2006	18/4/2006 (GAZZETTA UFFICIALE 550/3-5-2006)	1	164 000 000	12 anni	4,019 % + 0,12 %



Prestiti garantiti dallo Stato								
Comunica- zione	Banca	Tipo di prestito	Data esborso	Data concessione garanzia	Commis- sione (%)	Importo totale	Durata	Tasso d'in- teresse
4	National Bank	Prestito	2004	3/3/2004 (GAZZETTA UFFICIALE 494/5-3-2004)	1	10 000 000	10 anni	EUR 6M + 0,135 %
5	National Bank	Prestito obbligazi- onario	2008	21/4/2008 (GAZZETTA UFFICIALE 788/6-5-2007)	1	213 000 000	15 anni	4,63 % + 0,29 %
6	Emporiki Bank	Prestito obbligazi- onario	2007	25/4/2007 (GAZZETTA UFFICIALE 720/8-5-2007)	1	175 000 000	20 anni	4,605 % + 0,06 %
7	National Bank	Prestito	2004	15/12/2004 (GAZZETTA UFFICIALE 1886/20-12-2004)	1	15 050 000	10 anni	3,36 % + 0,14 %
8	National Bank	Prestito	2004	21/6/2004 (GAZZETTA UFFICIALE 963/28-6-2004)	1	40 000 000	10 anni	EUR 6M + 0,135 %
9	Alpha bank	Prestito	2005	28/6/2005 (GAZZETTA UFFICIALE 911/4-7-2005)	1	60 000 000	10 anni	2,974 % + 0,09 %
10	National Bank, Alpha bank, EFG Eurobank	Prestito obbligazi- onario	2011	29/7/2011 (GAZZETTA UFFICIALE 1823/12-8-2011)	1	30 000 000	2 anni	9,70 %
11	Tbank	Prestito obbligazi- onario	2011	4/11/2011 (GAZZETTA UFFICIALE 2495/4-11-2011)	1	10 000 000	2 anni	12 %
<b>Total</b>						<b>942 050 000</b>		

Fonte: Lettere delle autorità greche del 9 marzo 2012 e del 3 luglio 2017




Tabella 3

**Versamenti dello Stato greco sui prestiti garantiti non rimborsati da HDS**

Data di inadempimento	Pagamento (importi in EUR)	Data di inadempimento	Pagamento (importi in EUR)
2004		2008	
[...]		[...]	
<b>Totale</b>	<b>583 288,89</b>	<b>Totale</b>	<b>10 953 074,99</b>
2005		2009	
[...]		[...]	
<b>Totale</b>	<b>3 449 021,79</b>	<b>Totale</b>	<b>31 578 868,23</b>
2006		2010	
[...]		[...]	
<b>Totale</b>	<b>4 703 698,18</b>	<b>Totale</b>	<b>89 679 233,21</b>
2007		2011	
[...]		[...]	
<b>Totale</b>	<b>15 307 189,45</b>	<b>Totale</b>	<b>90 305 615,31</b>

Fonte: Lettera delle autorità greche del 9 marzo 2012

## 2.2.2. Misura 2: sovvenzione del 2003

- (17) Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità greche, nel 2003 lo Stato ha concesso a HDS una sovvenzione di 10 milioni di EUR per la realizzazione di un piano di investimenti [...], utilizzata esclusivamente per la produzione militare. La sovvenzione non è stata notificata alla Commissione ai fini della valutazione sugli aiuti di Stato.


## 2.2.3. Misura 3: aumenti di capitale del 2011

- (18) Secondo il rendiconto finanziario di HDS del dicembre 2011, nel corso di tale anno il capitale azionario dell'impresa è stato aumentato di 158,2 milioni di EUR.
- (19) In particolare, dalla relazione di metà esercizio di HDS del giugno 2011, emerge che nella prima metà del 2011 sono stati effettuati due aumenti di capitale, per 50,6 milioni di EUR (marzo 2011) e 62,5 milioni di EUR (maggio 2011). Considerato che l'importo complessivo degli aumenti di capitale del 2011 è stato pari a 158,2 milioni di EUR, è risultato che nella seconda metà del 2011 è intervenuto un terzo aumento di capitale di importo pari a 45,1 milioni di EUR. Solo lo Stato, in veste di azionista principale, ha contribuito ai suindicati aumenti di capitale.

## 2.3. Motivi per l'avvio del procedimento

- (20) Nella decisione del 6 marzo 2013 la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure non notificate erano attribuibili alla Grecia, erano state concesse mediante risorse statali ed erano selettive. Le misure potevano inoltre falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intra-UE. La Commissione è altresì giunta alla conclusione preliminare che all'epoca in cui sono state concesse le misure di cui sopra, HDS era un'impresa in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004<sup>(10)</sup>. Nutrendo dubbi sul fatto che un investitore in economia di mercato avrebbe concesso all'azienda i finanziamenti di cui ha beneficiato (garanzie, sovvenzione e aumenti di capitale), la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure in questione avevano conferito un vantaggio a HDS.

<sup>(10)</sup> Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2).




- (21) La Commissione ha inoltre osservato che sebbene HDS producesse principalmente prodotti militari destinati all'esercito greco, la Grecia non aveva mai motivato o invocato in via formale l'applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE durante l'esame preliminare del caso e che pertanto non era stato possibile tenere conto di detto articolo in quella fase della sua valutazione.
- (22) Sulla base di queste premesse, la Commissione ha concluso in via preliminare che le tre misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. La Commissione ha altresì espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato interno e, in particolare, con gli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, che costituivano e costituiscono tuttora il quadro giuridico pertinente per valutare gli aiuti di Stato concessi alle imprese in difficoltà tra il 2004 e il 2011.

### 3. OSSERVAZIONI DELLA GRECIA

#### 3.1. Distinzione tra produzione militare e civile – interessi essenziali della sicurezza della Grecia

- (23) Nelle osservazioni formulate nel contesto del procedimento d'indagine formale, le autorità greche hanno sostenuto che le tre misure erano dirette unicamente a sostenere la produzione militare di HDS ed erano interamente necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza della Grecia.
- (24) Le autorità greche hanno fornito la scomposizione delle entrate complessive della società per il periodo 2004-2011, da cui si evince che su un fatturato di 482,4 milioni di EUR, il 91,23 % proveniva da contratti relativi alla vendita di prodotti militari alle forze armate greche o ad obblighi delle forze armate greche, di difesa e di sicurezza nazionali, il 3,11 % da contratti per prodotti militari esportati (tra l'altro anche a Cipro) e il 5,66 % dalla vendita di prodotti civili.
- (25) Per quanto riguarda la produzione civile di HDS, le autorità greche hanno affermato che tale attività era svolta su linee di produzione separate dalla produzione militare (...) sia fisicamente che dal punto di vista organizzativo e che HDS teneva una contabilità separata per i costi e i ricavi della produzione militare e di quella civile.
- (26) Quanto alla produzione militare, le autorità greche hanno dichiarato che l'attività era intrinsecamente connessa al fabbisogno e all'approvvigionamento delle forze armate greche e che riguardava esclusivamente i prodotti di cui all'elenco delle armi, delle munizioni e del materiale bellico stilato dal Consiglio nel 1958 (in prosieguo l'«elenco del Consiglio del 1958») <sup>(1)</sup>. A tale riguardo la Grecia ha fornito un quadro sintetico di tutti i contratti e di tutte le vendite del comparto militare di HDS a partire dal 2003, i quali contratti e vendite hanno riguardato munizioni, comprese munizioni leggere, granate, munizioni anticarro, sistemi d'arma, armi di fanteria, compresi pistole, fucili e mortai nonché prodotti per l'aeronautica, tra cui serbatoi per carburante e piloni esterni per aeromobili. Le autorità greche hanno inoltre spiegato che la produzione militare di HDS veniva svolta esclusivamente nell'ambito di contratti specifici, nel senso che HDS non manteneva scorte di prodotti militari.
- (27) Stando alle autorità greche, le linee di produzione militare di HDS costituiscono l'unico complesso industriale nazionale utilizzato per produrre armi e munizioni in Grecia e pertanto rappresentano una componente essenziale dell'infrastruttura industriale della difesa nazionale greca. HDS è stata costituita come impresa del settore della difesa e come tale ha operato sin dalla sua fondazione. Le sue infrastrutture sono sempre state coinvolte nella pianificazione della difesa nazionale greca nell'ottica di tutelare gli interessi della difesa e della sicurezza nazionali. A tale proposito, HDS era tenuta a mantenere le linee di produzione militare pienamente operative e in grado di attivarsi in caso di necessità per realizzare i prodotti di cui all'elenco del Consiglio del 1958, anche al di là della domanda effettiva e corrente, al fine di proteggere gli interessi essenziali della sicurezza greca; doveva quindi garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dell'esercito greco ed essere in grado di soddisfare la domanda in tempi di crisi, mobilitazione o guerra.
- (28) Sulla base di tali premesse, le autorità greche hanno sostenuto che, essendo la posizione geopolitica della Grecia tale da imporre un'autosufficienza di base in materia di armi e munizioni essenziali, la produzione militare di HDS era indispensabile ai fini della sicurezza nazionale.
- (29) Per quanto concerne le esportazioni di prodotti militari, le autorità greche hanno sottolineato che nell'arco di tempo che va dalla costituzione della società (2004) fino al 2011, il totale delle entrate provenienti dalle esportazioni è stato pari a 15,02 milioni di EUR (3,1 % del totale delle entrate o 3,3 % delle entrate da attività di difesa). [...].

<sup>(1)</sup> Nel 1958 il Consiglio ha stilato un elenco delle armi, delle munizioni e del materiale bellico, a cui si applica il primo comma dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. L'elenco costituisce l'appendice 1 dell'allegato D della decisione del Consiglio 255/58. Mai pubblicato ufficialmente, è oggi di dominio pubblico.




- (30) Secondo quanto affermato dalle autorità greche, la rimanente parte delle esportazioni, pari a una piccolissima percentuale del fatturato di HDS, riguarda esportazioni verso paesi terzi [...] per appalti aggiudicati direttamente a HDS. [...].
- (31) In conclusione, per quanto concerne la produzione militare, le autorità greche hanno spiegato che le tre misure in esame erano intese a sostenere un produttore militare che riveste un ruolo fondamentale nella fornitura di armi e munizioni destinate alle forze armate greche e le cui attività, pertanto, sono importanti ai fini degli interessi essenziali della sicurezza greca. A supporto delle proprie argomentazioni, le autorità elleniche hanno citato una serie di atti giuridici nazionali che attribuivano a EBO e a PYRKAL il ruolo di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza greca <sup>(12)</sup>, un ruolo in seguito conferito a HDS.
- (32) Con queste argomentazioni le autorità greche hanno esplicitamente invocato l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE in relazione alle misure oggetto d'indagine in quanto necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza greca e riferite alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.
- (33) [...]
- (34) Le autorità greche hanno ammesso che la produzione civile di HDS era anch'essa in perdita. Hanno spiegato che le perdite erano imputabili agli elevati costi di produzione di HDS e che ciò dipendeva dal fatto che parte della produzione civile veniva utilizzata in subappalto per la produzione militare nell'ambito dei contratti con le forze armate greche, senza che venisse emesso un debito corrispondente verso la contabilità della produzione militare. Talvolta accadeva inoltre che le linee di produzione militari e civili utilizzassero entrambe i servizi amministrativi e di distribuzione di HDS.

### 3.2. Misura 1: garanzie di Stato

- (35) Le autorità greche hanno affermato che la misura 1 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS: i prestiti, infatti, sono stati utilizzati esclusivamente per fini militari direttamente connessi alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza del paese. Pertanto, secondo le stesse autorità, la misura 1, in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE, non doveva essere oggetto di una valutazione sugli aiuti di Stato. A tale proposito, le autorità greche hanno affermato che la produzione militare era separata da quella civile e che gli atti giuridici disciplinanti le garanzie di Stato contenevano un riferimento al fatto che i prestiti garantiti erano intesi a coprire le esigenze operative dell'azienda riferite alla produzione di materiale militare per il paese.
- (36) Le autorità greche hanno altresì spiegato che per HDS sarebbe stato impossibile costituire garanzie sui propri beni, in quanto gli impianti della società erano protetti da norme nazionali di sicurezza che non consentivano l'accesso ai medesimi. Secondo le autorità greche, dunque, la costituzione in garanzia di beni immobili della società sarebbe stata in contrasto con le finalità di sicurezza nazionale che la stessa azienda era tenuta a perseguire e avrebbe potuto implicare la divulgazione di informazioni classificate. Ne consegue che HDS non avrebbe potuto fare il tentativo di ottenere prestiti dalle banche presentando a garanzia parte dei propri beni immobili. Pertanto, le autorità greche hanno argomentato che il motivo per cui HDS non ha cercato di procurarsi prestiti bancari senza garanzia statale è da ricondursi non già all'incapacità dell'azienda di reperire tali finanziamenti, bensì al fatto che a HDS era preclusa la possibilità di costituire garanzie a motivo dei rischi che tali operazioni avrebbero potuto comportare per gli interessi di sicurezza nazionale.
- (37) Per quanto riguarda la garanzia statale relativa al prestito da 30 milioni di EUR concesso da National Bank of Greece, Alpha Bank e EFG Eurobank nel 2011 (prestito numero 10 della tabella 2), le autorità greche hanno chiarito, nelle comunicazioni del 7 agosto 2013 e del 3 luglio 2017, che in ultima analisi HDS ha ricevuto solo un anticipo di 6 milioni di EUR l'8 settembre 2011 e che, dopo il ritiro delle banche, di tale prestito obbligazionario sono stati emessi solo 7 095 858 EUR il 19 marzo 2013. Pertanto, l'eventuale vantaggio derivante da questa garanzia di Stato non dovrebbe superare il suddetto importo.
- (38) Parimenti, per quanto concerne la garanzia di Stato relativa al prestito da 10 milioni di EUR concesso da Tbank nel 2011 (prestito numero 11 della tabella 2), le autorità greche hanno chiarito, nella comunicazione del 3 luglio 2017, che HDS ha ricevuto un anticipo di 6 milioni di EUR (di cui 3 milioni di EUR il 5 luglio 2011 e altri 3 milioni di EUR il 2 novembre 2011). Dal momento che l'erogazione del prestito obbligazionario non è mai avvenuta, le autorità greche affermano che l'anticipo non era assistito da una garanzia di Stato.
- (39) Pertanto, secondo le autorità greche, le garanzie statali sui prestiti del 2011 hanno totalizzato 7 095 858 EUR e non 40 milioni di EUR come inizialmente indicato nella decisione del 6 marzo 2013. Le autorità greche non hanno contestato le garanzie e i prestiti relativi agli altri esercizi in esame.

<sup>(12)</sup> Decreto presidenziale 514/1977 (gazzetta ufficiale, riferimento A/165/14.6.1977); Legge 3978/2011 (gazzetta ufficiale, riferimento FEK A/137/16.6.2011).



### 3.3. Misura 2: sovvenzione del 2003

- (40) Le autorità greche hanno affermato che anche la misura 2 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS e non doveva formare oggetto di una valutazione degli aiuti di Stato in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.
- (41) Le autorità greche hanno fondato la loro argomentazione sul fatto che il sito industriale [...], oggetto della misura 2, è utilizzato esclusivamente per la produzione militare di articoli [...] <sup>(13)</sup>.

### 3.4. Misura 3: aumento di capitale del 2011


- (42) Le autorità greche hanno asserito che con la decisione di procedere agli aumenti di capitale in questione, lo Stato greco, in veste di azionista di maggioranza, ha tenuto un comportamento analogo a quello che avrebbe avuto un investitore operante in economia di mercato in circostanze simili. Secondo le autorità greche, la decisione dello Stato, in quanto azionista, di aumentare il capitale sociale dell'impresa nell'ottica di garantirne la redditività, è stata una decisione commerciale giusta, considerata l'importanza decisiva dell'azienda per la difesa e la sicurezza nazionali. Pertanto, a loro parere, gli aumenti di capitale non hanno comportato un aiuto di Stato. Tuttavia, nella lettera del 3 luglio 2017, le autorità greche hanno confermato di non essere in possesso di informazioni o documenti aggiuntivi a sostegno delle loro osservazioni sull'aumento di capitale. Tale lettera faceva riferimento alla richiesta della Commissione di produrre, se disponibili, i) eventuali piani di ristrutturazione relativi a HDS elaborati prima della decisione di procedere all'aumento del capitale sociale, ii) analisi economiche ex ante realizzate dallo Stato per verificare se la conversione in capitale dei crediti derivanti dall'attivazione delle garanzie sarebbe stata economicamente più vantaggiosa rispetto al mantenimento o alla riscossione di tali crediti, e iii) analisi di rendimento ex ante realizzate dallo Stato in ordine al nuovo capitale fornito per gli aumenti di capitale.
- (43) Ad ogni modo, come avvenuto per le altre due misure, le autorità greche hanno affermato che anche la misura 3 era intesa unicamente a sostenere la produzione militare di HDS e non doveva formare oggetto di una valutazione degli aiuti di Stato in quanto coperta dalla deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.
- (44) Per quanto riguarda l'importo totale degli aumenti di capitale in questione, nella comunicazione del 1º luglio 2013 le autorità greche hanno affermato che il valore ammontava a 107,6 milioni di EUR. Tuttavia, nella comunicazione del 7 agosto 2013, le stesse autorità hanno infine precisato che grazie agli aumenti di capitale a titolo della misura 3 il capitale della società è stato aumentato di complessivi 158,19 milioni di EUR, come indicato nella decisione del 6 marzo 2013.
- (45) Dei 158,19 milioni di EUR costituenti l'aumento di capitale totale, 154,19 milioni di EUR sono derivati dalla capitalizzazione dei debiti maturati da HDS nei confronti dello Stato in conseguenza dell'attivazione delle garanzie (misura 1) causa il mancato rimborso dei prestiti. I restanti 4 milioni di EUR sono stati forniti come capitale nuovo.
- (46) La necessità di aumentare il capitale di HDS è stata concordata dall'assemblea generale del 25 ottobre 2010. Tuttavia, gli importi esatti dei diversi aumenti di capitale sono stati decisi in più riunioni nel corso del 2011. Le date delle decisioni coincidono con quelle in cui la Grecia ha provveduto a impegnare i relativi fondi. Secondo le autorità greche, la distribuzione degli aumenti di capitale nel contesto della misura 3 e le relative date di concessione corrispondono a quanto di seguito illustrato:

Tabella 4

#### Date di concessione degli aumenti di capitale del 2011

Data della decisione dell'assemblea generale	Importo in EUR	Osservazioni
4 maggio 2011	109 052 604,87	Capitalizzazione dei debiti derivanti dall'attivazione delle garanzie
19 ottobre 2011	42 255 180,01	
16 dicembre 2011	2 882 919,33	
4 maggio 2011	4 000 000	Versamento in contanti
<b>Totale</b>	<b>158 190 704,21</b>	


<sup>(13)</sup> [...]



- (47) Le autorità greche hanno sostenuto che l'aumento di capitale di 154,19 milioni di EUR ottenuto per effetto della capitalizzazione dei debiti derivanti dalle garanzie attivate non era da intendersi quale «nuovo» aiuto di Stato a favore di HDS, poiché, secondo quanto argomentato dalla Commissione nella decisione del 6 marzo 2013, era già stato considerato aiuto di Stato nel contesto della misura 1.

### 3.5. Scissione di HDS

- (48) A metà del 2013, nell'ambito del riesame periodico del programma di aggiustamento economico da parte delle istituzioni che rappresentano i creditori del paese (Commissione europea, Banca centrale europea e Fondo monetario internazionale), la Grecia si è impegnata ad adottare, entro fine agosto 2013, una decisione irrevocabile sul futuro di HDS. Il 27 agosto 2013 le autorità greche hanno presentato la loro proposta.
- (49) Secondo tale proposta, HDS sarebbe stata divisa in due rami d'azienda, uno civile e uno militare, per mezzo di un'operazione definita «scissione». Il ramo civile sarebbe stato liquidato. Il ramo militare sarebbe stato ristrutturato e la produzione sarebbe stata circoscritta ai soli prodotti indispensabili per gli interessi essenziali della sicurezza del paese.
- (50) A seguito delle discussioni intercorse con i servizi della Commissione e quelli delle altre istituzioni, le autorità greche, in una lettera del 16 dicembre 2013, si sono impegnate a realizzare la scissione e hanno presentato un piano d'azione.
- (51) Con decisione del consiglio di amministrazione del 26 febbraio 2014, è stata avviata la procedura di scissione della società ed è stata fissata al 28 febbraio 2014 la data della ristrutturazione (data del «bilancio di ristrutturazione»). Con decisione del consiglio di amministrazione del 21 maggio 2014 è stato stabilito che la subentrante società per azioni che in futuro avrebbe operato esclusivamente nella produzione e nel commercio di armi, munizioni e materiale bellico necessari per gli interessi essenziali della sicurezza della Grecia sarebbe stata denominata *Hellenic Defence Systems Industrial Commercial Ltd* («HDS militare»). Con la stessa decisione è stato stabilito che la subentrante società per azioni che avrebbe rilevato le attività strettamente civili dell'impresa originaria sarebbe stata denominata *Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd* («HDS civile»).
- (52) La decisione del consiglio di amministrazione del 26 maggio 2014 ha approvato il piano di scissione della società, il bilancio di ristrutturazione e la relazione esplicativa del consiglio di amministrazione. Lo stesso giorno i rappresentanti autorizzati della società hanno firmato il piano di scissione, che è stato poi sottoposto all'autorità di vigilanza. Il 7 luglio 2014 è stata presentata una relazione ufficiale di revisione finalizzata alla valutazione e alla determinazione del valore contabile delle attività detenute dalle divisioni militare e di difesa della società.
- (53) L'assemblea generale del 28 agosto 2014 ha approvato la decisione di scindere la società, il bilancio di ristrutturazione, la relazione esplicativa del consiglio di amministrazione, la relazione di revisione sul valore contabile delle attività detenute dalla vecchia impresa e gli statuti delle due società ad essa subentrate. Si è inoltre proceduto alla nomina dei consigli di amministrazione delle due società subentrate.
- (54) Le attività e la capacità di produzione della vecchia impresa sono state ripartite sulla base del bilancio di ristrutturazione del 28 febbraio 2014. Le attività connesse alla produzione militare della vecchia impresa sono state trasferite in toto a HDS militare. Le autorità greche hanno dichiarato che tutte le attività suddette sono connesse esclusivamente alla fabbricazione dei prodotti di difesa definiti all'articolo 346 del TFUE.
- (55) Tutte le attività connesse esclusivamente alla produzione civile sono state trasferite a HDS civile. Tali attività comprendono in particolare,
- tutti i terreni utilizzati esclusivamente per la produzione civile (ivi compresi siti di produzione, magazzini ecc. presenti su tali terreni);
  - tutti i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto ecc. impiegati esclusivamente nella produzione civile;
  - prodotti finiti e semilavorati per uso civile, materie prime pertinenti e crediti vantati dalla vecchia impresa verso i clienti della produzione civile.
- (56) Con decisione n. 22153/2014/2.10.2014 la regione Attica ha approvato la scissione dell'azienda, lo scioglimento della vecchia impresa e la costituzione delle due nuove società. A seguito dell'iscrizione della suddetta decisione nel registro generale delle imprese, sono state iscritte nel medesimo registro anche le due società subentrate e i relativi statuti.



#### 4. CONDIZIONI DI MERCATO RELATIVE ALLE GARANZIE DI STATO CONCESSE A HDS (MISURA 1)

- (57) Le autorità greche hanno spiegato che HDS non ha provato a procurarsi prestiti bancari senza garanzia statale, ma che il motivo di questo mancato tentativo non era da ravvisarsi nella sua incapacità di reperire tali finanziamenti (considerando 36). In ordine alla misura 1, pertanto, l'indagine formale non ha rivelato quotazioni risalenti all'epoca che indichino quali potevano essere i tassi d'interesse per i prestiti erogati a HDS a partire dal 2004 senza garanzia di Stato, né quotazioni per la stessa garanzia fornita però da garanti di mercato. Per avere un fondamento concreto da cui procedere per valutare se le garanzie di Stato sui prestiti concessi a HDS abbiano conferito a quest'ultima un vantaggio che non avrebbe potuto ottenere a condizioni di mercato, considerata anche la situazione finanziaria di HDS nel periodo 2004-2006 (tabella 1), la Commissione ha verificato a quali condizioni di mercato le imprese con rating CCC+ (impresa ad alto rischio in difficoltà), D (impresa insolvente) o SD («selective default» o insolvenza selettiva) avrebbero potuto procurarsi finanziamenti sui mercati finanziari. A tale scopo, la Commissione ha raccolto alcuni dati finanziari dalla banca dati *S&P Capital IQ Platform*<sup>(14)</sup>, in particolare i differenziali sui credit default swap (CDS) e i rendimenti obbligazionari tra il 2004 e il 2006.
- (58) Il CDS è un contratto finanziario di swap in virtù del quale il venditore del CDS indennizza l'acquirente (solitamente il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento nel rimborso del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l'acquirente contro alcuni inadempimenti nel rimborso del prestito di riferimento. Tale strumento è utile in questo caso poiché fornisce un'indicazione del premio di rischio/commissione di garanzia che applicherebbe un operatore del mercato per assicurare il rischio di inadempimento nel rimborso di un prestito. I dati raccolti indicano che tra il 2004 e il 2006 il differenziale sui CDS a cinque anni per le società ad alto rischio finanziario è variato dal 4,4 % al 33,5 %.
- (59) Un rendimento obbligazionario è la somma che un investitore realizza su un'obbligazione e tale informazione fornisce una buona indicazione del costo complessivo di un finanziamento per un'impresa (dove per costo complessivo si intende il costo del prestito unito al costo delle garanzie associate). I dati raccolti indicano che nel periodo 2004-2006 i tassi per le obbligazioni a un anno emesse da società ad alto rischio finanziario sono variati tra il 12,9 % e il 43,2 %.

#### 5. VALUTAZIONE


- (60) La presente decisione esamina in via preliminare la questione dell'applicabilità della deroga di cui all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE; procede poi a valutare l'esistenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per le attività o misure non coperte dalla deroga e, infine, analizza se tale aiuto possa essere compatibile con il mercato interno.

##### 5.1. Applicabilità dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE

- (61) Secondo l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE «ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.»
- (62) La decisione del Consiglio del 1958 che predispose un elenco di prodotti a cui si applica l'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE («decisione del Consiglio del 1958»), include, tra i prodotti in questione, armi da fuoco portatili e automatiche, artiglieria, munizioni per tali armi, bombe, siluri, razzi, polveri ed esplosivi (punti 1, 2, 3, 4, 8 e 13 dell'elenco). Ai fini del presente caso, ciò significa che gli articoli 107 e 108 del TFUE non si applicano alle misure relative ai prodotti inclusi nella decisione del Consiglio del 1958, a condizione che tali misure siano considerate necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione.
- (63) In base alla giurisprudenza, uno Stato membro che intenda avvalersi della deroga prevista dall'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE deve fornire prove del fatto che le misure non vanno oltre ciò che è necessario per gli interessi essenziali della sua sicurezza<sup>(15)</sup>.
- (64) Le autorità greche hanno affermato che la produzione militare di HDS rientra nell'ambito di applicazione della decisione del Consiglio del 1958, per quanto attiene, in particolare, ai punti 1, 2, 3, 4, 8 e 13, ed è necessaria per gli interessi essenziali della sicurezza nazionale in quanto HDS fornisce prodotti militari specializzati alle forze

<sup>(14)</sup> <https://www.capitaliq.com>

<sup>(15)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 settembre 1999, *Commissione/Spagna*, C-414/97, ECLI:EU:C:1999:417, punto 22, e sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2008, *Commissione/Italia*, C-337/05, ECLI:EU:C:2008:203, punti 42-44.



armate greche. Per quanto riguarda la misura 2, le autorità greche hanno dimostrato che la modernizzazione del sito industriale di Aigio era necessaria per permettere l'esecuzione di un particolare contratto con le forze armate greche specificamente riguardante la fabbricazione di prodotti militari inclusi nella decisione del Consiglio del 1958, in particolare quelli di cui al punto 1.

- (65) Le stesse autorità hanno altresì sostenuto che le linee di produzione civili di HDS erano separate dalle linee di produzione militari e che le misure oggetto d'indagine erano andate ad esclusivo beneficio della produzione militare, venduta principalmente alle forze greche.
- (66) Alla luce delle argomentazioni presentate dalla Grecia, la Commissione riconosce che la parte della produzione di HDS relativa al materiale militare può essere considerata rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE.
- (67) Parimenti, la Commissione non contesta la separazione fisica tra le linee di produzione civile e militare. Tuttavia, i dati forniti dalle autorità greche non avvalorano l'affermazione secondo cui, per il periodo in questione, HDS avrebbe tenuto contabilità separate per la produzione civile e militare. In più, le autorità greche hanno ammesso che le linee di produzione civili venivano occasionalmente utilizzate anche per la produzione militare senza che vi fosse una remunerazione appropriata, come invece sarebbe dovuto avvenire se vi fosse stata un'adeguata separazione della contabilità, e che talvolta le linee di produzione civili e militari utilizzavano entrambe gli stessi servizi amministrativi e di distribuzione di HDS.
- (68) In considerazione di ciò e stante la non separazione della contabilità per l'attività civile e quella militare, la Commissione non può escludere che le misure concepite per la produzione militare possano aver beneficiato anche la produzione civile di HDS, provocando in tal modo una distorsione della concorrenza nel mercato pertinente. Ciò vale per le misure 1 e 3 che, indipendentemente dalla finalità ricercata, hanno sostanzialmente beneficiato HDS nella sua totalità e quindi anche la produzione civile che non era separata, sotto il profilo finanziario, dalla produzione militare.
- (69) La Commissione ritiene pertanto che le misure 1 e 3, nella misura in cui possono aver favorito la produzione civile di HDS, devono essere valutate alla luce delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato, mentre riconosce che, nella misura in cui hanno beneficiato la produzione e la fornitura di prodotti militari alle forze armate greche, tali misure, in virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), sono esenti dalla valutazione a norma delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato.
- (70) Quanto alla misura 2, la Commissione osserva che gli elementi di prova forniti dalla Grecia indicano che la sovvenzione in questione [...] non è andata in alcun modo a beneficio della produzione civile.
- (71) Di conseguenza, la Commissione riconosce che della misura 2 ha beneficiato esclusivamente la fabbricazione di prodotti militari coperti dalla decisione del Consiglio 1958 e che la stessa misura era necessaria per la fornitura di tali prodotti all'esercito greco. La Commissione dà pertanto atto che la misura 2, in virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), è esente dalla valutazione a norma delle disposizioni del trattato relative agli aiuti di Stato.


## 5.2. Valutazione dell'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (72) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (73) Sulla base di tale disposizione, perché una misura si configuri come aiuto di Stato devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: (i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata con risorse statali; (ii) la misura è selettiva; (iii) la misura conferisce un vantaggio economico a un'impresa; e iv) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

### 5.2.1. Misura 1: garanzie di Stato

#### 5.2.1.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (74) Le garanzie statali sono state concesse direttamente dallo Stato greco e, di conseguenza, la misura 1 è imputabile allo Stato.



- (75) Per definizione, le garanzie di Stato rappresentano un rischio per le risorse pubbliche, in quanto ogni garanzia pubblica comporta una potenziale perdita di risorse da parte dello Stato. Inoltre, qualsiasi garanzia non opportunamente remunerata comporta per lo Stato una perdita diretta di risorse finanziarie. La commissione dell'1 % applicata dallo Stato a HDS non può essere giudicata sufficiente, considerando la difficile situazione finanziaria della società e il potenziale di inadempimento. Inoltre HDS si era resa morosa in relazione a diversi prestiti già nel 2004 e in seguito a tali inadempimenti erano state concesse in buona parte le garanzie in questione. Pertanto le garanzie recavano implicazioni per le risorse pubbliche sia in termini di possibile perdita delle commissioni sia in termini di esposizione del bilancio pubblico in caso di inadempimento di HDS.
- (76) In base a quanto sopra, risulta quindi che in relazione alla misura 1 il criterio dell'utilizzo di risorse statali e dell'imputabilità allo Stato è soddisfatto. Le autorità greche non hanno contestato tale conclusione.

#### 5.2.1.2. Selettività

- (77) Poiché le garanzie sono state fornite ad hoc a un singolo beneficiario, vale a dire HDS, e non nel quadro di un intervento di politica economica generale potenzialmente disponibile a tutte le imprese e a tutti i settori economici greci, la misura è da ritenersi selettiva.

#### 5.2.1.3. Esistenza di un vantaggio economico

- (78) Secondo la giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria ha ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato <sup>(16)</sup>.
- (79) Si ha un vantaggio economico quando l'intervento dello Stato migliora la situazione finanziaria dell'impresa. Tuttavia, l'intervento di un'autorità pubblica non conferisce un vantaggio al beneficiario e, pertanto, non costituisce un aiuto se viene effettuato in condizioni normali di mercato, ossia se l'autorità pubblica si è comportata come avrebbe fatto un investitore prudente operante in un'economia di mercato che si trovasse in una situazione analoga. All'epoca dei fatti lo Stato greco era l'azionista di controllo di HDS (e lo è tuttora). In tale veste, esso ha garantito undici prestiti concessi da cinque banche diverse tra il 2004 e il 2011. Non si può escludere che sia nell'interesse di un azionista di controllo fornire garanzie sui prestiti concessi alla partecipata nella misura in cui un finanziamento meno oneroso può comportare una maggiore remunerazione (dividendi) o aumenti di valore della partecipata, anche a costo di aumentare il proprio rischio di garante. Nel caso di HDS, tuttavia, lo Stato non poteva attendersi un simile ritorno, vista la difficile situazione finanziaria in cui versava HDS nel periodo in questione, come si evince dalle cifre di cui alla tabella 1 e, in particolare, considerate le continue perdite subite a partire dal 2004. Ne consegue che la logica e la potenziale remunerazione connesse alle garanzie di Stato vanno valutate in sé, prescindendo da eventuali aspettative di rendimento per gli azionisti.
- (80) In particolare, riducendo il rischio a cui si esponevano le banche emittenti dei prestiti concessi a HDS tra il 2004 e il 2011, le undici garanzie in questione erano tali da abbassare il tasso di interesse sui finanziamenti sottostanti. Nel periodo in esame questi tassi d'interesse, tra loro diversi, erano tutti, tranne due, inferiori al 5 %. Alla luce degli scarsi risultati di HDS, nessun investitore prudente operante in un'economia di mercato, anche prescindendo da ogni altra considerazione, avrebbe concesso finanziamenti a HDS nel periodo 2004-2011 alle condizioni degli undici prestiti concessi tra il 2004 e il 2011 senza le garanzie dello Stato.
- (81) A questo proposito, con riferimento all'affermazione delle autorità greche secondo cui HDS sarebbe stata in grado di finanziarsi sul mercato senza la garanzia dello Stato, occorre distinguere tra: (i) il periodo dal 2004 al 2006, e (ii) il periodo dal 2007 al 2011. Nel periodo dal 2004 al 2006, sulla base dei dati finanziari di HDS riportati nella tabella 1, la Commissione ritiene che HDS avrebbe potuto finanziarsi sul mercato, anche se a condizioni meno favorevoli di quelle che le sono state applicate grazie alle garanzie di Stato. Invece, nel periodo dal 2007 al 2011, stante il notevole peggioramento dei dati finanziari visibile nella tabella 1, HDS non sarebbe stata in grado di ottenere finanziamenti sul mercato a nessuna condizione, senza le garanzie dello Stato.
- (82) Nel periodo 2004-2006, nonostante le cospicue perdite degli esercizi precedenti e un utile al lordo delle imposte (EBT) negativo, HDS presentava ancora un fatturato annuo relativamente stabile, pari a circa 91-97 milioni di EUR. Inoltre il suo patrimonio netto era ancora positivo. Sarebbe diventato negativo per la prima volta solo

<sup>(16)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 22.




nel 2006. Pertanto, sebbene la società mostrasse segni di difficoltà tra il 2004 e il 2006, i suoi problemi non erano tali da precluderle del tutto l'accesso ai finanziamenti in quello stesso periodo. Per quanto riguarda il livello dei finanziamenti, gli spread sui CDS e i rendimenti obbligazionari di cui ai considerando 58 e 59 confermano che effettivamente, nel periodo 2004-2006, alcune imprese ad alto rischio finanziario avevano accesso ai mercati finanziari. Questi dati di mercato forniscono anche un'indicazione delle condizioni alle quali questo tipo di imprese poteva finanziarsi, e lasciano intendere che, in assenza delle garanzie di Stato, HDS avrebbe comunque avuto accesso ai finanziamenti tramite le fonti di mercato, ma a un premio di garanzia nettamente superiore all'1 %.

- (83) Parimenti, i prestiti concessi a HDS e riportati nella tabella 2 sono molto diversi tra loro in termini di esposizione del garante al rischio di inadempimento: si va da una somma capitale di 10 milioni di EUR (prestito numero 4 emesso da National Bank nel 2004) a una di 164 milioni di EUR (prestito numero 3 emesso da Alpha Bank nel 2006). Ciononostante, queste differenze non hanno comportato commissioni di garanzia più elevate. Ne consegue che la commissione fissa dell'1 % versata da HDS per remunerare lo Stato delle garanzie prestate non costituisce un tasso di mercato, poiché non riflette il maggiore rischio dei prestiti garantiti in caso di inadempimento.
- (84) Pertanto, le garanzie concesse nel 2004-2006 hanno conferito a HDS un vantaggio economico che l'azienda non avrebbe ottenuto in normali condizioni di mercato. L'importo del vantaggio corrisponde alla differenza tra il costo del finanziamento che HDS avrebbe ottenuto dal mercato senza le garanzie di Stato e il prezzo (tasso di base più premi) effettivamente pagato per le garanzie di Stato e i rispettivi prestiti <sup>(17)</sup>.
- (85) Tuttavia, l'indagine non ha rivelato particolari quotazioni risalenti all'epoca che indichino quali potevano essere i tassi d'interesse per i prestiti erogati a HDS senza garanzia di Stato, né quotazioni di mercato per tale garanzia. I dati di mercato disponibili (considerando 58 e 59) si riferiscono a strumenti finanziari che sono diversi dai prestiti e dalle garanzie contratti da HDS, segnatamente per quanto riguarda scadenze e importo, e sono stati recuperati da società che non presentavano dati finanziari analoghi a quelli indicati per HDS nella tabella 1 (per il 2004-2006) né una storia di inadempimenti simile a quella di HDS, come illustrata nella tabella 3 (per il 2004-2006). Inoltre, al contrario di tali imprese, la natura della produzione militare di HDS e l'attività del suo cliente principale, le forze armate greche, avrebbero potuto costituire per le banche greche un motivo commerciale in più per fornire finanziamenti a HDS. Ne consegue che in questo caso i dati di mercato non costituiscono di per sé un'indicazione valida né un parametro di riferimento preciso del costo al quale tra il 2004 e il 2006 HDS avrebbe potuto ottenere gli stessi prestiti a condizioni di mercato.
- (86) Pertanto, al fine di determinare il costo ipotetico del finanziamento da fonti di mercato per i sei prestiti concessi negli anni 2004-2006 (vale a dire i prestiti 2, 3, 4, 7, 8 e 9 riportati nella tabella 2), la Commissione ha tenuto conto anche delle indicazioni contenute nella comunicazione sui tassi di riferimento e di attualizzazione («la comunicazione del 2008») <sup>(18)</sup>.
- (87) Data la situazione finanziaria di HDS nel periodo 2004-2006, desumibile dai dati finanziari della società riportati nella tabella 1, e considerando che le autorità greche non sono state in grado di fornire alla Commissione alcun piano che evidenziasse in modo credibile la possibilità di sviluppi positivi per il futuro dell'azienda, la qualità creditizia di HDS (rating) è da ritenersi la più bassa delle cinque possibili previste nella comunicazione del 2008, equivalente al rating «Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)». In più, poiché i prestiti erano privi di garanzie, in base alla scala di tre livelli prevista dalla comunicazione del 2008 va applicata la classificazione «bassa costituzione di garanzie». Il tasso di mercato va quindi calcolato, per ciascun prestito, come il risultato della somma del tasso IBOR a 1 anno vigente all'epoca della concessione del credito maggiorato di 1 000 punti base, come stabilito nella comunicazione del 2008 della Commissione.
- (88) L'affidabilità dei risultati ottenuti con questi calcoli è ulteriormente confermata nel presente caso dal fatto che i relativi valori rientrano negli intervalli di cui ai considerando 58 e 59 per quanto riguarda gli spread sui CDS e i rendimenti obbligazionari.
- (89) L'importo del vantaggio derivante dalle garanzie concesse dallo Stato per i prestiti ottenuti da HDS nel periodo 2004-2006 (indicati sopra al considerando 87) va quindi calcolato separatamente per ciascun prestito, applicando la seguente metodologia: differenza tra (i) il tasso di mercato, basato sulla comunicazione del 2008 e calcolato come illustrato nel considerando 87, applicato alla somma capitale, e (ii) gli oneri finanziari effettivi dovuti da

<sup>(17)</sup> Cfr. anche, al riguardo, la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, in particolare la sezione 4.2 (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

<sup>(18)</sup> Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).




HDS, prendendo in considerazione il tasso d'interesse applicato dalle banche alla somma capitale e il premio di garanzia dell'1 % applicato dallo Stato (cfr. tabella 2), calcolato e addebitato per il periodo in cui le diverse somme sono state messe a disposizione di HDS.

- (90) Sostanzialmente diversa appare invece la situazione finanziaria di HDS nel periodo dal 2007 al 2011. Secondo la tabella 1, nel 2007 HDS ha perso un terzo del fatturato rispetto agli anni precedenti, ha subito perdite (utile al lordo delle imposte («EBT») negativo) pari al doppio del fatturato, aveva un patrimonio netto negativo quattro volte superiore al fatturato e il volume delle perdite accumulate negli esercizi precedenti era pressoché pari a nove volte il fatturato. Il patrimonio netto negativo di HDS nel 2007 si era quasi quadruplicato rispetto al 2006, non solo stabilizzando l'evoluzione negativa ma anche rafforzandone notevolmente l'intensità. Dopo il 2007 i dati finanziari non hanno fatto altro che peggiorare vistosamente. Il fatturato di HDS ha subito una graduale contrazione, scendendo dai 95 milioni di EUR del 2006 ai 39 milioni di EUR del 2011, mentre le perdite accumulate negli esercizi precedenti sono state pari a 1 131 milioni di EUR, nel 2011, contro i 443 milioni di EUR del 2006. Nel 2011 HDS ha registrato un patrimonio negativo quasi 14 volte superiore al fatturato e perdite dagli esercizi precedenti pari a 29 volte il fatturato. Inoltre, la tabella 3 indica che a partire dal 2007 gli inadempimenti di HDS hanno superato la soglia dei dieci milioni di EUR, crescendo in maniera costante da 15 milioni di EUR nel 2007 a 90 milioni di EUR nel 2011.
- (91) Alla luce di questi dati, la Commissione ritiene che a partire dal 2007 il rischio di inadempimento di HDS sui prestiti non assistiti da garanzia fosse talmente elevato che in assenza delle garanzie statali il mercato non l'avrebbe finanziata a nessun tasso. Infatti, nessun prestatore di mercato, di fronte ai dati finanziari di HDS nel periodo 2007-2011 e alla sua storia di inadempimenti, avrebbe accettato di erogarle un finanziamento senza una solida garanzia o garanzia collaterale, poiché avrebbe prefigurato una situazione di perdita definitiva dei fondi. E nessun garante di mercato, a sua volta, avrebbe concesso ai prestatori una garanzia sui prestiti accordati a HDS dopo il 2007 senza esigere anticipatamente su ogni prestito un premio una tantum pari al 100 % della somma capitale, in modo da assicurare completamente la perdita che sarebbe stato certo di subire nel momento in cui HDS si fosse resa inadempiente, situazione che si sarebbe inevitabilmente presentata, prima o poi. Pertanto, l'elemento di aiuto presente nelle garanzie di Stato concesse a HDS nel periodo 2007-2011 è equivalente a un premio di garanzia una tantum pari all'intero importo del capitale dei prestiti garantiti addebitato anticipatamente all'atto della costituzione di ciascuna garanzia, meno il premio di garanzia effettivamente pagato da HDS su ciascun prestito <sup>(19)</sup>.
- (92) La Commissione prende atto della precisazione fornita dalle autorità greche in ordine all'importo effettivamente messo a disposizione di HDS in relazione al prestito di 30 milioni di EUR concesso da National Bank of Greece, Alpha Bank e EFG Eurobank nel 2011 (garanzia numero 10 della tabella 2), il quale importo corrisponde a 7 095 858 EUR e non 30 000 000 EUR come inizialmente indicato nella decisione del 6 marzo 2013.
- (93) La Commissione prende atto inoltre della precisazione delle autorità greche in ordine alla garanzia di Stato per il prestito di 10 milioni di EUR concesso da Tbank in 2011 (garanzia numero 11 della tabella 2), secondo la quale il prestito obbligazionario non è mai stato emesso.
- (94) La Commissione osserva che sebbene siano stati effettivamente messi a disposizione di HDS solo 7 095 858 EUR del prestito 10 e zero EUR del prestito 11 di cui alla tabella 2, rimane il fatto che le garanzie statali sono state concesse per l'intero importo di 40 milioni di EUR. Tuttavia, ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto da recuperare, fanno fede solo le somme effettivamente versate, come spiegato nel considerando 135 della presente decisione. Quanto alle date di concessione delle garanzie, queste sono fornite nella tabella 2.
- (95) La Commissione osserva inoltre che essendo state attivate alcune delle garanzie facenti parte della misura 1, lo Stato è diventato creditore di HDS (misura 3). Tuttavia, nella misura in cui gli inadempimenti si sono verificati dopo la costituzione della garanzia interessata, ciò è irrilevante sia ai fini della classificazione della misura quale aiuto di Stato sia per la determinazione dell'importo totale del vantaggio economico. Questo perché l'attivazione di una garanzia è una naturale conseguenza della concessione della garanzia stessa da parte del garante. In altri termini, il vantaggio economico di una garanzia statale di prezzo inferiore alle condizioni di mercato risiede nella differenza tra il premio di garanzia imposto dallo Stato e il premio che avrebbe addebitato un eventuale garante di mercato. Può dunque esservi un vantaggio nel premio di garanzia indipendentemente dall'attivazione o meno della garanzia stessa e anche in caso di corretto rimborso del prestito sottostante e di non attivazione della garanzia da parte del prestatore. Tuttavia, nel caso degli inadempimenti già verificatisi prima della costituzione delle nuove garanzie, un garante del mercato avrebbe tenuto conto delle insolvenze pregresse di HDS e avrebbe quantomeno provveduto a rispecchiare il maggiore rischio nel prezzo della commissione di garanzia dovuta da HDS sui nuovi prestiti, oppure non avrebbe concesso alcuna garanzia o prestito <sup>(20)</sup>.

<sup>(19)</sup> Cfr. Causa C-334/99 *Germania/Commissione*, EU:C:2003:55, punto 138; Causa C-288/96 *Germania/Commissione*, EU:C:2000:537, punti 30-31.

<sup>(20)</sup> Cfr. il considerando 90 della presente decisione.



- (96) Infine, la Commissione ritiene che l'argomentazione adottata dalle autorità greche secondo cui HDS non avrebbe potuto fornire garanzie collaterali sui prestiti in questione per motivi di sicurezza, è irrilevante ai fini della classificazione come aiuto di Stato delle garanzie costituenti la misura 1. Poiché la nozione di aiuto di Stato è una nozione oggettiva, ciò che rileva non è il motivo per cui HDS era impossibilitata a fornire garanzie collaterali, bensì semplicemente il fatto che HDS non avrebbe potuto ottenere i prestiti di cui alla tabella 2 alle medesime condizioni senza l'apporto delle garanzie. A loro volta, i prestiti non assistiti da garanzie sono più rischiosi per il prestatore rispetto a quelli muniti di garanzia e per tale motivo richiedono un tasso d'interesse più elevato, a remunerazione del rischio assunto. Questo fatto oggettivo è fotografato dal tasso d'interesse calcolato sulla base della comunicazione del 2008, il quale è inversamente proporzionale alla qualità della garanzia collaterale fornita.
- (97) La Commissione conclude quindi che la misura 1 ha conferito a HDS un vantaggio corrispondente all'importo calcolato sulla base della metodologia illustrata nel considerando 89 per le garanzie accordate sui prestiti ottenuti nel periodo 2004-2006 e nel considerando 91 per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2007-2011.
- (98) Quanto alle argomentazioni delle autorità greche sintetizzate nei considerando 33 e 34 della presente decisione, la Commissione ritiene che le difficoltà finanziarie di un'azienda debbano essere valutate in maniera oggettiva sulla base degli indicatori finanziari ed economici dell'impresa in questione. Pertanto, i motivi all'origine delle difficoltà finanziarie non dovrebbero, in quanto tali, ridurre il livello di gravità quale evidenziato dagli indicatori finanziari ed economici pertinenti <sup>(21)</sup>.

#### 5.2.1.4. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (99) Le misure in questione hanno consentito a HDS di finanziare la propria produzione, sia militare che civile, a tassi inferiori a quelli normali di mercato. Esse, pertanto, sono tali da falsare la concorrenza, in quanto le altre società presenti nei medesimi mercati hanno dovuto finanziarsi a condizioni di mercato e operare senza un analogo sostegno statale.
- (100) Inoltre, a prescindere dalla rilevanza della produzione militare di HDS per gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, il settore in cui operava HDS tratta prodotti per uso civile che sono oggetto di scambi tra gli Stati membri.
- (101) Di conseguenza, la misura 1 era in grado di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

#### 5.2.1.5. Conclusione riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la misura 1


- (102) Considerando quanto sopra, la Commissione conclude che le garanzie definite «misura 1», concesse dalla Grecia a HDS e descritte nei considerando da 15 a 16, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andate a beneficio delle attività civili di HDS.

#### 5.2.2. Misura 3: aumenti di capitale del 2011

##### 5.2.2.1. Risorse statali e imputabilità allo Stato

- (103) La Commissione osserva che gli aumenti di capitale in questione sono stati eseguiti dallo Stato greco. Pertanto, la concessione della misura 3 è imputabile allo Stato greco ed è finanziata mediante risorse statali.
- (104) Quanto all'ammontare delle risorse statali coinvolte, la Commissione non condivide l'argomentazione delle autorità greche secondo cui, poiché parte degli aumenti di capitale hanno riguardato la capitalizzazione dei debiti derivanti dall'attivazione delle garanzie di Stato (misura 1), il relativo importo non andrebbe conteggiato nella misura 3. Il disaccordo della Commissione è spiegato dal fatto che la capitalizzazione del debito derivante dall'attivazione di una garanzia non è una conversione automatica, bensì piuttosto una decisione volontaria dello Stato di non esigere il pagamento del debito.

<sup>(21)</sup> Cfr. la recente sentenza nella causa T-220/14 *Saremar/Commissione* EU:T:2017:267, punto 175.




- (105) Tale conversione implica una potenziale perdita di valore, considerando che lo Stato baratta la propria posizione di creditore con quella di azionista, rinunciando in tal modo a risorse statali rappresentate da debiti di cui ha deciso di non esigere il rimborso. Inoltre, in caso di eventuale liquidazione della società, un azionista avrebbe per definizione meno possibilità, rispetto a un creditore, di incassare il proprio capitale, per cui la conversione del debito dovuto allo Stato in capitale sociale ha come effetto la rinuncia a potenziali risorse statali.

#### 5.2.2.2. Selettività

- (106) Poiché la misura è stata accordata a una singola impresa, ossia HDS, la Commissione conclude che essa è stata selettiva.

#### 5.2.2.3. Esistenza di un vantaggio economico

- (107) Come indicato in precedenza, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per vantaggio si intende qualsiasi vantaggio economico che un'impresa non avrebbe potuto ottenere in normali condizioni di mercato. A questo riguardo, la Commissione non ha ricevuto dalle autorità greche nessuna prova convincente a supporto dell'argomentazione secondo cui gli aumenti di capitale in questione non potevano costituire un vantaggio poiché sono stati conseguiti a condizioni normali di mercato, in quanto lo Stato ha agito come un ragionevole investitore di mercato.
- (108) La Commissione osserva che i vari aumenti di capitale sottoscritti dallo Stato greco in qualità di azionista nel corso del 2011 (tra maggio 2011 e dicembre 2011) non sono stati accompagnati da un'analisi previsionale dei redditi sull'investimento, ossia da quel tipo di documentazione che un investitore razionale avrebbe esaminato e preso in considerazione prima di decidere in merito all'investimento. Come spiegato dalla Grecia, gli aumenti di capitale sono stati eseguiti nell'ottica di garantire la redditività di HDS, in considerazione del suo ruolo decisivo per la difesa e la sicurezza nazionali. Ad ogni modo, detti aumenti non erano di importo tale da coprire il patrimonio netto negativo di HDS e non potevano quindi essere considerati una misura volta a proteggere il valore della società e a sostenerne la ristrutturazione.
- (109) Dalle informazioni trasmesse dalla Grecia non emergono dunque elementi a riprova dell'esistenza di una qualsivoglia analisi economica ex ante realizzata dallo Stato per verificare se sarebbe stato economicamente più vantaggioso convertire in capitale i crediti derivanti dall'attivazione delle garanzie oppure mantenere o riscuotere tali crediti. Normalmente, prima di prendere una decisione, un creditore operante sul mercato avrebbe valutato le due linee di condotta per scegliere quella economicamente più vantaggiosa.
- (110) Per valutare se lo Stato abbia concesso un vantaggio a HDS attraverso gli aumenti di capitale in questione, occorre stabilire se lo Stato si è comportato nello stesso modo in cui si sarebbe comportato un ipotetico operatore dell'economia di mercato in circostanze simili. Orbene, un simile operatore non avrebbe tenuto conto di considerazioni di ordine pubblico. A tale proposito, dunque, il ragionamento presentato dalle autorità greche in merito alla salvaguardia di un'azienda che è rilevante ai fini degli interessi essenziali della sicurezza del paese può essere escluso dal novero delle considerazioni di cui avrebbe tenuto conto un investitore operante in economia di mercato e pertanto tale ragionamento non è rilevante ai fini della valutazione degli aumenti di capitale in questione.
- (111) Anche in assenza di prove risalenti all'epoca atte a dimostrare che l'analisi indicata nel considerando 108 è stata effettuata dalle autorità, risulta palese dalle cifre a disposizione che la conversione si presentava meno vantaggiosa rispetto al mantenimento dei crediti. Infatti, come indicato nel bilancio dell'azienda, l'importo delle passività a breve e a lungo termine dovute da HDS nel 2011 era pari a 1 008 milioni di EUR. Considerato il patrimonio netto già negativo di 537 milioni di EUR registrato lo stesso anno e data l'incapacità di vendere le attività militari dell'azienda, è molto probabile che, in caso di liquidazione della società o di proseguimento dell'attività senza prospettive di reddito, lo Stato non avrebbe potuto recuperare nulla della maggiore dotazione patrimoniale di 154,19 milioni di EUR. Un creditore operante sul mercato avrebbe quindi mantenuto i crediti, che avevano necessariamente una maggiore probabilità, per quanto modesta, di produrre un rendimento positivo rispetto alla conversione in capitale. I crediti in generale (anche quelli non garantiti) precedono, in termini di priorità dei creditori, i crediti degli azionisti.
- (112) Le stesse considerazioni valgono, mutatis mutandis, per l'iniezione di nuovo capitale aggiuntivo per un totale di 4 milioni di EUR. Nessun investitore di mercato avrebbe rinunciato alle somme sottoscritte in assenza di una prospettiva ex ante di rendimento. Questa assenza di prospettiva deriva dal fatto che le autorità greche non hanno fornito nessuna analisi economica ex ante della redditività futura e, anche, dall'esame dei risultati finanziari passati e presenti di HDS in termini di rendimenti reali o potenziali per l'azionista, rappresentati nella tabella 1.



Risulta infatti evidente dai risultati finanziari di HDS successivi al 2004 che l'impresa non ha generato rendimenti in termini di dividendi derivanti dal capitale investito, mentre negli anni fino al 2011 il capitale proprio, da leggermente positivo (41 milioni di EUR) è diventato nettamente negativo (meno 537 milioni di EUR) portando all'erosione di tutto il capitale investito dagli azionisti e facendo sfumare, in assenza di un piano di ristrutturazione credibile, ogni ipotetica aspettativa di un futuro aumento di valore della partecipazione.

- (113) Di conseguenza, la Commissione ritiene che un investitore ragionevole operante in economia di mercato non avrebbe partecipato agli aumenti di capitale di HDS in tali circostanze, in particolare senza un piano di ristrutturazione aziendale credibile che indicasse una prospettiva ex ante di ripristino della redditività di HDS e un adeguato rendimento dell'investimento per lo Stato-azionista e senza una prospettiva di rendimento in questo senso che potesse essere desunta dalle cifre fornite dalla Grecia. Pertanto, la Commissione conclude che la partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale del 2011 ha conferito al beneficiario un vantaggio che corrisponde all'intero importo degli aumenti di capitale. Le quote della misura e le date di concessione sono riportate nella tabella 4.

#### 5.2.2.4. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (114) Per i motivi esposti nei considerando 99 e 100, la Commissione ritiene che la misura 3 fosse tale di incidere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri.

#### 5.2.2.5. Conclusione riguardo all'esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la misura 3

- (115) Considerando quanto sopra, la Commissione conclude che gli aumenti di capitale definiti «misura 3», accordati dalla Grecia a HDS e descritti nei considerando da 42 a 47, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andati a beneficio delle attività civili di HDS.

#### 5.2.3. Conclusione sull'esistenza di aiuti di Stato

- (116) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene che le misure 1 e 3 costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE nella misura in cui sono andate a beneficio delle attività civili di HDS.

### 5.3. Aiuto illegale

- (117) Le misure 1 e 3 costituiscono un aiuto di Stato e sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione sanciti all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza, tali misure rappresentano un aiuto di Stato illegale.

### 5.4. Compatibilità dell'aiuto

- (118) Il divieto degli aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno.

- (119) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, spetta allo Stato membro indicare i possibili motivi che giustificano la compatibilità con il mercato interno e dimostrare che sussistono le condizioni per una tale compatibilità <sup>(22)</sup>.

- (120) Le autorità greche non hanno indicato nessun possibile motivo che giustifichi la compatibilità. Hanno ribadito che le misure 1 e 3 erano destinate esclusivamente a sostenere la produzione militare rilevante per gli interessi essenziali della sicurezza della Grecia e che la misura 3 non costituiva in nessun caso un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE in quanto non concedeva alcun vantaggio a HDS ma, al contrario, era stata eseguita in linea con il comportamento di un investitore operante in economia di mercato.

<sup>(22)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, *Italia/Commissione*, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.



- (121) Posto che le misure costituiscono un aiuto di Stato, la Commissione ha ritenuto opportuno valutarne la compatibilità sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, secondo il quale «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» possono considerarsi compatibili con il mercato interno.
- (122) Un aiuto risulta compatibile con il mercato interno ai sensi di tale articolo se risponde a un preciso obiettivo di interesse comune, è necessario e proporzionato a tale obiettivo, ha un effetto di incentivo, non altera la concorrenza e gli scambi interni all'UE in misura contraria al comune interesse e rispetta i principi della trasparenza.
- (123) La Commissione afferma di non ravvisare alcun obiettivo di interesse comune che possa essere stato perseguito dall'aiuto, obiettivo che, come affermato in precedenza, non è stato addotto neanche dalle autorità greche. Anche dovendo ipoteticamente considerare HDS un'impresa in difficoltà e valutare quindi la compatibilità dell'aiuto sulla base degli orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione del 2004, risulta chiaro che le condizioni di compatibilità previste da tali orientamenti non sono soddisfatte né per la misura 1 (garanzie di Stato) né per la misura 3 (aumenti di capitale).
- (124) L'aiuto non è stato revocato dopo sei mesi e le autorità greche non hanno notificato, né peraltro elaborato, un piano di ristrutturazione volto a ripristinare la redditività dell'impresa e non sono state neppure attuate misure compensative dirette a mitigare le distorsioni della concorrenza generate dall'aiuto. Non è stato provato che l'aiuto fosse limitato al minimo necessario, in particolare attraverso un contributo proprio significativo del beneficiario dell'aiuto. Infine, le autorità non hanno neppure presentato un piano di liquidazione.
- (125) La Commissione non ha individuato nessun altro possibile motivo che giustifichi la compatibilità delle misure 1 e 3.
- (126) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato concesso a HDS tramite le misure 1 e 3 è incompatibile con il mercato interno.

#### 5.5. Importo dell'aiuto da recuperare


- (127) Conformemente al trattato e secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato membro interessato deve abolire o modificare tale aiuto <sup>(23)</sup>. L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale <sup>(24)</sup>.
- (128) La Corte ha statuito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto nel momento in cui il beneficiario restituisce gli importi concessi a titolo di aiuto illegale ed è quindi privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata <sup>(25)</sup>.
- (129) In linea con tale giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(26)</sup> ha stabilito che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».
- (130) Di conseguenza, poiché la misura 1 e la misura 3 sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del TFUE e sono da considerarsi aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno, si impone la necessità di recuperare l'importo dell'indebito vantaggio erogato tramite tali misure al fine di ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto. Il recupero deve quindi interessare il periodo durante il quale è stato procurato un vantaggio al beneficiario, vale a dire l'intervallo di tempo che va dal momento

<sup>(23)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(24)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

<sup>(25)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

<sup>(26)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario fino al momento del suo effettivo recupero. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi dovuti fino al rimborso effettivo. In forza della pertinente giurisprudenza, gli interessi da recuperare decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti al beneficiario <sup>(27)</sup>.

- (131) Tuttavia, la Commissione ha concluso che la parte della produzione di HDS relativa al materiale militare può essere considerata rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del TFUE. Nella misura in cui hanno procurato beneficio a questa parte della produzione, le misure 1 e 3 sono esenti dalla valutazione prevista dalle disposizioni sugli aiuti di Stato del trattato. Al fine di stabilire l'ammontare dell'aiuto incompatibile che occorre recuperare dalla componente civile è necessario pertanto ripartire il finanziamento pubblico tra le due componenti della produzione, militare e civile.
- (132) Per stabilire in quale misura l'aiuto di Stato individuato nelle misure 1 e 3 abbia procurato beneficio alla produzione civile, data l'assenza di contabilità separate per i due comparti, la Commissione, in linea con precedenti sue decisioni in materia, <sup>(28)</sup> si servirà di una stima per approssimazione, tenendo conto della ripartizione tra vendite di prodotti militari di HDS e vendite di prodotti civili e ripartendo in modo analogo il vantaggio derivante dalle misure 1 e 3.
- (133) La Commissione ritiene opportuno a tale scopo utilizzare le percentuali fornite dalle autorità greche per quanto riguarda le vendite di prodotti militari e civili per il periodo 2004-2011 (cfr. il considerando 24), essendo esse riferite al periodo durante il quale sono state concesse le garanzie. Nell'arco di tale periodo, la produzione militare rappresentava il 94,34 % delle vendite mentre la produzione civile il 5,66 %.
- (134) Per quanto riguarda la misura 1, ciò significa che l'aiuto di Stato concesso in relazione all'attività civile, e da recuperare in quanto aiuto incompatibile, corrisponde al 5,66 % dell'importo calcolato sulla base della metodologia di determinazione del vantaggio economico illustrata nel considerando 89, per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2004-2006, e nel considerando 91, per le garanzie concesse sui prestiti ottenuti nel periodo 2007-2011. Il vantaggio si è concretizzato nel versamento di commissioni di garanzia più basse. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto sia stato messo a disposizione del beneficiario il giorno in cui scadeva il termine per il versamento delle commissioni da parte della vecchia HDS (vale a dire prima della scissione in HDS civile e HDS militare).
- (135) Quanto alle quote non utilizzate dei prestiti garantiti del 2011 <sup>(29)</sup>, la Commissione fa una serie di osservazioni riguardo all'importo del capitale del prestito che sarebbe corretto utilizzare nella metodologia descritta al considerando 91 <sup>(30)</sup>. Poiché lo Stato greco si è impegnato a concedere garanzie per l'intero importo di 40 milioni di EUR, si deve ritenere che la garanzia concessa sia pari a 40 milioni di EUR. Infatti, nel momento in cui lo Stato greco ha assunto tale impegno, HDS ha acquisito il diritto legale di ricevere l'aiuto sulla base di un importo da mutuare di 40 milioni di EUR. Tuttavia, poiché non tutto l'importo di 40 milioni di EUR è stato mutuato da HDS, l'aiuto si dovrebbe considerare erogato solo per l'importo effettivamente mutuato nell'ambito dei prestiti garantiti, ossia 7 095 858 EUR per il prestito numero 10 e zero EUR per il prestito numero 11. Di conseguenza, mentre va annullato per il futuro l'intero importo dell'aiuto concesso (anche se non erogato) <sup>(31)</sup>, l'importo da utilizzare come somma capitale del prestito per il calcolo dell'importo da recuperare sulla base della metodologia descritta nel considerando 91 <sup>(32)</sup> è solo quello ad oggi effettivamente erogato in relazione ai suddetti prestiti garantiti.
- (136) L'aiuto di Stato da recuperare in relazione alla misura 3 ammonta a 8 953 593,86 EUR <sup>(33)</sup>.
- (137) Quanto agli interessi, la Commissione ritiene che vadano calcolati tenendo conto delle date di effettiva messa a disposizione o concretizzazione degli aiuti in relazione a ciascuna misura (garanzia o aumento di capitale).
- (138) Inoltre, in un caso analogo <sup>(34)</sup> la Commissione si è pronunciata affermando che il recupero dell'aiuto incompatibile deve essere assicurato solo dalla componente civile della società beneficiaria dell'aiuto, onde garantire che non vengano coinvolti fondi altrimenti utili per l'attività militare <sup>(35)</sup>.

<sup>(27)</sup> Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2002, *Keller e Keller Meccanica/Commissione*, T-35/99, ECLI:EU:T:2002:19, punti da 106 a 109.

<sup>(28)</sup> Cfr. considerandi da 55 a 60 della decisione della Commissione del 24 marzo 2009, relativa all'aiuto di Stato C 47/2005 (ex NN 86/2005) erogato dalla Grecia a favore della SpA *Elliniki Viomichania Ochimáton (ELVO)*, GU L 118 del 12.5.2010, pag. 81.

<sup>(29)</sup> Adeguate, naturalmente, in modo da riflettere la parte non militare delle attività, come spiegato nel considerando 134.

<sup>(30)</sup> Ossia la differenza tra l'intero importo per il quale è stata concessa la garanzia, vale a dire 40 milioni di EUR, e l'importo effettivo che è stato preso a prestito, ossia 7 095 858 EUR. Cfr. considerandi da 92 a 94.


<sup>(31)</sup> Ossia il diritto alle due garanzie di Stato per un totale di 40 milioni di EUR.

<sup>(32)</sup> Ossia l'importo di 7 095 858 EUR.

<sup>(33)</sup> 158 190 704,21 EUR × 0,0566.

<sup>(34)</sup> Cfr. *ELVO*, nota a piè di pagina 29.

<sup>(35)</sup> Cfr. la decisione della Commissione in merito a *ELVO*, *ibidem*.



- (139) Nel caso in esame, la Commissione prende atto della scissione di HDS in due società subentranti, HDS militare e HDS civile. In base alla ripartizione delle attività e della capacità produttiva (cfr. considerando 54 e 55), HDS civile è la società che subentra nella produzione civile di HDS. Ciò risulta, in particolare, dal fatto che tutte le attività legate alla produzione civile della vecchia HDS sono state trasferite, nella loro interezza, a HDS civile, compresi tutti i terreni e i siti di produzione, i macchinari, le attrezzature, i mezzi di trasporto, i prodotti finiti e semilavorati, le materie prime e i crediti verso i clienti della produzione civile della vecchia HDS. Sembra inoltre che le passività siano state ripartite conformemente alla ripartizione delle attività tra HDS militare e HDS civile. Pertanto, l'aiuto incompatibile risultante dalle misure 1 e 3 deve essere recuperato dalle entrate e dalle attività di HDS civile, mentre va annullato ogni aiuto riconducibile alla misura 1 destinato a concretizzarsi ancora in futuro.
- (140) Infine, la Commissione rammenta che, secondo una giurisprudenza costante, il fatto che un'impresa possa essere in difficoltà o in stato di fallimento non ha alcuna incidenza sull'obbligo di recuperare l'aiuto incompatibile <sup>(36)</sup>. In tali casi, è possibile ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della concessione dell'aiuto e quindi eliminare la distorsione della concorrenza, in linea di principio, iscrivendo al passivo fallimentare la passività relativa alla restituzione dell'aiuto <sup>(37)</sup>. Nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l'importo degli aiuti, l'iscrizione al passivo fallimentare consente di porsi in regola con l'obbligo di recupero solo qualora la procedura fallimentare giunga alla liquidazione dell'impresa beneficiaria degli aiuti illegali, ossia alla cessazione definitiva della sua attività <sup>(38)</sup>.

## 6. CONCLUSIONE

- (141) In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato, la misura 2 non è soggetta alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato. In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato, nemmeno le quote delle misure 1 e 3 assegnate alla produzione militare di HDS sono soggette alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.
- (142) Nella misura in cui hanno arrecato un vantaggio alla produzione civile di HDS, le misure 1 e 3 costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Tale aiuto è stato posto in essere illegittimamente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ed è incompatibile con il mercato interno. Gli importi assegnati alla produzione civile di HDS devono essere recuperati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sovvenzione pubblica fornita dalla Grecia a Hellenic Defence Systems SA nel 2003 per l'attuazione di un piano d'investimento finalizzato alla modernizzazione del sito industriale di Aigio non è soggetta alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.

In virtù dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure concesse a Hellenic Defence Systems SA sotto forma di (i) garanzie di Stato nel periodo 2004-2011 e (ii) partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale della società avvenuti nel 2011, nella misura in cui riguardano la produzione militare della società, non sono soggette alle disposizioni del trattato in tema di aiuti di Stato.


### Articolo 2

L'aiuto di Stato concesso a Hellenic Defence Systems SA sotto forma di (i) garanzie di Stato nel periodo 2004-2011 e (ii) partecipazione dello Stato agli aumenti di capitale della società avvenuti nel 2011, nella misura in cui riguarda la produzione civile della società, è stato accordato illegittimamente dalla Grecia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è incompatibile con il mercato interno.

<sup>(36)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione* («Merco»), C-42/93, ECLI:EU:C:1994:326, punto 33; Sentenza della Corte di giustizia del 17 novembre 2011, *Commissione/Italia*, C-496/09, ECLI:EU:C:2011:740, punto 72.

<sup>(37)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione* («SMI»), C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punto 85.

<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 dicembre 2012, *Commissione/Spagna* («Magesa»), C-610/10, ECLI:EU:C:2012:781, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata;



*Articolo 3*

1. La Grecia procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2 presso l'impresa subentrata al beneficiario, ossia Hellenic Civilian Production Systems Industrial Commercial Ltd.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(39)</sup> e del regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione <sup>(40)</sup> recante modifiche del regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Grecia annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 2 a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

*Articolo 4*

1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. La Grecia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

*Articolo 5*

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
  - b) la descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
  - c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.
2. La Grecia informa la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

*Articolo 6*

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(39)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(40)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 226/17/COL

del 19 dicembre 2017

**che dispensa la Norvegia dall'obbligo di applicare a talune specie l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere) [2018/564]**

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»),

la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere <sup>(1)</sup> («direttiva 66/401/CEE»), in particolare l'articolo 23 bis,

nella versione adattata all'accordo SEE dal punto 4, lettera d), del protocollo 1 dell'accordo SEE, dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia e dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera c), 1, paragrafo 2, e 3 del protocollo 3 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia,

vista la richiesta presentata dalla Norvegia il 3 luglio 2017,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 66/401/CEE contiene determinate disposizioni sulla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e prevede, all'articolo 23 bis, che uno Stato membro possa essere dispensato in tutto o in parte dall'applicazione delle disposizioni della direttiva per alcune specie, se non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione delle sementi di tali specie sul suo territorio.
- (2) Il 3 luglio 2017 (doc. n. 864007) la Norvegia ha chiesto di essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle 22 nuove specie incluse in tale direttiva dalla direttiva di esecuzione (UE) 2016/2109 della Commissione, del 1° dicembre 2016, che modifica la direttiva 66/401/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove specie e la denominazione botanica della specie *Lolium x boucheanum* Kunth <sup>(2)</sup>, di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo SEE, in quanto non esiste normalmente una riproduzione e una commercializzazione di tali specie in Norvegia.
- (3) Pertanto, finché permangono tali condizioni, la Norvegia dovrebbe essere dispensata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/401/CEE alle specie in questione.
- (4) Tale dispensa non dovrebbe pregiudicare la commercializzazione in Norvegia delle sementi prodotte, in conformità della direttiva 66/401/CEE, in un'altra parte contraente dell'accordo SEE.
- (5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario e fitosanitario EFTA,

<sup>(1)</sup> GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.

<sup>(2)</sup> GU L 327 del 2.12.2016, pag. 59.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Norvegia è dispensata dall'obbligo di applicare l'atto di cui al punto 2 della parte 1 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 66/401/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere), fatta eccezione per l'articolo 14, paragrafo 1, alle seguenti specie:

- *Biserrula pelecinus*
- *Lathyrus cicera*
- *Medicago doliata*
- *Medicago italica*
- *Medicago littoralis*
- *Medicago murex*
- *Medicago polymorpha*
- *Medicago rugosa*
- *Medicago scutellata*
- *Medicago truncatula*
- *Ornithopus compressus*
- *Ornithopus sativus*
- *Plantago lanceolata*
- *Trifolium fragiferum*
- *Trifolium glanduliferum*
- *Trifolium hirtum*
- *Trifolium isthmocarpum*
- *Trifolium michelianum*
- *Trifolium squarrosum*
- *Trifolium subterraneum*
- *Trifolium vesiculosum*
- *Vicia benghalensis*

*Articolo 2*

La Norvegia è destinataria della presente decisione.

*Articolo 3*

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2017


*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN

*Presidente*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del Collegio*



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/565 DEL CONSIGLIO****del 12 aprile 2018****che attua il regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,


considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC del Consiglio <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2019.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 29 persone e un'entità figuranti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 100 del 14.4.2011, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GUL 100 del 14.4.2011, pag. 51).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

T. DONCHEV

—




## ALLEGATO


Le voci seguenti sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità ed organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011:

## «Persone


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961	Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Attualmente capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.	12.4.2011
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Ex vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.	12.4.2011
9.	NAQDI Mohammad-Reza	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: all'incirca 1952	Vicecapo dell'IRGC per gli affari culturali e sociali. Ex comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.	12.4.2011
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1963	In precedenza responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti. Attualmente comandante dell'IRGC incaricato di addestrare le forze "antiterrorismo" irachene.	12.4.2011
11.	RAJABZADEH Azizollah		Ex capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010).  In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	12.4.2011
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Viccomandante delle operazioni di polizia. Ex capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.	12.4.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	TAEB Hossein	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1963	Capo dell'intelligence dell'IRGC. Ex vicecomandante dell'IRGC per l'intelligence. Ex comandante delle forze Basij fino all'ottobre 2009. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.	12.4.2011
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Ex viceresponsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.	12.4.2011
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Luogo di nascita: Ejiyeh Data di nascita: all'incirca 1956	Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e vicecapo e portavoce della magistratura. Ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	12.4.2011
26.	SHARIFI Malek Adjar (alias SHARIFI Malek Ajdar)		Giudice della Corte suprema a capo della 43ª sezione. Ex capo della magistratura dell'Azerbaigian orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ash-tiani.	12.4.2011
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Giudice della Corte suprema a capo della 44ª sezione. Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e Dieh. Ex presidente del tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		Consigliere di alto livello del capo, ed ex vicecapo, dell'organizzazione carceraria dell'Iran, responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud		Consigliere presso il Consiglio per i diritti umani. Ex segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.	10.10.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi – il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.</p> <p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		<p>Ex direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti. Attualmente capo della polizia ferroviaria.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Ministro della giustizia. Ex direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex viceprocuratore di Isfahan. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo – come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011
45.	JOKAR Mohammad Saleh		<p>Delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzionarie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per la provincia di Yazd e membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ex comandante delle forze Basij studentesche.</p> <p>In veste di comandante delle forze Basij studentesche ha partecipato attivamente alla repressione delle proteste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudiziale di attivisti e giornalisti.</p>	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
48.	MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)	Luogo di nascita: Oroumieh (Iran) Data di nascita: 1959/60	Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, attuale membro del Consiglio per la determinazione delle scelte e vicecapo del Fronte della perseveranza. Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 e il 2011. Ministro dell'interno fino all'agosto 2009. In tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di polizia, gli agenti di sicurezza del ministero dell'interno e gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello studente dell'università di Teheran il 14 giugno 2009 e delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del ministero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manifestanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mahsouli.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad (alias Reza alias OMIDI Reza)		Capo della sezione VI della polizia, dipartimento indagini. Ex capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Ex capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009.  In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
54.	TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)	Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan Data di nascita: 1959	Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran. Ex Governatore generale dell'IRGC della provincia di Teheran. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, è responsabile in generale di tutte le attività di repressione svolte dall'IRGC nella provincia di Teheran, compresa la repressione delle proteste politiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro del consiglio di amministrazione presso l'Università di tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi.	10.10.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
55.	ZEBHI Hossein		Giudice della Corte suprema. Ex viceprocuratore generale dell'Iran. Responsabile di vari procedimenti giudiziari connessi alle proteste post-elettorali.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Vicestabile del santuario dell'Imam Reza. Ex funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.	10.10.2011
60.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman Data di nascita: 1961	Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce della fazione politica intransigente YEKTA. Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967	Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Vicecapo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012
75.	RAMEZANI Gholamhossein		Dal 2011: capo dei servizi di intelligence del ministero della difesa; da novembre 2009 a marzo 2011: comandante dell'intelligence dei Pasdaran; da marzo 2008 a novembre 2009: vicecomandante dell'intelligence dei Pasdaran; da aprile 2006 a marzo 2008: capo dei servizi di protezione e intelligence dei Pasdaran. Coinvolto nella repressione della libertà di espressione, anche in associazione con i responsabili dell'arresto di blogger/giornalisti nel 2004, avrebbe avuto un ruolo nella repressione delle manifestazioni di protesta post-elettorali nel 2009.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	SARAFRAZ Mohammad (Dr) (alias Haj-agma Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran  Data di nascita: all'incirca 1963  Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale dell'IRIB e della Press TV, Teheran	Ex membro del Consiglio supremo del cibernazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013

## Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Polizia Criminalità informatica	Luogo: Teheran, Iran sito web: <a href="http://www.cyberpolice.ir">http://www.cyberpolice.ir</a>	La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel gennaio 2011, è un'unità della polizia della Repubblica islamica dell'Iran che è stata diretta fino all'inizio del 2015 da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale.  Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la Polizia criminalità informatica starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per "atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook". Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica.	12.3.2013»



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/566 DEL CONSIGLIO****del 12 aprile 2018****che attua l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 luglio 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1183/2005.
- (2) In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 2 *ter* del regolamento (CE) n. 1183/2005, è opportuno modificare le motivazioni relative a due persone.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

*Per il Consiglio**Il presidente*

T. DONCHEV

<sup>(1)</sup> GUL 193 del 23.7.2005, pag. 1.

## ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«10.	Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasai Centrale	alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa. Data di nascita: 23.9.1950. Luogo di nascita: Kananga (RDC). N. di passaporto della RDC: OP 0024910 (validità dal 21.3.2016 al 20.3.2021). Indirizzo: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio Cittadinanza congolese (RDC) e belga	In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni sul territorio di Dibaya nel febbraio 2017. Alex Kande Mupompa è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	29.5.2017
12.	Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media nonché portavoce del governo	alias Lambert Mende Omalanga Data di nascita: 11.2.1953. Luogo di nascita: Okolo (RDC). Passaporto diplomatico n. DB0008442 (rilasciato il 4.5.2017, con scadenza il 3.5.2022). Cittadinanza congolese (RDC)	In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media dal 2008, Lambert Mende è responsabile della politica repressiva applicata nella RDC nei confronti dei media, che viola il diritto alla libertà di espressione e d'informazione e compromette una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 2016 ha adottato un decreto che limita la possibilità di trasmettere nella RDC da parte dei mezzi di informazione stranieri. In violazione dell'accordo politico raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la maggioranza presidenziale e i partiti di opposizione, le trasmissioni di una serie di mezzi di informazione sono state interrotte per vari mesi. In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media, Lambert Mende è quindi responsabile di ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto.	29.5.2017»

18CE1181



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/567 DELLA COMMISSIONE****del 12 aprile 2018****recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari di importazione di insaccati e di carne suina originari dell'Islanda****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 187, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione <sup>(2)</sup> disciplina l'apertura, da parte dell'Unione europea, di un contingente tariffario annuale di 100 tonnellate di insaccati originari dell'Islanda, conformemente all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda approvato con decisione 2007/138/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Il 23 marzo 2017 l'Unione europea e l'Islanda hanno firmato un accordo in forma di scambio di lettere («il nuovo accordo») relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. La firma del nuovo accordo a nome dell'Unione europea è stata autorizzata mediante decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio <sup>(4)</sup> e la sua conclusione mediante decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (3) Conformemente all'allegato V del nuovo accordo, l'Unione europea intende aprire un nuovo contingente annuale esente da dazi per l'importazione di 500 tonnellate di carne suina originaria dell'Islanda.
- (4) Considerato che talune disposizioni del regolamento (CE) n. 759/2007 dovrebbero essere aggiornate, è opportuno sostituire detto regolamento con un nuovo regolamento che dovrebbe inoltre disciplinare l'apertura e la gestione del nuovo contingente tariffario di 500 tonnellate di carni suine.
- (5) Ai sensi di entrambi gli accordi i contingenti tariffari sono aperti su base annua e le importazioni dovrebbero pertanto essere gestite sull'arco di un anno civile.
- (6) I contingenti tariffari dovrebbero essere gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (7) Il nuovo accordo stabilisce che i prodotti ammissibili a beneficiare del contingente tariffario devono essere conformi, mutatis mutandis, alle disposizioni di cui al protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda <sup>(7)</sup>.
- (8) Il nuovo accordo fissa la data di entrata in vigore al 1º maggio 2018. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi dalla stessa data.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 759/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione di insaccati originari dell'Islanda (GUL 172 del 30.6.2007, pag. 48).

<sup>(3)</sup> Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GUL 61 del 28.2.2007, pag. 28).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 324 del 30.11.2016, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GUL 274 del 24.10.2017, pag. 57).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(7)</sup> Decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, del 22 dicembre 2005, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (GUL 131 del 18.5.2006, pag. 1).



- (9) Per il 2018 il nuovo contingente per la carne suina sarà reso disponibile conformemente al nuovo accordo e dovrebbe essere calcolato su base proporzionale, tenuto conto della data di entrata in vigore.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono aperti contingenti tariffari dell'Unione per la carne suina del codice NC 0203 e per gli insaccati del codice NC ex 1601 originari dell'Islanda («i contingenti tariffari»), conformemente all'allegato del presente regolamento.

I contingenti tariffari sono aperti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

*Articolo 2*

I contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

*Articolo 3*

Il protocollo n. 3 dell'accordo fra la Comunità economica europea e l'Islanda relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, quale modificato dalla decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Islanda, si applica mutatis mutandis ai prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 759/2007 è abrogato.

*Articolo 5*


Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

N. d'ordine	Codici NC	Designazione	Quantitativo annuale (in t di peso netto)	Aliquota del dazio contin- gentale
09.0832	ex 1601 00 10 1601 00 91 ex 1601 00 99	Insaccati	100	0
09.0831	0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o con- gelate	Dall'1.5.2018 al 31.12.2018: 167 Per ogni anno civile dall'1.1.2019: 500	0

18CE1182



## DECISIONE (PESC) 2018/568 DEL CONSIGLIO

del 12 aprile 2018

**che modifica la decisione 2011/235/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 aprile 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/235/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) In base a un riesame della decisione 2011/235/PESC, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 13 aprile 2019.
- (3) Il Consiglio ha inoltre concluso che è opportuno aggiornare le voci riguardanti 29 persone e un'entità figuranti nell'allegato della decisione 2011/235/PESC.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/235/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 2011/235/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:  
«2. La presente decisione si applica fino al 13 aprile 2019. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, se del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
- 2) l'allegato è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
T. DONCHEV

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2011/235/PESC del Consiglio, del 12 aprile 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Iran (GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51).



## ALLEGATO

Le voci seguenti sostituiscono le voci corrispondenti nell'elenco di persone ed entità di cui all'allegato della decisione 2011/235/PESC:

## «Persone


	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	AHMADI-MOQADDAM Esmail	Luogo di nascita: Teheran (Iran) Data di nascita: 1961	Ex consigliere di alto livello per la sicurezza presso il capo di Stato maggiore delle forze armate. Ex capo della polizia nazionale iraniana dal 2005 fino all'inizio del 2015. Le forze sotto il suo comando hanno condotto brutali attacchi contro pacifiche manifestazioni di protesta e un violento assalto alla Casa dello studente dell'Università di Teheran nella notte del 15 giugno 2009. Attualmente capo del quartier generale iraniano a sostegno del popolo yemenita.	12.4.2011
3.	ARAGHI (ERAGHI) Abdollah		Ex vicecapo delle forze di terra dell'IRGC. Ha avuto una responsabilità diretta e personale nella repressione delle manifestazioni di protesta dell'intera estate 2009.	12.4.2011
9.	NAQDI Mohammad-Reza	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: all'incirca 1952	Vicecapo dell'IRGC per gli affari culturali e sociali. Ex comandante delle forze Basij. In veste di comandante delle forze Basij dell'IRGC, Naqdi è stato responsabile o complice degli abusi compiuti dalle forze Basij alla fine del 2009, inclusa la violenta reazione alle manifestazioni di protesta della giornata di Ashura nel dicembre 2009, conclusasi con un bilancio di 15 morti e l'arresto di centinaia di manifestanti. Prima di essere nominato comandante delle forze Basij nell'ottobre 2009, Naqdi è stato capo dell'unità d'intelligence delle forze Basij responsabile degli interrogatori delle persone arrestate durante la repressione post elettorale.	12.4.2011
10.	RADAN Ahmad-Reza	Luogo di nascita: Isfahan (Iran) Data di nascita: 1963	In precedenza responsabile del centro di studi strategici della forza di sicurezza iraniana, un organismo collegato alla polizia nazionale. Ex capo del centro di studi strategici di polizia, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana fino al giugno 2014. In veste di vicecapo della polizia nazionale dal 2008, Radan si è reso responsabile di pestaggi, omicidi nonché arresti e detenzioni arbitrari commessi dalle forze di polizia contro i manifestanti. Attualmente comandante dell'IRGC incaricato di addestrare le forze "antiterrorismo" irachene.	12.4.2011
11.	RAJABZADEH Azizollah		Ex capo dell'Organizzazione di Teheran per l'attenuazione degli effetti delle catastrofi (TDMO). Ex capo della polizia di Teheran (fino al gennaio 2010).  In veste di comandante delle forze dell'ordine nella Grande Teheran, Azizollah Rajabzadeh è l'esponente di grado più elevato accusato nei casi di abusi perpetrati nel carcere di Kahrizak.	12.4.2011
12.	SAJEDI-NIA Hossein		Viccomandante delle operazioni di polizia. Ex capo della polizia di Teheran, ex vicecapo della polizia nazionale iraniana responsabile delle operazioni di polizia. Ha il compito di coordinare, per il ministero dell'interno, le operazioni di repressione nella capitale iraniana.	12.4.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
13.	TAEB Hossein	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: 1963	Capo dell'intelligence dell'IRGC. Ex vicecomandante dell'IRGC per l'intelligence. Ex comandante delle forze Basij fino all'ottobre 2009. Le forze sotto il suo comando hanno partecipato a pestaggi di massa, omicidi, detenzioni e torture nei confronti di pacifici manifestanti.	12.4.2011
16.	HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)		Ex viceresponsabile della sicurezza del tribunale rivoluzionario di Teheran. Ex giudice, sezione 26 del tribunale rivoluzionario di Teheran. Incaricato dei casi di detenuti collegati alle crisi post elettorali, ha regolarmente minacciato le famiglie dei detenuti per ridurle al silenzio. Ha svolto un ruolo importante nell'emissione degli ordini di detenzione nel carcere di Kahrizak. Nel novembre 2014, il suo ruolo nella morte di detenuti è stato ufficialmente riconosciuto dalle autorità iraniane.	12.4.2011
21.	MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein	Luogo di nascita: Ejiyeh Data di nascita: all'incirca 1956	Membro del Consiglio per la determinazione delle scelte. Procuratore generale dell'Iran dal settembre 2009 e vicecapo e portavoce della magistratura. Ex ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009. Mentre era ministro dell'intelligence durante le elezioni del 2009, agenti dell'intelligence sotto il suo comando si sono resi responsabili della detenzione e tortura, nonché dell'estorsione di confessioni false a mezzo di pressioni, di centinaia di attivisti, giornalisti, dissidenti ed esponenti politici riformisti. Inoltre, personalità politiche sono state costrette a rilasciare confessioni false durante interrogatori insopportabili, che hanno incluso torture, maltrattamenti, ricatti e minacce ai familiari.	12.4.2011
26.	SHARIFI Malek Adjar (alias SHARIFI Malek Ajdar)		Giudice della Corte suprema a capo della 43ª sezione. Ex capo della magistratura dell'Azerbaijan orientale. Responsabile del processo a Sakineh Mohammadi-Ash-tiani.	12.4.2011
28.	YASAGHI Ali-Akbar		Giudice della Corte suprema a capo della 44ª sezione. Viceamministratore delegato della fondazione Setad-e Dieh. Ex presidente del tribunale rivoluzionario di Mashhad. I processi sotto la sua giurisdizione sono stati condotti in maniera sommaria e a porte chiuse, senza rispettare i diritti fondamentali degli imputati. Dato che le sentenze di esecuzione sono state emesse in massa, le sentenze capitali sono state inflitte senza la corretta osservanza di eque procedure di audizione.	12.4.2011
32.	ZANJIREI Mohammad-Ali		Consigliere di alto livello del capo, ed ex vicecapo, dell'organizzazione carceraria dell'Iran, responsabile degli abusi e della privazione dei diritti in carcere. Ha ordinato il trasferimento di molti detenuti in celle di isolamento.	12.4.2011
33.	ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud		Consigliere presso il Consiglio per i diritti umani. Ex segretario del Consiglio per i diritti umani. Ex governatore della provincia di Ilam. Ex direttore politico del ministero dell'interno. Quale presidente del Comitato dell'articolo 10 della legge sulle attività dei partiti e dei gruppi politici, era incaricato dell'autorizzazione delle manifestazioni e di altri eventi pubblici nonché della registrazione dei partiti politici.	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>Nel 2010 ha sospeso le attività di due partiti politici riformisti collegati a Mousavi – il Fronte di partecipazione dell'Iran islamico e l'Organizzazione dei Mujahidin della rivoluzione islamica.</p> <p>Dal 2009 in poi ha costantemente e continuamente vietato tutte le riunioni non governative, negando in tal modo il diritto costituzionale alla protesta e causando l'arresto di molti manifestanti pacifici in violazione del diritto di riunione.</p> <p>Nel 2009 ha inoltre negato all'opposizione l'autorizzazione a svolgere una cerimonia commemorativa in onore delle vittime delle proteste relative alle elezioni presidenziali.</p>	
34.	AKBARSHAHI Ali-Reza		<p>Ex direttore generale del quartier generale iraniano di controllo degli stupefacenti (alias quartier generale di lotta alla droga). Ex comandante della polizia di Teheran. Sotto il suo comando, la forza di polizia si è resa responsabile di violenze sommarie sugli imputati durante l'arresto e la custodia cautelare. La polizia di Teheran ha partecipato anche alle irruzioni nella Casa dello studente dell'Università di Teheran del giugno 2009, in occasione delle quali, secondo una commissione del Majlis iraniano, la polizia e le forze Basij hanno ferito oltre 100 studenti. Attualmente capo della polizia ferroviaria.</p>	10.10.2011
36.	AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)		<p>Ministro della giustizia. Ex direttore dell'ufficio per le indagini speciali. Viceministro dell'interno e responsabile del registro pubblico fino a luglio 2016. Consulente presso il tribunale disciplinare per i giudici a partire dall'aprile 2014. Ex presidente della magistratura di Teheran. In tale veste si è reso responsabile di violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, negazione dei diritti dei detenuti e di un aumento delle esecuzioni.</p>	10.10.2011
40.	HABIBI Mohammad Reza		<p>Capo dell'ufficio del ministero della giustizia a Yazd. Ex viceprocuratore di Isfahan. Complice delle condotte volte a negare agli imputati un processo equo – come nel caso di Abdollah Fathi, giustiziato nel maggio 2011 dopo che nel processo del marzo 2010 Habibi aveva ignorato il suo diritto ad essere ascoltato e i suoi problemi di salute mentale. È pertanto complice di una grave violazione del diritto al giusto processo contribuendo all'uso eccessivo e crescente della pena capitale e a un brusco aumento delle esecuzioni dall'inizio del 2011.</p>	10.10.2011
45.	JOKAR Mohammad Saleh		<p>Delegato agli affari parlamentari delle guardie rivoluzionarie. Dal 2011 al 2016: membro del Parlamento per la provincia di Yazd e membro della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera. Ex comandante delle forze Basij studentesche.</p> <p>In veste di comandante delle forze Basij studentesche ha partecipato attivamente alla repressione delle proteste nelle scuole e università e alla detenzione extragiudiziale di attivisti e giornalisti.</p>	10.10.2011



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
48.	MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)	Luogo di nascita: Oroumieh (Iran) Data di nascita: 1959/60	Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, attuale membro del Consiglio per la determinazione delle scelte e vicecapo del Fronte della perseveranza. Ministro del welfare e della sicurezza sociale tra il 2009 e il 2011. Ministro dell'interno fino all'agosto 2009. In tale qualità, Mahsouli comandava tutte le forze di polizia, gli agenti di sicurezza del ministero dell'interno e gli agenti in borghese. Le forze sotto il suo comando si sono rese responsabili degli attacchi contro la casa dello studente dell'università di Teheran il 14 giugno 2009 e delle torture inflitte a studenti nei sotterranei del ministero (il tristemente noto sotterraneo 4). Altri manifestanti sono stati pesantemente molestati nel carcere di Kahrizak, gestito dalla polizia sotto il comando di Mahsouli.	10.10.2011
50.	OMIDI Mehrdad (alias Reza alias OMIDI Reza)		Capo della sezione VI della polizia, dipartimento indagini. Ex capo dei servizi di intelligence nell'ambito della polizia iraniana. Ex capo dell'Unità criminalità informatica della polizia iraniana. Responsabile di migliaia di indagini e incriminazioni a carico di riformisti e oppositori politici che utilizzano Internet. Responsabile pertanto di aver disposto le gravi violazioni dei diritti umani commesse nell'ambito della repressione delle persone che rivendicano i propri diritti legittimi, compreso il diritto alla libertà di espressione.	10.10.2011
51.	SALARKIA Mahmoud	Ex direttore del "Persepolis Football Club" di Teheran	Ex capo della Commissione petrolio e trasporti della città di Teheran. Viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari durante la repressione del 2009.  In qualità di viceprocuratore generale di Teheran per gli Affari penitenziari, è stato direttamente responsabile di molti dei mandati d'arresto emessi nei confronti di manifestanti e attivisti innocenti e pacifici. Secondo quanto riferito da numerosi difensori dei diritti umani, la quasi totalità delle persone arrestate è, su suo ordine, tenuta in isolamento, senza contatti con legali o familiari e senza alcuna imputazione, per periodi di diversa durata, spesso in condizioni equivalenti a una sparizione forzata. Di frequente ai familiari non è data notizia dell'arresto.	10.10.2011
53.	TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)		Sindaco di Eslamshahr. Ex parlamentare iraniano. Ex Governatore generale ("Farmandar") della provincia di Teheran fino al settembre 2010; si è reso responsabile dell'intervento delle forze di polizia e pertanto della repressione delle manifestazioni. Nel dicembre 2010 ha ricevuto un premio per il ruolo svolto nella repressione post-elettorale.	10.10.2011
54.	TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)	Luogo di nascita: Shahr Kord-Esfahan Data di nascita: 1959	Ex capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran. Ex Governatore generale dell'IRGC della provincia di Teheran. In qualità di governatore e di capo del Consiglio provinciale per la sicurezza pubblica di Teheran, è responsabile in generale di tutte le attività di repressione svolte dall'IRGC nella provincia di Teheran, compresa la repressione delle proteste politiche a partire dal giugno 2009. Attualmente membro del consiglio di amministrazione presso l'Università di tecnologia Khajeh Nasireddin Tusi.	10.10.2011




	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
55.	ZEBHI Hossein		Giudice della Corte suprema. Ex viceprocuratore generale dell'Iran. Responsabile di vari procedimenti giudiziari connessi alle proteste post-elettorali.	10.10.2011
59.	BAKHTIARI Seyyed Morteza	Luogo di nascita: Mashad (Iran) Data di nascita: 1952	Vicestabile del santuario dell'Imam Reza. Ex funzionario del tribunale clericale speciale. Ex ministro della giustizia dal 2009 al 2013. Durante il suo mandato come ministro della giustizia, le condizioni di detenzione in Iran sono scese ben al di sotto degli standard accettati a livello internazionale e vi è stato un impiego diffuso di pratiche di maltrattamento dei detenuti. Inoltre, ha svolto un ruolo chiave nel minacciare e perseguire la diaspora iraniana annunciando l'istituzione di un tribunale speciale per occuparsi in modo specifico di Iranian che vivono al di fuori del paese. Egli ha inoltre supervisionato il forte aumento del numero di esecuzioni in Iran, tra cui esecuzioni segrete non annunciate dal governo ed esecuzioni per reati connessi alla droga.	10.10.2011
60.	HOSSEINI Dr Mohammad (alias HOSSEYNI Dr Seyyed Mohammad; Seyyed, Sayyed e Sayyid)	Luogo di nascita: Rafsanjan, Kerman Data di nascita: 1961	Consigliere dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad e portavoce della fazione politica intransigente YEKTA. Ex ministro della cultura e dell'orientamento islamico (2009-2013). Ex dell'IRGC, è stato complice della repressione dei giornalisti.	10.10.2011
69.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sud) (Iran) Data di nascita: 1967	Ex sindaco della seconda città più grande dell'Iran, Mashad, dove hanno luogo regolarmente esecuzioni pubbliche. Ex viceministro dell'interno per gli affari politici. Era responsabile di dirigere la repressione delle persone che si esprimevano in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. Successivamente è stato nominato capo della commissione elettorale iraniana per le elezioni parlamentari del 2012 e per le elezioni presidenziali del 2013.	23.3.2012
73.	FAHRADI Ali		Vicecapo dell'ispettorato degli affari legali e dell'ispezione pubblica del ministero della giustizia di Teheran. Ex procuratore di Karaj. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, compresa la celebrazione di processi in cui è stata inflitta la pena capitale. Durante il suo incarico di procuratore si è registrato un elevato numero di esecuzioni nella regione di Karaj.	23.3.2012
75.	RAMEZANI Gholamhossein		Dal 2011: capo dei servizi di intelligence del ministero della difesa; da novembre 2009 a marzo 2011: comandante dell'intelligence dei Pasdaran; da marzo 2008 a novembre 2009: vicecomandante dell'intelligence dei Pasdaran; da aprile 2006 a marzo 2008: capo dei servizi di protezione e intelligence dei Pasdaran. Coinvolto nella repressione della libertà di espressione, anche in associazione con i responsabili dell'arresto di blogger/giornalisti nel 2004, avrebbe avuto un ruolo nella repressione delle manifestazioni di protesta post-elettorali nel 2009.	23.3.2012



	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
82.	SARAFRAZ Mohammad (Dr) (alias Haj-agma Sarafraz)	Luogo di nascita: Teheran Data di nascita: all'incirca 1963 Luogo di residenza: Teheran Luogo di lavoro: sede centrale dell'IRIB e della Press TV, Teheran	Ex membro del Consiglio supremo del cibernazio. Ex presidente della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB). Ex direttore della sezione World Service e della rete Press TV dell'IRIB, responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. Strettamente associato all'apparato di sicurezza dello Stato. Sotto la sua direzione, Press TV, insieme all'IRIB, ha collaborato con i servizi di sicurezza e i procuratori iraniani per trasmettere confessioni estorte a detenuti, fra cui quella di Maziar Bahari, giornalista e regista irano-canadese, nel programma settimanale "Iran Today". La OFCOM, autorità regolatrice indipendente per le società di comunicazione, ha condannato nel Regno Unito la Press TV a pagare una multa di 100 000 sterline per aver trasmesso la confessione di Bahari nel 2011, filmata in carcere mentre gli veniva estorta con la forza. Sarafraz è pertanto associato alla violazione del diritto a un giusto processo e del diritto a un equo processo.	12.3.2013

## Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Polizia Criminalità informatica	Luogo: Teheran, Iran sito web: <a href="http://www.cyberpolice.ir">http://www.cyberpolice.ir</a>	La polizia Criminalità informatica iraniana, fondata nel gennaio 2011, è un'unità della polizia della Repubblica islamica dell'Iran che è stata diretta fino all'inizio del 2015 da Esmail Ahmadi-Moqaddam (in elenco). Ahmadi-Moqaddam ha sottolineato che quest'unità perseguirà gruppi dissidenti e antirivoluzionari che hanno usato le reti sociali basate su Internet per scatenare, nel 2009, la protesta contro la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad. Nel gennaio 2012 quest'unità di polizia ha emesso nuove direttive per gli Internet café, che impongono agli utenti di fornire dati personali, che saranno conservati per sei mesi dai proprietari degli esercizi, nonché una registrazione dei siti web visitati. Queste disposizioni impongono inoltre ai proprietari degli esercizi di installare telecamere a circuito chiuso, conservandone le registrazioni per sei mesi. In base a queste nuove disposizioni è possibile creare un registro che le autorità potranno usare per intercettare attivisti o chiunque sia ritenuto una minaccia per la sicurezza nazionale.  Nel giugno 2012 i media iraniani hanno riferito che la Polizia criminalità informatica starebbe mettendo in atto una repressione delle reti virtuali private (VPN). Il 30 ottobre 2012 la stessa unità di polizia ha arrestato il blogger Sattar Beheshti senza un mandato per "atti contro la sicurezza nazionale sulle reti sociali e su Facebook". Beheshti aveva criticato il governo iraniano nel suo blog. Beheshti è stato trovato morto nella sua cella il 3 novembre 2012 e si ritiene che sia stato torturato a morte da membri della polizia Criminalità informatica.	12.3.2013»



**DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/569 DEL CONSIGLIO****del 12 aprile 2018****che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/788/PESC del Consiglio, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 2008/369/PESC <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
- (2) In seguito al riesame delle misure restrittive autonome di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC, è opportuno modificare le motivazioni relative a due persone.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2010/788/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato II della decisione 2010/788/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 12 aprile 2018

Per il Consiglio  
Il presidente  
T. DONCHEV

<sup>(1)</sup> GUL 336 del 21.12.2010, pag. 30.



## ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«10.	Alex Kande Mupompa, ex governatore del Kasai Centrale	alias Alexandre Kande Mupomba; Kande-Mupompa. Data di nascita: 23.9.1950. Luogo di nascita: Kananga (RDC). N. di passaporto della RDC: OP 0024910 (validità dal 21.3.2016 al 20.3.2021). Indirizzo: Messidorlaan 217/25, 1180 Uccle, Belgio Cittadinanza congolese (RDC) e belga	In qualità di governatore del Kasai Centrale fino all'ottobre 2017, Alex Kande Mupompa è stato responsabile dell'uso sproporzionato della forza, della repressione violenta e delle esecuzioni extragiudiziali commesse dall'agosto 2016 dalle forze di sicurezza e dalla PNC nel Kasai Centrale, comprese le uccisioni sul territorio di Dibaya nel febbraio 2017.  Alex Kande Mupompa è stato quindi implicato nel pianificare, dirigere o compiere atti che costituiscono gravi violazioni dei diritti umani nella RDC.	29.5.2017
12.	Lambert Mende, ministro delle comunicazioni e dei media nonché portavoce del governo	alias Lambert Mende Omalanga Data di nascita: 11.2.1953. Luogo di nascita: Okolo (RDC). Passaporto diplomatico n. DB0008442 (rilasciato il 4.5.2017, con scadenza il 3.5.2022). Cittadinanza congolese (RDC)	In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media dal 2008, Lambert Mende è responsabile della politica repressiva applicata nella RDC nei confronti dei media, che viola il diritto alla libertà di espressione e d'informazione e compromette una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC. Il 12 novembre 2016 ha adottato un decreto che limita la possibilità di trasmettere nella RDC da parte dei mezzi di informazione stranieri.  In violazione dell'accordo politico raggiunto il 31 dicembre 2016 tra la maggioranza presidenziale e i partiti di opposizione, le trasmissioni di una serie di mezzi di informazione sono state interrotte per vari mesi.  In qualità di ministro delle comunicazioni e dei media, Lambert Mende è quindi responsabile di ostacolare una soluzione consensuale e pacifica a favore di elezioni nella RDC, anche mediante atti di violenza, repressione o incitamento alla violenza, oppure compromettendo lo stato di diritto.	29.5.2017»

18CE1184



**INDIRIZZO (UE) 2018/570 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 7 febbraio 2018****che modifica l'indirizzo (UE) 2015/510 sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
- (2) Rispetto alle operazioni di politica monetaria, è opportuno modificare l'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) <sup>(1)</sup> per includervi alcuni necessari affinamenti tecnici ed editoriali relativi ad aspetti operativi.
- (3) È necessario apportare alcuni affinamenti tecnici ed editoriali alla disciplina delle controparti. Inoltre, il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre un limite automatico all'accesso delle controparti alle operazioni di politica monetaria a seguito di una decisione dell'autorità competente che stabilisca che esse sono «in dissesto o a rischio di dissesto».
- (4) L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività idonee quali garanzia così che tutte le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema siano effettuate in modo armonizzato mediante l'attuazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Il Consiglio direttivo ritiene necessario introdurre alcune modifiche alla disciplina delle garanzie dell'Eurosistema compresa l'esclusione dei fondi di investimento quali emittenti o garanti idonei, in conseguenza dei rischi specifici derivanti dall'instabilità dei meccanismi di finanziamento dei fondi di investimento e la modifica delle norme relative alle eccezioni al divieto di uso proprio di attività idonee, all'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da una controparte o da soggetti a essa strettamente legati e garantiti da taluni enti del settore pubblico, sull'utilizzo di strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio o da soggetti con cui lo stesso abbia stretti legami e garantiti da taluni enti del settore pubblico e sui requisiti di trasparenza relativi al rating delle obbligazioni garantite.
- (5) I mutui commerciali cartolarizzati (*commercial mortgage-backed securities*, CMBS) dovrebbero essere dichiarati idonei quali garanzie ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività (*asset-backed securities*, ABS) accettati in garanzia dall'Eurosistema.
- (6) L'Eurosistema richiede la fornitura di dati a livello di prestito completi e standardizzati relativi all'insieme di attività che generano flussi di cassa a garanzia di ABS. I dati a livello di prestito devono essere trasmessi dalle parti interessate al registro dei dati a livello di prestito designato dall'Eurosistema. I requisiti imposti dall'Eurosistema per la designazione dei registri dei dati a livello di prestito, nonché per l'effettivo processo di designazione, devono essere chiariti ulteriormente nell'interesse della trasparenza.
- (7) Le attività idonee devono soddisfare i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema precisati nel quadro di riferimento per la valutazione della qualità creditizia dell'Eurosistema (*Eurosystem credit assessment framework*, ECAF) che definisce le procedure, le regole e le tecniche volte ad assicurare che sia soddisfatto il requisito dell'Eurosistema di elevati standard creditizi per le attività idonee. È necessario introdurre alcuni affinamenti tecnici ed editoriali relativi all'ECAF.

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) (GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3).



- (8) Le norme sulle sanzioni che l'Eurosistema applica in caso di violazione di obblighi delle controparti devono essere chiarite.
- (9) Le controparti dell'Eurosistema utilizzano i sistemi di regolamento delle transazioni in titoli (SSS) e i collegamenti tra SSS gestiti da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) per la movimentazione di garanzie idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
- (10) Ai sensi dell'articolo 18.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) deve stabilire principi generali per le operazioni di mercato aperto e di finanziamento effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali (BCN), compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
- (11) L'Eurosistema ha sviluppato un quadro di riferimento unico per le attività negoziabili e quelle non negoziabili idonee quali garanzie, che possono essere usate come garanzia su base nazionale o transfrontaliera. Per l'utilizzo a garanzia di attività negoziabili nell'ambito dell'Eurosistema, gli SSS e i collegamenti tra SSS possono essere utilizzati solo se ritenuti idonei da parte dell'Eurosistema.
- (12) Dal 1998 l'Eurosistema applica standard utente per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra di essi per determinarne l'idoneità ai fini dell'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
- (13) Con l'adozione del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e delle relative norme tecniche che includono le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione, e data la sostanziale sovrapposizione tra i requisiti imposti dal regolamento (UE) n. 909/2014 e gli standard utente dell'Eurosistema, l'Eurosistema ha deciso di snellire la procedura per la valutazione degli SSS e dei collegamenti tra essi.
- (14) Dovrebbero essere definiti i requisiti specifici per l'Eurosistema che non risultano contemplati tra quelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014 in relazione agli SDA.
- (15) L'Eurosistema ha sviluppato norme per l'utilizzo di agenti triparty (tri-party agent, TPA) in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema. Tutti i TPA che offrono servizi nazionali o transfrontalieri dovrebbero essere soggetti a processi di valutazione similari.
- (16) È necessario apportare diverse modifiche per rispecchiare i cambiamenti deliberati dal Consiglio direttivo in merito ai criteri di idoneità delle garanzie applicabili alle obbligazioni bancarie non garantite ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.
- (17) Diverse modifiche tecniche di minore entità si rendono necessarie a fini di chiarezza in relazione, tra l'altro, ai titoli con pluralità di emittenti, alla norma sulla valutazione implicita della qualità creditizia e alla disciplina applicabile in caso di inosservanza delle regole.
- (18) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60)

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

#### Articolo 1

#### Modifiche

L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:

- 1) L'articolo 2 è modificato come segue:
  - a) il punto 7) è sostituito dal seguente:

«7) per "sistema di deposito accentrato" (SDA) [central securities depository, CSD] si intende un depositario centrale di titoli come definito al numero 1) dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).



b) è inserito il seguente punto 22 bis):

«22 bis) per “collegamento diretto” si intende un accordo tra due SSS gestiti da SDA, in forza del quale un SDA diviene un partecipante diretto dell’SSS gestito dall’altro SDA mediante l’apertura di un conto titoli, al fine di consentire il trasferimento di titoli mediante scritturazioni contabili;»;

c) sono inseriti i seguenti punti 25 bis e 25 ter:

«25 bis) per “collegamento idoneo” si intende un collegamento diretto o indiretto (relayed) che l’Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all’allegato VI bis per l’utilizzo nelle operazioni di finanziamento dell’Eurosistema ed è pubblicato nell’elenco dei collegamenti idonei dell’Eurosistema sul sito Internet della BCE. Un collegamento indiretto idoneo è composto da collegamenti diretti idonei sottostanti;

25 ter) per “SSS idoneo” si intende un SSS gestito da un SDA che l’Eurosistema ha valutato come conforme ai criteri di idoneità di cui all’allegato VI bis per l’utilizzo in operazioni di finanziamento dell’Eurosistema ed è pubblicato nell’elenco degli SSS idonei dell’Eurosistema sul sito Internet della BCE;»;

d) il punto 33) è soppresso;

e) il punto 35) è sostituito dal seguente:

«35) per “società finanziaria” si intende una società finanziaria quale definita nell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*);

(\*) Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC 2010) (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1).»;

f) il punto 46) è sostituito dal seguente:

«46) per “credito infragiornaliero” si intende il credito infragiornaliero quale definito al punto 26) dell’articolo 2 dell’indirizzo BCE/2012/27. (\*);

(\*) Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 del 30.1.2013, pag. 1).»;

g) è inserito il seguente punto 46 ter):

«46 ter) per “fondo di investimento” si intendono fondi comuni monetari (FCM) o fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari quali definiti nell’allegato A al regolamento (UE) n. 549/2013;»;

h) è inserito il seguente punto 76 bis):


«76 bis) per “collegamento indiretto” (relayed link) si intende un collegamento instaurato tra SSS gestiti da due diversi SDA che scambiano operazioni in titoli o trasferiscono titoli attraverso un terzo SSS gestito da un SDA che agisce da intermediario o, nel caso di SSS gestiti da SDA che partecipano a TARGET2-Securities, mediante diversi SSS gestiti da SDA che agiscono da intermediari;»;

i) il punto 82) è sostituito dal seguente:

«82) per “sistema di regolamento titoli” (securities settlement system, SSS) si intende un sistema di regolamento titoli quale definito al punto 10) dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, che consente il trasferimento di titoli senza pagamento (free of payment, FOP) oppure contro pagamento (delivery-versus-payment, DVP);»;

j) il punto 95) è sostituito dal seguente:

«95) per “agente triparty” (tri-party agent, TPA) si intende un SDA che gestisce un SSS idoneo che ha stipulato un contratto con una BCN in forza del quale tale SDA è tenuto a prestare determinati servizi di gestione delle garanzie in qualità di agente di detta BCN;»;



2) all'articolo 4, la tavola 1 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 1

**Sintesi delle caratteristiche delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema**


Categorie di operazioni di politica monetaria	Tipologia degli strumenti		Scadenza	Frequenza	Procedura	
	Immissione di liquidità	Assorbimento di liquidità				
Operazioni di mercato aperto	Operazioni di rifinanziamento principali	Operazioni temporanee	—	Una settimana	Settimanale	Aste standard
	Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine	Operazioni temporanee	—	Tre mesi (*)	Mensile (*)	Aste standard
	Operazioni di fine tuning	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Non standardizzata	Procedure d'asta Procedure bilaterali (**)
		Swap in valuta	Swap in valuta			
		—	Raccolta di depositi a tempo determinato			
	Operazioni di tipo strutturale	Operazioni temporanee	Operazioni temporanee	Non standardizzata	Non standardizzata	Aste standard (***)
		—	Emissione di certificati di debito della BCE	Meno di 12 mesi		
Acquisti definitivi		Vendite definitive	—	Procedure bilaterali Procedure d'asta (****)		
Operazioni attivabili su iniziativa delle controparti	Operazioni di rifinanziamento marginale	Operazioni temporanee	—	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti	
	Operazioni di deposito presso la banca centrale	—	Depositi	Overnight	Accesso a discrezione delle controparti	

(\*) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafo 4.


(\*\*) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), e dell'articolo 12, paragrafo 6, lettera c).

(\*\*\*) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera c), e dell'articolo 13, paragrafo 5, lettera d).

(\*\*\*\*) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 14, paragrafo 3, lettera c);




- 3) all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni.»;
- 4) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- «f) sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, che devono essere soddisfatti da tutte le controparti che presentano offerte per tali operazioni.»;
- 5) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto:
- i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni di fine tuning; e
- ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento.»;
- 6) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) sono soggette ai criteri di idoneità per le controparti di cui alla parte terza, in rapporto: i) alla specifica tipologia dello strumento per l'effettuazione di operazioni strutturali; e ii) alla procedura applicabile per quella specifica tipologia di strumento.»;
- 7) all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Per quanto riguarda le caratteristiche operative, le operazioni temporanee a fini di politica monetaria:
- a) possono essere effettuate per assorbire o immettere liquidità;
- b) hanno frequenza e scadenza che dipendono dalla categoria di operazioni di mercato aperto per la quale sono utilizzate;
- c) se rientrano nella categoria delle operazioni di mercato aperto, sono effettuate mediante procedure d'asta standard, ad eccezione delle operazioni di fine-tuning che sono effettuate anche mediante procedure d'asta veloci o procedure bilaterali;
- d) se rientrano nella categoria delle operazioni di rifinanziamento marginale, sono effettuate come descritto all'articolo 18;
- e) sono effettuate a livello decentrato dalle singole BCN, fatto salvo quanto disposto all'articolo 45, paragrafo 3.»;
- 8) all'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Le controparti che partecipano a operazioni di swap in valuta con finalità di politica monetaria sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»;
- 9) all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
- «7. Le controparti che partecipano alla raccolta di depositi a tempo determinato sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza, secondo la procedura applicabile all'operazione in questione.»;
- 10) all'articolo 13, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
- «6. Le controparti che partecipano a procedure d'asta standard per l'emissione di certificati di debito della BCE sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.»;
- 11) all'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Le controparti che partecipano a operazioni definitive sono soggette ai criteri di idoneità di cui alla parte terza.»;



- 12) all'articolo 25, paragrafo 2, le tavole 5 e 6 sono sostituite dalle seguenti:

«Tavola 5


**Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta standard (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) <sup>(1)</sup>**



- <sup>(1)</sup> L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.

Tavola 6

**Tempi indicativi di esecuzione delle fasi operative di un'asta veloce (gli orari sono riferiti all'ora dell'Europa centrale) <sup>(1)</sup>**



- <sup>(1)</sup> L'ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.;


- 13) L'articolo 55 è sostituito dal seguente:

«Articolo 55


**Criteri di idoneità per la partecipazione a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema**

Per quanto concerne le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, fatto salvo l'articolo 57, l'Eurosistema ammette esclusivamente la partecipazione di enti che soddisfano i seguenti criteri:

- a) essere assoggettati al regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi dell'articolo 19.1 dello Statuto del SEBC e non essere stati esentati dagli obblighi imposti dal regime di riserva obbligatoria dell'Eurosistema ai sensi del regolamento (CE) n. 2531/98 e del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9);



- b) essere in una delle seguenti situazioni:
- i) essere assoggettati ad almeno una delle forme di vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE, da parte delle autorità competenti, in conformità alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013;
  - ii) essere enti creditizi di proprietà pubblica, nell'accezione di cui all'articolo 123, paragrafo 2, del trattato, soggetti a vigilanza rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013;
  - iii) essere enti soggetti a vigilanza non armonizzata da parte delle autorità competenti rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE da parte delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, ad esempio succursali stabilite in Stati membri la cui moneta è l'euro di enti che hanno sede legale al di fuori del SEE. Al fine di valutare l'idoneità dell'ente a partecipare a operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, di regola, la vigilanza non armonizzata è considerata rispondente a criteri comparabili a quelli della vigilanza armonizzata nell'ambito dell'Unione/SEE ai sensi della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 se si considerano attuati nel regime di vigilanza di una data giurisdizione i pertinenti criteri di Basilea III adottati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;
- c) essere finanziariamente solidi, ai sensi dell'articolo 55 bis;
- d) soddisfare tutti i requisiti operativi specificati nelle disposizioni contrattuali o regolamentari applicate dalla BCN di appartenenza o dalla BCE rispetto a un determinato strumento o operazione.»;
- 14) all'articolo 61, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. La BCE pubblica un elenco aggiornato delle attività negoziabili idonee sul proprio sito Internet, in conformità alle metodologie ivi indicate, e lo aggiorna quotidianamente nei giorni di operatività di TARGET2. Le attività negoziabili comprese nell'elenco di attività negoziabili idonee divengono idonee all'utilizzo in operazioni di finanziamento dell'Eurosistema al momento della loro pubblicazione nell'elenco. In deroga a tale norma, nel caso specifico di strumenti di debito con regolamento nella stessa data valuta, l'Eurosistema può concedere l'idoneità dalla data di emissione. Le attività oggetto di valutazione in conformità all'articolo 87, paragrafo 3, non sono pubblicate in tale elenco di attività negoziabili idonee.»;
- 15) l'articolo 66 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, per risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi nel SEE presso una banca centrale o un SSS idoneo.»;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Gli strumenti di debito internazionali emessi attraverso gli SDAI soddisfano i criteri di seguito descritti, in quanto applicabili.
- a) Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global bearer" devono essere emessi sotto forma di "new global notes" (NGN) e depositati presso un servizio di custodia comune (*common safekeeper*), che sia uno SDAI o un SDA che opera un SSS idoneo. Tale requisito non trova applicazione nel caso di strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global bearer" emessi sotto forma di "classical global note" anteriormente al 1° gennaio 2007, e nel caso di riaperture fungibili di emissioni a rubinetto di tali note emesse con il medesimo codice ISIN a prescindere dalla data di emissione.
  - b) Gli strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global registered form" devono essere emessi secondo quanto previsto dalla nuova struttura di custodia per gli strumenti di debito internazionali. In deroga a quanto sopra disposto, tale requisito non si applica a strumenti di debito internazionali emessi sotto forma di "global registered form" anteriormente al 1° ottobre 2010.
  - c) Gli strumenti di debito internazionali sotto forma di "individual note" non sono idonei, a meno che siano stati emessi in tale forma anteriormente al 1° ottobre 2010.»;
- 16) l'articolo 67 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere trasferibili mediante registrazioni contabili e devono essere detenuti e regolati in Stati membri la cui moneta è l'euro su un conto acceso presso una BCN o un SSS idoneo, in modo che il perfezionamento e il realizzo della garanzia siano soggetti alla legge di uno Stato membro la cui moneta è l'euro.»;



- b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
- «1 bis. Inoltre, ove l'utilizzo di tali strumenti di debito avvenga tramite servizi triparty di gestione delle garanzie, su base nazionale e/o transfrontaliera, tali servizi devono essere forniti da un agente triparty che sia stato valutato positivamente ai sensi degli "Eurosystem standards for the use of triparty agents (TPAs) in Eurosystem credit operations" (standard dell'Eurosistema per l'utilizzo di agenti triparty nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema) pubblicati sul sito Internet della BCE.»;
- c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Se l'SDA presso cui l'attività è emessa non coincide con quello presso cui l'attività è detenuta, gli SSS gestiti da tali SDA devono essere connessi mediante un collegamento idoneo in conformità all'articolo 150.»;
- 17) l'articolo 69 è modificato come segue:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi o garantiti da banche centrali di Stati membri, enti del settore pubblico, agenzie, enti creditizi, società finanziarie diverse dagli enti creditizi, società non finanziarie, banche multilaterali di sviluppo o organizzazioni internazionali. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.»;
- b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
- «3. Gli strumenti di debito emessi o garantiti da fondi di investimento sono inidonei.»;
- 18) all'articolo 70, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Al fine di risultare idonei, gli strumenti di debito devono essere emessi da un emittente stabilito nel SEE o in un paese del G10 non appartenente al SEE, salve le eccezioni di cui ai paragrafi da 3 a 6 del presente articolo e al paragrafo 4 dell'articolo 81 bis. Per le attività negoziabili con più di un emittente, tale requisito si applica a ciascun emittente.»;
- 19) all'articolo 73, paragrafo 1, la lettera b) è soppressa;
- 20) all'articolo 73, il paragrafo 6 è soppresso;
- 21) l'articolo 81 bis è sostituito dal seguente:
- «Articolo 81 bis

**Criteri di idoneità per taluni strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami**


1. In deroga all'articolo 64 e purché essi soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità, i seguenti strumenti di debito non garantiti subordinati emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, sono idonei fino alla scadenza, purché risultino emessi prima del 31 dicembre 2018 e la loro subordinazione non derivi né da subordinazione contrattuale quale definita al paragrafo 2 né da subordinazione strutturale ai sensi del paragrafo 3:

- strumenti di debito emessi da agenzie riconosciute come definite all'articolo 2 della decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) (\*),
- strumenti di debito garantiti da un organismo del settore pubblico dell'Unione che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfa le caratteristiche indicate all'articolo 114, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 115.

2. Ai fini del paragrafo 1, per subordinazione contrattuale si intende la subordinazione basata sui termini e sulle condizioni contrattuali di uno strumento di debito non garantito, a prescindere dal fatto che tale subordinazione sia riconosciuta a norma di legge.

3. Sono inidonei gli strumenti di debito non garantiti emessi da società di partecipazione, compresa qualunque società di partecipazione intermedia, soggetta alla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE o a quadri di risanamento e risoluzione analoghi.

4. Per gli strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi o da imprese di investimento o da soggetti che hanno con essi stretti legami di cui all'articolo 141, paragrafo 3, diversi dagli strumenti di debito non garantiti emessi da banche multilaterali di sviluppo o da organizzazioni internazionali di cui all'articolo 70, paragrafo 4, l'emittente deve essere stabilito nell'Unione.



5. Gli strumenti di debito non garantiti che erano idonei prima del 16 aprile 2018, ma che non soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti nel presente articolo rimangono idonei fino al 31 dicembre 2018, purché soddisfino tutti gli altri requisiti di idoneità per le attività negoziabili.

(\*) Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).»;

22) all'articolo 84, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) In mancanza di un rating di ECAI all'emissione o, in caso di obbligazioni garantite, in mancanza di un rating all'emissione che soddisfi i requisiti di cui all'allegato IX ter, l'Eurosistema può prendere in considerazione il rating attribuito da ECAI all'emittente o al garante. Se per la stessa emissione sono disponibili più rating attribuiti da ECAI all'emittente e/o al garante, l'Eurosistema tiene conto del migliore.»;

23) l'articolo 87 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Se gli strumenti di debito sono emessi o garantiti da un'amministrazione regionale o da un'autorità locale o da un "organismo del settore pubblico" di cui al punto 8 dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (di seguito, "organismo del settore pubblico CRR") stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, la valutazione creditizia è eseguita dall'Eurosistema in conformità alle seguenti regole.

a) In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali o organismi del settore pubblico CRR che, ai fini dei requisiti patrimoniali, siano equiparati, ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, o 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione sono stabiliti, gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia corrispondente al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.

b) In caso di emittenti o garanti che siano amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR diversi da quelli di cui alla lettera a), gli strumenti di debito da questi emessi o garantiti sono collocati al livello di qualità creditizia immediatamente inferiore al miglior rating attribuito da un'ECAI accettata all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione tali soggetti sono stabiliti.


c) Se gli emittenti o i garanti sono "organismi del settore pubblico" di cui al punto 75) dell'articolo 2 e sono diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), non è consentito ricavare alcuna valutazione implicita del credito, e gli strumenti di debito emessi o garantiti da tali soggetti sono equiparati a strumenti di debito emessi o garantiti da organismi del settore privato.»;

b) la tavola 9 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 9

**Valutazione implicita della qualità creditizia per emittenti o garanti privi di una valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI**

	Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*)	Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente
Classe 1	Amministrazioni regionali, autorità locali e organismi del settore pubblico CRR (ESP CRR) equiparati, dalle autorità competenti all'amministrazione centrale ai fini dei requisiti patrimoniali ai sensi degli articoli 115, paragrafo 2, e 116, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013	Viene assegnata la valutazione di qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito



	Classificazione di emittenti o garanti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (*)	Valutazione implicita, desunta sulla scorta dell'ECAF, della qualità creditizia dell'emittente o del garante appartenente alla classe corrispondente
Classe 2	Altre amministrazioni regionali, autorità locali o ESP CRR	La valutazione attribuita è inferiore di un livello (**) alla valutazione della qualità creditizia attribuita da ECAI all'amministrazione centrale nella cui giurisdizione l'ente è stabilito
Classe 3	Organismi del settore pubblico quali definiti al punto 75) dell'articolo 2 diversi dagli ESP CRR	Sono equiparati a emittenti o debitori del settore privato

(\*) Regolamento (UE) n. 575/2013, citato anche come CRR ai fini della presente tavola.

(\*\*) Le informazioni relative ai livelli di qualità creditizia sono pubblicate sul sito Internet della BCE.»

24) L'articolo 90 è sostituito dal seguente:

«Articolo 90

### Capitale e cedole dei crediti

Per essere idonei, i crediti soddisfano, fino al rimborso finale, i seguenti requisiti:

- a) un capitale fisso e incondizionato; e
- b) un tasso di interesse che non possa dare luogo a flussi di cassa negativi, e che corrisponda ad uno dei seguenti tipi:
  - i) zero coupon;
  - ii) fisso;
  - iii) a cedola variabile, ossia indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e con la struttura di seguito descritta: tasso cedolare = tasso di riferimento  $\pm$  x, con  $f \leq$  tasso cedolare  $\leq$  c, in cui:
    - il tasso di riferimento è solo uno tra quelli di seguito indicati, ad un momento dato:
      - un tasso del mercato monetario in euro, ad esempio l'indice EURIBOR, LIBOR o indici analoghi;
      - un tasso di swap a scadenza costante, ad esempio l'indice CMS, EISDA, EUSA;
      - il rendimento di un titolo di stato dell'area dell'euro o il rendimento di un indice di diversi titoli di stato dell'area dell'euro con scadenza al massimo annuale;
    - f (tasso cedolare minimo, *floor*) e c (tasso cedolare massimo, *ceiling*), se presenti, sono numeri predeterminati all'emissione o suscettibili di variazione nel tempo solo in base ad una formula predeterminata all'emissione. Il margine, x, è suscettibile di variazione nel corso della vita del credito.»

25) all'articolo 138, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) DGMR non negoziabili;»;


b) è aggiunta la seguente lettera d):

«d) le *multi-cédulas* emesse prima del 1° maggio 2015, nel caso in cui le *cédulas* sottostanti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 129, paragrafi da 1 a 3 e paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

26) all'articolo 139 sono aggiunti i paragrafi 3 e 4 seguenti:

«3. Ove sia necessario verificare la conformità al paragrafo 1, lettera b), ossia, per le obbligazioni garantite, laddove la legislazione applicabile o il prospetto non escludano la presenza nel *cover pool* degli strumenti di debito di cui al paragrafo 1, lettera b), e l'emittente o un soggetto che abbia con esso stretti legami abbia emesso tali strumenti di debito, le BCN possono dare corso a tutte o ad alcune delle seguenti misure per condurre verifiche *ad hoc* per accertare la conformità al paragrafo 1, lettera b).

a) Le BCN possono ottenere regolari rapporti di sorveglianza che forniscano un quadro d'insieme delle attività comprese nel *cover pool* delle obbligazioni garantite;



- b) ove i rapporti di sorveglianza non forniscano informazioni sufficienti a fini di verifica, le BCN possono ottenere un'autocertificazione impegnativa della controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), mediante la quale la controparte conferma che il *cover pool* delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b). L'autocertificazione della controparte deve essere firmata dal CEO, dal CFO o da un dirigente di pari grado della controparte, ovvero da un rappresentante autorizzato a nome di uno di questi.
- c) Su base annuale, le BCN possono ottenere dalla controparte che utilizza come garanzia un'obbligazione garantita in potenziale violazione del paragrafo 1, lettera b), una conferma ex post da parte di revisori esterni o di un *cover pool monitor* che il *cover pool* delle obbligazioni garantite non include obbligazioni bancarie non garantite che beneficiano di una garanzia statale emesse dalla controparte o da un ente ad essa strettamente collegato che sta utilizzando come garanzia l'obbligazione garantita in violazione del paragrafo 1, lettera b).
4. Ove la controparte non fornisca l'autocertificazione e la conferma in conformità al paragrafo 3 su richiesta della BCN, l'obbligazione garantita non può essere utilizzata come garanzia da tale controparte, in conformità al paragrafo 1.»;

27) l'articolo 141 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 141*

**Limiti relativi a strumenti di debito non garantiti emessi da enti creditizi e soggetti che hanno con essi stretti legami**

1. Una controparte non presenta o utilizza quali garanzie strumenti di debito non garantiti emessi da un ente creditizio, o da altro soggetto con il quale tale ente creditizio ha stretti legami, nella misura in cui il valore di tali garanzie emesse dall'ente creditizio o da altro soggetto con il quale tale ente ha stretti legami, cumulativamente, superi il 2,5 % del valore totale delle attività utilizzate come garanzie dalla controparte medesima, al netto dello scarto di garanzia applicabile. Tale soglia non si applica nei seguenti casi:
- a) se il valore di tali attività non supera 50 milioni di EUR, al netto di tutti gli scarti di garanzia applicabili;
- b) qualora tali attività siano garantite da un ente del settore pubblico che gode del diritto di imposizione fiscale, mediante una garanzia che soddisfi le caratteristiche indicate all'articolo 114; o
- c) se tali attività sono emesse da un'agenzia (quale definita al punto 2) dell'articolo 2), una banca multilaterale di sviluppo o un'organizzazione internazionale.
2. Se è stabilito uno stretto legame o si verifica una fusione tra due o più emittenti di strumenti di debito non garantiti, la soglia di cui al paragrafo 1 si applica dopo sei mesi dalla data in cui lo stretto legame è stato stabilito o la fusione è divenuta efficace.
3. Ai fini del presente articolo, "stretti legami" tra un soggetto emittente e un altro soggetto ha lo stesso significato di "stretti legami" tra una controparte e un altro soggetto di cui all'articolo 138.»;

28) l'articolo 148 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:


«a) le attività negoziabili sono movimentate per il tramite di: i) collegamenti idonei; ii) procedure applicabili del CCBM; iii) collegamenti idonei in combinazione con il CCBM; e»;

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le controparti effettuano il trasferimento delle attività idonee tramite i propri conti di regolamento in titoli presso un SSS idoneo.»;

c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Una controparte sprovvista sia di un conto di deposito in titoli presso una BCN sia di un conto di regolamento in titoli presso un SSS idoneo può effettuare il regolamento delle transazioni attraverso il conto di regolamento in titoli o il conto di deposito in titoli di un ente creditizio, che opera in qualità di corrispondente.»;



29) L'articolo 150 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 150*

**Collegamenti idonei tra SSS**

1. Oltre al CCBM, le controparti possono utilizzare collegamenti idonei per il trasferimento transfrontaliero di attività negoziabili. La BCE pubblica l'elenco di collegamenti idonei sul proprio sito Internet.
2. Le attività detenute tramite un collegamento idoneo possono essere utilizzate sia per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema che per altre finalità determinate dalla controparte.
3. Le norme sull'utilizzo dei collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»;

30) L'articolo 151 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 151*

**CCBM in combinazione con collegamenti idonei**

1. Le controparti possono utilizzare collegamenti idonei in combinazione con il CCBM per movimentare attività negoziabili idonee su base transfrontaliera.
2. Quando utilizzano collegamenti idonei tra SSS in combinazione con il CCBM, le controparti detengono le attività emesse presso l'SSS emittente (issuer SSS) in un conto acceso presso un SSS investitore (investor SSS) direttamente o tramite un custode.
3. Le attività movimentate ai sensi del paragrafo 2 possono essere emesse presso un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro che l'Eurosistema ritenga conforme ai criteri di idoneità di cui all'allegato VI bis, a condizione che sussista un collegamento idoneo tra l'SSS emittente e l'SSS investitore.
4. Le norme sull'utilizzo del CCBM in combinazione con collegamenti idonei sono stabilite nell'allegato VI.»;

31) all'articolo 152, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il CCBM (compreso il CCBM in combinazione con collegamenti idonei) può essere usato come base per l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty di gestione delle garanzie. Nel caso in cui i servizi triparty di gestione delle garanzie siano offerti per l'utilizzo transfrontaliero nell'ambito dell'Eurosistema, l'utilizzo transfrontaliero di servizi triparty coinvolge una BCN che opera come corrispondente per le BCN le cui controparti abbiano richiesto l'utilizzo di tali servizi triparty di gestione delle garanzie su base transfrontaliera ai fini delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema.

Per fornire i propri servizi triparty di gestione delle garanzie per l'utilizzo transfrontaliero da parte dell'Eurosistema in conformità al primo periodo, il TPA interessato è tenuto a soddisfare la serie di requisiti funzionali supplementari stabiliti dall'Eurosistema, di cui al "Correspondent central banking model (CCBM) procedure for Eurosystem counterparties" (sezione 2.1.3, secondo paragrafo).»;

32) all'articolo 156, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:


«4. Qualora una controparte non adempia un obbligo previsto dall'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), per più di due occasioni in un periodo di 12 mesi, ed in relazione a ciascuna violazione:

- a) sia stata irrogata una sanzione pecuniaria;
- b) ciascuna decisione di irrogare una sanzione pecuniaria sia stata notificata alla controparte;
- c) ciascun caso di violazione si riferisca al medesimo tipo di violazione,

l'Eurosistema, in occasione della terza inadempienza, sospende la controparte dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione.

Se successivamente la controparte si rende nuovamente inadempiente, essa è sospesa dalla prima operazione di mercato aperto finalizzata all'immissione di liquidità che ha luogo nel periodo di mantenimento della riserva obbligatoria successivo alla notifica della sospensione fino al decorso di un periodo di 12 mesi senza ulteriori inadempienze da parte della controparte.

Ogni intervallo di 12 mesi è calcolato dalla data di notifica di una sanzione per l'inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera c). Si terrà conto della seconda e della terza inadempienza commesse entro 12 mesi da tale notifica.»;



33) L'articolo 158 è modificato come segue:

a) il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. L'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un altro ente appartenente allo stesso gruppo bancario (quale definito al punto 26), dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e al punto 11), dell'articolo 2 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) (\*) ove il soggetto che riceve tale liquidità sia i) un ente di liquidazione non idoneo o ii) assoggettato a misure discrezionali per motivi prudenziali.

(\*) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Fatta salva ogni altra misura discrezionale, l'Eurosistema, per motivi prudenziali, limita l'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema delle controparti considerate "in dissesto o a rischio di dissesto" dalle autorità competenti in base alle condizioni dettate all'articolo 18, paragrafo 4, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 806/2014 ovvero dettate dalla normativa nazionale di attuazione dell'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a d), della direttiva 2014/59/UE. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema in essere al momento in cui tali controparti sono considerate "in dissesto o a rischio di dissesto". Le BCN assicurano mediante disposizioni contrattuali o regolamentari che la limitazione all'accesso imposta nei confronti della controparte interessata sia automatica, senza che si renda necessaria una specifica decisione, e che la limitazione all'accesso sia efficace il giorno seguente a quello nel quale l'autorità competente ha considerato la controparte "in dissesto o a rischio di dissesto". Tale limitazione fa salve eventuali ulteriori misure discrezionali adottate dall'Eurosistema.»;

34) all'articolo 159, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Eurosistema può escludere le seguenti attività dall'elenco delle attività negoziabili idonee:

a) attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o da soggetti che hanno con esse stretti legami sottoposti a misure di congelamento dei fondi e/o ad altre misure che limitino l'utilizzo di fondi imposte dall'Unione ai sensi dell'articolo 75 del trattato, o da uno Stato membro; e/o

b) attività emesse, emesse congiuntamente, gestite o garantite da controparti o soggetti che hanno con esse stretti legami nei cui confronti il Consiglio direttivo della BCE abbia emanato una decisione che ne sospenda, limiti o escluda l'accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema o alle operazioni attivabili su iniziativa delle controparti.»;

35) all'articolo 166, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:


«4 bis. Ciascuna BCN applica disposizioni contrattuali o regolamentari che assicurino che la BCN di appartenenza abbia, in ogni momento, la facoltà di irrogare una sanzione pecuniaria qualora una controparte ometta di rimborsare o pagare, integralmente o parzialmente, il credito o il prezzo di riacquisto o di consegnare le attività acquistate, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, ove non sia disponibile alcun rimedio ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 2. La sanzione pecuniaria è calcolata in conformità all'allegato VII, sezione III, tenendo conto dell'ammontare in denaro che la controparte non ha potuto pagare o rimborsare o delle attività che la controparte non ha potuto consegnare, e del numero di giorni di calendario in cui la controparte non ha effettuato il pagamento, il rimborso o la consegna.»;

36) è aggiunto un nuovo allegato VI bis e gli allegati VII, VIII e IX bis sono modificati conformemente all'allegato del presente indirizzo.

## Articolo 2

### Efficacia e attuazione

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.



2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere del 16 aprile 2018, fatta eccezione per il punto 24) dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 24) dell'articolo 1 che sono notificati entro e non oltre il 3 settembre 2018.

*Articolo 3*

**Destinatari**


Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI



## ALLEGATO

1. È inserito il seguente allegato VI bis:

## «ALLEGATO VI bis

**CRITERI DI IDONEITÀ PER L'UTILIZZO DI SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI E DEI COLLEGAMENTI TRA SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI NELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA**

- I. CRITERI DI IDONEITÀ PER I SISTEMI DI REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI IN TITOLI (SECURITIES SETTLEMENT SYSTEM, SSS) E COLLEGAMENTI TRA SSS

1. L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un SSS gestito da un sistema di deposito accentrato (SDA) (central securities depository, CSD) stabilito in uno Stato membro la cui moneta è l'euro o da una banca centrale nazionale (BCN) o da un organismo pubblico come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> di uno Stato membro la cui moneta è l'euro (di seguito un "operatore di SSS") sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'operatore di SSS dell'area dell'euro soddisfa i requisiti in materia di autorizzazione come SDA stabiliti nel regolamento (UE) n. 909/2014; e
- b) la BCN di uno Stato membro nel quale il rispettivo SSS opera ha istituito e mantiene opportuni accordi contrattuali e di altro tipo con l'operatore di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti dell'Eurosistema di cui alla sezione II.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un SDA dell'area dell'euro non è stata completata, le lettere a) e b) non si applicano. In tal caso l'SSS operato da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al "Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations", del gennaio 2014, pubblicato sul sito Internet della BCE.


2. L'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto in base ai seguenti criteri:

- a) il collegamento diretto o, in caso di collegamento indiretto, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti, soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014;
- b) le BCN degli Stati membri in cui sono stabiliti l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente hanno istituito e mantengono accordi contrattuali o di altro tipo con gli operatori di SSS dell'area dell'euro, che includono i requisiti di cui alla sezione II;
- c) l'SSS investitore, qualunque SSS intermediario e l'SSS emittente coinvolti nel collegamento sono tutti considerati idonei dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera un SSS coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a c) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA deve aver ricevuto una valutazione positiva in base al "Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations", del gennaio 2014.

3. Prima di stabilire l'idoneità di un collegamento diretto o indiretto che coinvolga uno o più SSS gestiti da SDA stabiliti in uno Stato dello Spazio economico europeo (SEE) la cui moneta non è l'euro o da una BCN o da

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).



enti pubblici di uno Stato del SEE la cui moneta non è l'euro (di seguito un "SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro" gestito da un "operatore di SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro"), l'Eurosistema effettua un'analisi di fattibilità economica che tiene conto, tra l'altro, del valore delle attività idonee emesse o detenute presso tali SSS.

4. In caso di esito positivo dell'analisi di fattibilità economica, l'Eurosistema stabilisce l'idoneità di un collegamento che coinvolga SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro in base ai seguenti criteri:
  - a) Gli operatori degli SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro coinvolti nel collegamento e il collegamento stesso soddisfano i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014.
  - b) Per i collegamenti diretti, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera ha istituito e mantiene accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'SSS investitore dell'area dell'euro. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere l'obbligo dell'operatore dell'SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II negli accordi giuridici con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.


Per i collegamenti indiretti, ciascuno dei collegamenti diretti sottostanti in cui un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro opera come SSS emittente deve soddisfare il criterio di cui al primo paragrafo della lettera b). In un collegamento indiretto in cui sia l'SSS intermediario che l'SSS emittente siano SSS del SEE non appartenenti all'area dell'euro, la BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera deve istituire e mantenere appropriati accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore dell'area dell'euro dell'SSS investitore. Tali accordi contrattuali o di altro tipo devono prevedere non solo l'obbligo dell'operatore di SSS dell'area dell'euro di attuare le disposizioni di cui alla sezione II nei propri accordi legali con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro del SSS intermediario, ma anche l'obbligo dell'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS intermediario di attuare le disposizioni giuridiche di cui alla sezione II nei propri accordi contrattuali o di altro tipo con l'operatore del SEE non appartenente all'area dell'euro dell'SSS emittente.

- c) Tutti gli SSS dell'area dell'euro coinvolti nel collegamento sono considerati idonei dall'Eurosistema.
    - d) La BCN dello Stato del SEE non appartenente all'area dell'euro in cui l'SSS investitore opera ha assunto l'impegno di segnalare le informazioni sulle attività idonee negoziate su mercati nazionali accettabili con le modalità stabilite dall'Eurosistema.

Se la procedura di autorizzazione di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 909/2014 relativa a un qualunque SDA che opera l'SSS investitore, l'SSS intermediario o l'SSS emittente coinvolto in un collegamento non è stata completata, le lettere da a) a d) non si applicano. In tal caso, i collegamenti che coinvolgono un SSS gestito da tale SDA devono aver ricevuto una valutazione positiva in base al "Framework for the assessment of securities settlement systems and links to determine their eligibility for use in Eurosystem credit operations", del gennaio 2014.

## II. REQUISITI DELL'EUROSISTEMA


1. Per assicurare la solidità giuridica, l'operatore di SSS, attraverso il riferimento alla documentazione legale vincolante attuato mediante un contratto correttamente eseguito o tramite il riferimento ai termini e alle condizioni obbligatori dell'operatore di SSS o altrimenti, deve garantire alla BCN dello Stato membro in cui opera che:
  - a) la titolarità degli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS gestito da tale operatore, compresi gli strumenti finanziari detenuti attraverso i collegamenti operati dall'operatore dell'SSS (detenuti su conti mantenuti dagli operatori di SSS collegati), è disciplinata dalla legge di uno Stato appartenente allo SEE;



- b) la titolarità degli strumenti finanziari detenuti dai partecipanti all'SSS presso tale SSS è chiara e inequivocabile e che i partecipanti all'SSS non siano esposti all'insolvenza dell'operatore di tale SSS;
  - c) ove l'SSS agisca in veste di SSS emittente, la titolarità vantata dall'SSS investitore collegato sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS emittente è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;
  - d) ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore, la titolarità vantata da tale SSS sui titoli detenuti presso l'SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile e l'SSS investitore e i suoi partecipanti non sono esposti all'insolvenza dell'operatore dell'SSS emittente;
  - e) nessun pegno o meccanismo analogo previsto dalla normativa applicabile o da accordi contrattuali pregiudicherà la titolarità vantata dalla BCN sugli strumenti finanziari detenuti presso l'SSS;
  - f) la procedura di allocazione di eventuali perdite di strumenti finanziari detenuti presso l'SSS in particolare in caso di insolvenza: i) dell'operatore dell'SSS; ii) di qualsiasi altra terza parte coinvolta nella custodia dei titoli; ovvero iii) di qualsiasi SSS emittente collegato è chiara e inequivocabile;
  - g) le procedure previste dal quadro normativo dell'SSS al fine di far valere la titolarità sugli strumenti finanziari sono chiare e inequivocabili, ivi comprese le formalità da adempiere nei confronti dell'SSS emittente collegato ove l'SSS agisca in veste di SSS investitore.
2. Un operatore di SSS deve assicurarsi, ove l'SSS che esso opera agisca in veste di SSS investitore, che i trasferimenti di titoli effettuati mediante collegamenti siano definitivi nell'accezione di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, ossia non sia possibile revocare, liquidare, rescindere o altrimenti annullare tali trasferimenti di titoli.
3. Quando l'SSS che esso opera agisce in veste di SSS emittente, un operatore di SSS deve assicurarsi che esso non faccia uso di un ente terzo, come una banca o altra parte diversa dall'SSS che agisca da intermediario tra l'emittente e l'SSS emittente, ovvero l'operatore di SSS deve assicurarsi che l'SSS abbia un collegamento diretto o indiretto con un SSS che abbia tale relazione (unica e indiretta).
4. Per utilizzare i collegamenti tra SSS usati per regolare operazioni di banca centrale, devono essere predisposti servizi che permettano il regolamento infragiornaliero mediante consegna contro pagamento in moneta di banca centrale o il regolamento infragiornaliero senza pagamento (*free of payment*, FOP), che possono aver luogo sotto forma di regolamento lordo in tempo reale o una serie di processi batch con definitività infragiornaliera. In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tale requisito si considera già soddisfatto per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.
5. In relazione agli orari di operatività e ai giorni di apertura:
- a) un SSS e i suoi collegamenti sono tenuti a fornire servizi di regolamento in tutte le giornate operative di TARGET2;
  - b) un SSS è tenuto a operare durante l'elaborazione diurna di cui all'appendice V dell'allegato II all'indirizzo BCE/2012/27 <sup>(2)</sup>;

<sup>(1)</sup> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GUL 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

<sup>(2)</sup> Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GUL 30 del 30.1.2013, pag. 1).



- c) gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento mediante consegna contro pagamento nel corso della giornata tramite l'SSS emittente e/o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 15.30 ora dell'Europa centrale (Central European Time, CET) <sup>(1)</sup>;
- d) gli SSS coinvolti in collegamenti diretti o indiretti devono consentire ai loro partecipanti di inviare istruzioni all'SSS investitore per il regolamento FOP nel corso della giornata tramite l'SSS emittente o intermediario, a seconda dei casi, almeno fino alle 16.00 CET;
- e) gli SSS devono predisporre misure atte ad assicurare che gli orari di operatività specificati alle lettere da b) a d) siano prolungati in caso di emergenza.

In conseguenza delle caratteristiche di regolamento di TARGET2-Securities, tali requisiti si considerano già soddisfatti per gli SSS integrati in TARGET2-Securities e per i collegamenti diretti e indiretti in cui tutti gli SSS coinvolti nel collegamento sono integrati in TARGET2-Securities.

### III. PROCEDURA DI RICHIESTA

1. Gli operatori di SSS dell'area dell'euro che intendono far utilizzare i loro servizi nelle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema dovrebbero presentare una richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS è stabilito.
  2. Per i collegamenti, inclusi quelli che coinvolgono un SSS del SEE non appartenente all'area dell'euro, l'operatore dell'SSS investitore dovrebbe presentare la richiesta di verifica di idoneità alla BCN dello Stato membro in cui l'SSS investitore opera.
  3. L'Eurosistema può respingere una richiesta ovvero, ove l'SSS o il collegamento siano già idonei, può sospendere o revocare l'idoneità se:
    - a) uno o più criteri di idoneità di cui alla sezione I non sono soddisfatti;
    - b) l'utilizzo dell'SSS o del collegamento potrebbe incidere sulla sicurezza e sull'efficienza delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema ed esporre l'Eurosistema al rischio di perdite finanziarie ovvero si ritenga, per ragioni prudenziali, che esso comporti un rischio.
  4. La decisione dell'Eurosistema relativa all'idoneità di un SSS o di un collegamento è comunicata all'operatore di SSS che ha presentato la richiesta di verifica di idoneità. L'Eurosistema motiverà ogni decisione negativa.
  5. L'SSS o il collegamento può essere utilizzato per operazioni di finanziamento dell'Eurosistema una volta pubblicato nell'elenco dell'Eurosistema degli SSS idonei e dei collegamenti idonei sul sito Internet della BCE.;
2. Il titolo dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

**«CALCOLO DELLE SANZIONI APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA E DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA».**


3. Il titolo della sezione I dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«I. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA».

4. Il titolo della sezione II dell'allegato VII è sostituito dal seguente:

«II. CALCOLO DELLE SANZIONI NON PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE QUINTA».

<sup>(1)</sup> La CET tiene conto del cambio di orario estivo dell'Europa centrale.



5. All'allegato VII è aggiunta la seguente sezione III:

«III. CALCOLO DELLE SANZIONI PECUNIARIE APPLICABILI AI SENSI DELLA PARTE SETTIMA

1. Le BCN calcolano la sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 166, paragrafo 4 bis, come segue:

- a) In caso di inadempienza di un obbligo di cui all'articolo 166, paragrafo 4 bis, la sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando il tasso di rifinanziamento marginale applicato il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali.
- b) La sanzione pecuniaria è calcolata applicando il tasso sanzionatorio, a norma della lettera a), all'importo in denaro contante che la controparte non ha potuto rimborsare o pagare ovvero al valore delle attività che non sono state consegnate, moltiplicato per il coefficiente  $X/360$ , dove X è il numero di giorni di calendario, fino a un massimo di sette, durante i quali la controparte non è stata in grado: (i) di rimborsare qualunque ammontare del credito, corrispondere il prezzo di riacquisto o il denaro contante altrimenti dovuto; ovvero (ii) consegnare le attività, alla scadenza o alla diversa data di esigibilità, secondo le disposizioni contrattuali o regolamentari.

2. Per il calcolo della sanzione pecuniaria si utilizza la seguente formula, in conformità al precedente paragrafo 1, lettere a) e b):

[EUR [ammontare in denaro contante che la controparte non è stata in grado di rimborsare o pagare ovvero valore delle attività che la controparte non è stata in grado di consegnare] \* (tasso di rifinanziamento marginale applicabile il giorno di inizio dell'inadempimento aumentato di 2,5 punti percentuali) \* [X]/360 (dove X è il numero di giorni di calendario durante i quali la controparte non ha provveduto al pagamento, al rimborso o alla consegna) = EUR [...]].».

6. Nell'allegato VIII, sezione II, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

- «3. Per ricomprendere i campi non disponibili, nei modelli per la segnalazione dei dati a livello di prestito sono incluse sei opzioni "non disponibile" (ND) che devono essere utilizzate ogni volta che un certo dato non può essere riportato secondo il modello per la segnalazione dei dati a livello di prestito.

Tavola 1

**Spiegazione delle opzioni ND**

Opzioni "non disponibile"	Spiegazione
ND1	Dato non raccolto in quanto non richiesto dai criteri di sottoscrizione
ND2	Dato raccolto al momento della richiesta ma non inserito nel sistema di segnalazione al momento del completamento
ND3	Dato raccolto al momento della richiesta ma inserito in un sistema separato dal sistema di segnalazione
ND4	Dato raccolto ma disponibile solo a decorrere dal AAAA-MM
ND5	Non pertinente
ND6	Non applicabile per l'ordinamento giuridico».


7. All'allegato VIII, sezione III, lettera a) del paragrafo 1, da «ND1 a ND7» è sostituito da «ND1 a ND6».

8. All'allegato VIII, sezione III, paragrafo 3, «ND5, ND6 e ND7» è sostituito da «ND5 e ND6».

9. Nell'allegato VIII, sezione IV.I, la lettera a) del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

- «a) deve istituire e mantenere sistemi tecnologici e controlli operativi robusti che consentano di elaborare i dati a livello di prestito in maniera idonea a soddisfare i requisiti dell'Eurosistema per l'invio dei dati a livello di prestito e l'accesso ai medesimi dati in relazione alle attività idonee oggetto di obblighi di comunicazione a livello di prestito, come precisato nell'articolo 78 e nel presente allegato.

In particolare il sistema tecnologico del registro dei dati a livello di prestito deve consentire agli utilizzatori dei dati di estrarre i dati a livello di prestito, i punteggi relativi ai dati a livello di prestito e la marcatura temporale degli invii dei dati tramite processi manuali e automatizzati che comprendano tutti gli invii dei dati a livello di prestito concernenti le transazioni relative alle operazioni in ABS effettuati tramite tale registro dei dati a livello di prestito e un'estrazione di file multipli di dati a livello di prestito ove richiesto in una richiesta di scaricamento.».




10. Nell'allegato VIII, sezione IV.II, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Eurosistema, entro un ragionevole lasso di tempo (possibilmente di 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3), esaminerà la richiesta di designazione presentata da un registro dei dati a livello di prestito sulla base del rispetto da parte di esso dei requisiti stabiliti nel presente indirizzo. L'Eurosistema, nel quadro della valutazione, può richiedere al registro dei dati a livello di prestito di condurre una o più dimostrazioni dal vivo interattive per il personale dell'Eurosistema per illustrare le capacità tecniche del registro dei dati a livello di prestito in relazione ai requisiti di cui alla sezione IV.I, paragrafi 2 e 3, del presente allegato. Se la dimostrazione è richiesta, essa è considerata un requisito obbligatorio del processo valutativo relativo alla richiesta. La dimostrazione può anche comprendere l'uso di file di prova.».


11. Nell'allegato VIII, alla sezione IV, è aggiunta la seguente sottosezione II bis:

«II bis. **Informazioni minime necessarie affinché la richiesta di designazione sia considerata completa**

1. Per quanto concerne i requisiti dell'Eurosistema relativi all'accesso aperto, alla non discriminazione e alla trasparenza i richiedenti devono trasmettere:
  - a) informazioni dettagliate relative ai criteri di accesso e alle eventuali limitazioni all'accesso ai dati a livello di prestito degli utilizzatori dei dati e informazioni dettagliate e motivazioni per eventuali modifiche a tali criteri di accesso e limitazioni all'accesso degli utilizzatori di dati;
  - b) dichiarazioni relative alle politiche o altre descrizioni scritte del processo e dei criteri applicati per concedere a un utilizzatore dei dati l'accesso a uno specifico file di dati a livello di prestito, nonché ulteriori dettagli, in tali dichiarazioni relative alle politiche o nelle altre descrizioni scritte, di salvaguardie tecniche o procedurali in essere volte a garantire la non discriminazione.
2. Per quanto riguarda il requisito di copertura dell'Eurosistema, i richiedenti devono fornire informazioni relative ai seguenti ambiti.
  - a) Il numero di persone impiegato dal richiedente nel settore dei servizi relativi ai registri dei dati a livello di prestito, la formazione tecnica del personale impiegato in tale settore e/o le altre risorse a esso dedicate, nonché le modalità con le quali il richiedente gestisce e mantiene il know-how tecnico di tale personale e/o delle altre risorse per assicurare la continuità tecnica e operativa su base giornaliera a prescindere da cambiamenti nel personale o nelle risorse.
  - b) Statistiche aggiornate relative alla copertura, compreso il numero di ABS in essere che risultino idonei per operazioni di costituzione di garanzia dell'Eurosistema attualmente ammesse presso il richiedente, compresa una disaggregazione di tali ABS basata sulla localizzazione geografica dei debitori delle attività generatrici dei flussi di cassa e sulla tipologia di classi di attività generatrici dei flussi di cassa di cui all'articolo 73, paragrafo 1. Nel caso una qualsiasi classe di attività non sia attualmente ammessa dal richiedente, devono essere fornite informazioni sui progetti del richiedente e sulla possibilità tecnica di includere in futuro tale tipologia di classe di attività.
  - c) Il funzionamento tecnico del sistema del registro dei dati a livello di prestito del richiedente, compresa una descrizione scritta:
    - i) del manuale per l'utente dell'interfaccia utente, che illustri le modalità di accesso, estrazione e immissione dei dati a livello di prestito, sia dal punto di vista dell'utilizzatore dei dati che da quello del fornitore dei dati;
    - ii) dell'attuale capacità tecnica e operativa del sistema del registro del richiedente, ad esempio il numero di operazioni su ABS che possono essere immagazzinate nel sistema (e se il sistema può essere agevolmente potenziato), delle modalità con le quali i dati a livello di prestito relativi alla serie storica delle operazioni su ABS sono immagazzinati e delle modalità di accesso da parte degli utilizzatori e fornitori dei dati indicando eventuali limiti massimi al numero di prestiti che possono essere caricati da un fornitore di dati in relazione a un'operazione su ABS;
    - iii) delle attuali capacità tecniche e operative relative alla presentazione dei dati da parte dei fornitori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale il fornitore dei dati può inviare i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato; e




- iv) delle attuali capacità tecniche e operative relative all'estrazione dei dati da parte degli utilizzatori dei dati, ossia il processo tecnico con il quale l'utilizzatore dei dati può estrarre i dati a livello di prestito e se tale processo sia manuale o automatizzato.
- d) Una descrizione tecnica:
- i) dei formati dei file inviati dai fornitori dei dati e accettati dal richiedente ai fini dell'invio dei dati a livello di prestito (file di modelli Excel, schemi XML ecc.), compresa una copia in formato elettronico di ciascun formato di file, e un'indicazione circa la fornitura da parte del richiedente ai fornitori dei dati degli strumenti per convertire i dati a livello di prestito nei formati di file accettati dal richiedente;
  - ii) delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente relative alla documentazione di controllo e convalida per il sistema del richiedente, compreso il calcolo del punteggio di conformità dei dati a livello di prestito;
  - iii) della frequenza degli aggiornamenti e del rilascio di nuove versioni del sistema, nonché delle politiche di manutenzione di controllo;
  - iv) delle attuali capacità tecniche e operative del richiedente finalizzate all'adattamento ai futuri aggiornamenti dei modelli dell'Eurosistema relativi ai dati a livello di prestito, come le modifiche agli attuali campi, e l'aggiunta e la cancellazione di campi;
  - v) delle capacità tecniche del richiedente relative al ripristino in caso di disastro e alla continuità operativa, in particolare riguardo al margine di riserva delle singole soluzioni di archiviazione e di backup nel proprio centro dati e nell'architettura del server;
  - vi) delle attuali capacità tecniche del richiedente relative alla propria architettura di controllo interno in relazione ai dati a livello di prestito, compresi i controlli dei sistemi informativi e l'integrità dei dati.
3. Per quanto riguarda il requisito dell'Eurosistema relativo ad un'adeguata struttura di governance i richiedenti devono fornire:
- a) dettagli relativi alla forma societaria, ossia l'atto costitutivo o lo statuto e la compagine azionaria;
  - b) informazioni relative alle procedure di internal audit del richiedente (se presenti), compresa l'identità delle persone incaricate di condurre gli audit, se gli audit siano oggetto di verifiche esterne e, ove essi siano condotti internamente, quali misure siano state adottate per prevenire o gestire eventuali conflitti di interessi;
  - c) informazioni relative alle modalità con le quali la struttura di governance del richiedente è funzionale agli interessi dei portatori di interesse del mercato degli ABS, in particolare se le sue politiche tariffarie siano prese in esame nel contesto di tale requisito;
  - d) conferma per iscritto che l'Eurosistema avrà accesso, in modo continuativo, alla documentazione di cui ha bisogno per monitorare la perdurante adeguatezza della struttura di governance del richiedente e l'osservanza dei requisiti di governance di cui al paragrafo 4 della sezione IV.I.
4. Il richiedente deve fornire una descrizione dei seguenti aspetti:
- a) le modalità con le quali il richiedente calcola il punteggio di qualità dei dati e le modalità con le quali il punteggio è pubblicato nel sistema di registrazione del richiedente e in tal modo messo a disposizione degli utilizzatori dei dati;
  - b) i controlli di qualità dei dati effettuati dal richiedente, compreso il processo, il numero dei controlli e l'elenco dei campi oggetto dei controlli;
  - c) le attuali capacità del richiedente relative alle comunicazioni sui controlli di coerenza e accuratezza, ossia le modalità con le quali le comunicazioni esistenti sono prodotte dal richiedente a beneficio dei fornitori e degli utilizzatori dei dati, la capacità della piattaforma del richiedente di produrre comunicazioni automatizzate e personalizzate secondo le richieste degli utilizzatori dei dati e la capacità della piattaforma del richiedente di inviare automaticamente notifiche agli utilizzatori e ai fornitori dei dati (ad esempio notifiche relative ai dati a livello di prestito caricati per una specifica operazione).».



12. nell'allegato IX bis, il primo periodo della sezione 1 è sostituito dal seguente:

«Relativamente alla copertura attuale, in ciascuna di almeno tre delle quattro classi di attività a) obbligazioni bancarie non garantite, b) obbligazioni societarie, c) obbligazioni garantite e d) ABS, la CRA deve fornire una copertura minima del:».

**18CE1185**



**INDIRIZZO (UE) 2018/571 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  
del 7 febbraio 2018**

**che modifica l'indirizzo (UE) 2016/65 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2018/4)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Tutte le attività idonee per le operazioni di finanziamento dell'Eurosistema sono assoggettate a specifiche misure di controllo del rischio al fine di tutelare l'Eurosistema dal rischio di perdite finanziarie ove sia necessario realizzare il valore della garanzia in conseguenza dell'inadempimento di una controparte. In conseguenza della periodica revisione del sistema di controllo dei rischi dell'Eurosistema, è necessario apportare diversi aggiustamenti al fine di garantire una tutela adeguata.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea (BCE/2015/35) <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1*

**Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è modificato come segue:

1. L'articolo 3 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:


«2. Per le attività negoziabili collocate nelle categorie di scarto di garanzia da I a IV, lo scarto di garanzia applicabile dipende dalla vita residua e dalla struttura cedolare dell'attività (a cedola fissa, zero coupon, a cedola variabile) determinato sulla base della tavola 2 nell'allegato al presente indirizzo. La scadenza rilevante per la determinazione dello scarto di garanzia applicabile è la vita residua dell'attività, a prescindere dalla tipologia di struttura cedolare. In relazione alla struttura cedolare si applicano le seguenti disposizioni:

- a) le cedole variabili con un periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerate cedole a tasso fisso;
- b) le cedole variabili che hanno come tasso di riferimento un tasso di inflazione dell'area dell'euro sono considerate cedole a tasso fisso;
- c) le cedole variabili con tasso cedolare minimo diverso da zero e/o cedole variabili con un tasso cedolare massimo sono trattate come cedole a tasso fisso;
- d) lo scarto di garanzia applicato ad attività che hanno più di un tipo di struttura cedolare dipende unicamente dalla struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività e corrisponde allo scarto di garanzia più elevato applicabile a un'attività negoziabile con la stessa vita residua e lo stesso livello di qualità del credito. A questo fine può essere presa in considerazione qualsiasi tipologia di struttura cedolare applicabile durante la vita residua dell'attività.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. La vita residua delle obbligazioni garantite in uso proprio è definita come la massima scadenza legale, tenuto conto di eventuali diritti di proroga per i rimborsi del capitale previsti dai rispettivi termini e condizioni contrattuali. Ai fini del presente paragrafo, per "uso proprio" si intende la presentazione o l'utilizzo da parte di una controparte di obbligazioni garantite che sono emesse o garantite dalla controparte stessa o da ogni altro soggetto con cui essa ha stretti legami, come determinati ai sensi dell'articolo 138 dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).»;

<sup>(1)</sup> Indirizzo (UE) 2016/65 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 30).



2. all'articolo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) ai fini della lettera b), "uso proprio" ha lo stesso significato di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis.»;

3. l'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I singoli crediti sono soggetti a specifici scarti di garanzia determinati in base alla vita residua, al livello di qualità creditizia, alla struttura cedolare e alla metodologia di valutazione applicata dalla BCN, come indicato nella Tavola 3 dell'allegato al presente indirizzo.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il tasso di interesse è considerato variabile se indicizzato a un tasso di interesse di riferimento e se il corrispondente periodo di rideterminazione della cedola è inferiore o pari a un anno. I tassi di interesse con periodo di rideterminazione della cedola superiore a un anno sono considerati fissi, e la scadenza rilevante ai fini dell'applicazione dello scarto di garanzia è pari alla vita residua del credito.»;

c) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente periodo:

«Un credito è considerato come credito a tasso fisso, ai fini dell'applicazione degli scarti di garanzia, ogni qualvolta vi sia la possibilità che esso paghi un tasso d'interesse fisso che dipenda dal valore di un tasso d'interesse di riferimento idoneo di cui all'articolo 90, lettera b), punto iii), dell'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) in particolare ove per la cedola sia espressamente indicato un tasso cedolare massimo o un tasso cedolare minimo diverso da zero.»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli strumenti di debito non negoziabili garantiti da mutui residenziali sono soggetti ad uno scarto di garanzia pari al 31,5 %.»;

4. l'allegato è modificato conformemente all'allegato al presente indirizzo.

#### Articolo 2

##### **Efficacia e attuazione**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 16 aprile 2018 fatta eccezione per il punto 3), lettera c), dell'articolo 1 rispetto al quale adottano le misure necessarie e le applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure entro e non oltre il 16 marzo 2018, fatta eccezione per i testi e le modalità di attuazione relativi alle misure rispetto al punto 3), lettera c) dell'articolo 1 che sono notificate entro e non oltre il 3 settembre 2018.

#### Articolo 3

##### **Destinatari**


Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE*

*Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI



## ALLEGATO

L'allegato all'indirizzo (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) è così modificato:


1. la tavola 2 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 2

**Livelli degli scarti di garanzia applicati alle attività negoziabili idonee nelle categorie di scarti di garanzia da I a IV**

		Categorie di scarti di garanzia												
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Categoria I			Categoria II			Categoria III			Categoria IV			
		cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	
Livelli 1 e 2	0-1	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,5	7,5	7,5
	1-3	1,0	2,0	0,5	1,5	2,5	1,0	2,0	3,0	1,0	1,0	10,0	10,5	7,5
	3-5	1,5	2,5	0,5	2,5	3,5	1,0	3,0	4,5	1,0	1,0	13,0	13,5	7,5
	5-7	2,0	3,0	1,0	3,5	4,5	1,5	4,5	6,0	2,0	2,0	14,5	15,5	10,0
	7-10	3,0	4,0	1,5	4,5	6,5	2,5	6,0	8,0	3,0	3,0	16,5	18,0	13,0
	> 10	5,0	7,0	2,0	8,0	10,5	3,5	9,0	13,0	4,5	20,0	25,5	14,5	
		Categorie di scarti di garanzia												
Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Categoria I			Categoria II			Categoria III			Categoria IV			
		cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	cedola fissa	zero coupon	cedola variabile	
Livello 3	0-1	6,0	6,0	6,0	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0	13,0	13,0	13,0
	1-3	7,0	8,0	6,0	9,5	13,5	7,0	12,0	15,0	8,0	8,0	22,5	25,0	13,0
	3-5	9,0	10,0	6,0	13,5	18,5	7,0	16,5	22,0	8,0	8,0	28,0	32,5	13,0
	5-7	10,0	11,5	7,0	14,0	20,0	9,5	18,5	26,0	12,0	12,0	30,5	35,0	22,5
	7-10	11,5	13,0	9,0	16,0	24,5	13,5	19,0	28,0	16,5	16,5	31,0	37,0	28,0
	> 10	13,0	16,0	10,0	19,0	29,5	14,0	19,5	30,0	18,5	31,5	38,0	30,5	

(\*) ossia, [0-1] vita residua inferiore ad un anno, [1-3] vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc..».




2. la tavola 3 è sostituita dalla seguente:

«Tavola 3

**Livelli degli scarti di garanzia applicati ai crediti idonei con tassi di interesse fissi o variabili**

Qualità del credito	Vita residua (in anni) (*)	Metodologia di valutazione			
		Tasso fisso e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN	Tasso variabile e valutazione basata su un prezzo teorico assegnato dalla BCN	Tasso fisso e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN	Tasso variabile e valutazione basata sull'importo in essere assegnato dalla BCN
Livelli 1 e 2 (da AAA a A-)	0-1	10,0	10,0	12,0	12,0
	1-3	12,0	10,0	16,0	12,0
	3-5	14,0	10,0	21,0	12,0
	5-7	17,0	12,0	27,0	16,0
	7-10	22,0	14,0	35,0	21,0
	> 10	30,0	17,0	45,0	27,0
Livello 3 (da BBB+ a BBB-)	0-1	17,0	17,0	19,0	19,0
	1-3	28,5	17,0	33,5	19,0
	3-5	36,0	17,0	45,0	19,0
	5-7	37,5	28,5	50,5	33,5
	7-10	38,5	36,0	56,5	45,0
	> 10	40,0	37,5	63,0	50,5

(\*) ossia, [0-1] vita residua inferiore ad un anno, [1-3] vita residua pari o superiore ad un anno ed inferiore a tre anni ecc.». ».



**INDIRIZZO (UE) 2018/572 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA****del 7 febbraio 2018****che modifica l'indirizzo BCE/2014/31 relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2018/5)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1 e gli articoli 5.1, 12.1, 14.3 e 18.2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (BCE) ha deciso che i mutui commerciali cartolarizzati (*commercial mortgage-backed securities*, CMBS) dovrebbero essere dichiarati inadeguati come garanzia ai sensi della disciplina delle garanzie dell'Eurosistema in quanto i rischi e la complessità dei CMBS differiscono sostanzialmente, sia in termini di attività sottostanti che di caratteristiche strutturali, da altri titoli garantiti da attività accettati in garanzia dall'Eurosistema.
- (2) Pertanto l'indirizzo BCE/2014/31 <sup>(1)</sup> dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifica**

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'indirizzo BCE/2014/31, il punto iii) è soppresso.

*Articolo 2***Efficacia**

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie ad ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 16 aprile 2018. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 16 marzo 2018.

*Articolo 3***Destinatari**

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 febbraio 2018.

*Per il Consiglio direttivo della BCE**Il presidente della BCE*

Mario DRAGHI

---

<sup>(1)</sup> Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'Indirizzo BCE/2007/9 (GU L 240 del 13.8.2014, pag. 28).



---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 88 del 31 marzo 2017)

Pagina 13, articolo 3, paragrafo 1, lettera f):

*anziché:* «f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;»

*leggasi:* «f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;».

---

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 38 del 18 maggio 2017)

**18CE1188**

---

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*


DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2018-GUE-044) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 129,11)\*  
(di cui spese di spedizione € 74,42)\*

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,95)\*

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 6 0 7 \*

€ 11,00

